

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 17 agosto 2018

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,

L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
 INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 9 agosto 2018, n. 15.

Istituzione della Giornata regionale del ricordo e della legalità e del Forum permanente contro la mafia e la criminalità organizzata pag. 5

LEGGE 9 agosto 2018, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2018, n. 8. Norma transitoria in materia di gestione commissariale degli enti di area vasta pag. 7

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

DECRETO 25 luglio 2018.

Anticipo delle operazioni di raccolta delle uve destinate alla vinificazione della Cultivar Pinot grigio - Campagna 2018/2019 pag. 9

Assessorato delle attività produttive

DECRETO 29 maggio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Assortaggi, con sede in Vittoria, e nomina del commissario liquidatore pag. 10

DECRETO 26 luglio 2018.

Modifica del decreto 10 luglio 2018, concernente approvazione dell'elenco delle operazioni non ammesse di cui all'Avviso pubblico relativo all'azione 3.5.1-2 del PO FESR Sicilia 2014/2020 "Aiuti alle imprese in fase di avviamento - Procedura valutativa a sportello - Regolamento UE n. 1407/2013 «De Minimis» pag. 10

DECRETO 1 agosto 2018.

Avviso relativo all'azione 3.5.1-02 del PO FESR 2014-2020 Aiuti alle imprese in fase di avviamento - Procedura valutativa a sportello - Regolamento UE n. 1407/2013 "De Minimis" - Esclusione di un'impresa dalla concessione del contributo pag. 12

Assessorato dell'economia

DECRETO 6 luglio 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2018 e 2020 pag. 14

DECRETO 13 luglio 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020 pag. 17

DECRETO 16 luglio 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2018 e 2019 pag. 21

DECRETO 16 luglio 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2018 e 2019 pag. 24

DECRETO 16 luglio 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020 pag. 27

DECRETO 16 luglio 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020 pag. 33

DECRETO 17 luglio 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2018 e 2019 pag. 35

DECRETO 17 luglio 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020 pag. 38

DECRETO 18 luglio 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2018 e 2019 pag. 41

DECRETO 23 luglio 2018.

Rettifica di vari decreti PO FERS per la copertura di variazioni anno 2018 con avanzo. pag. 46

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro

DECRETO 26 luglio 2018.

Costituzione del Comitato per i rapporti di lavoro presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative pag. 51

DECRETO 31 luglio 2018.

PO FSE 2014-2020, Azione 9.2.1: Avviso n. 18/2017 "per la realizzazione di percorsi rivolti alle persone con disabilità" - Approvazione dell'elenco definitivo delle domande ammissibili e non ammissibili alla valutazione e irricevibili pag. 52

Assessorato della salute

DECRETO 26 luglio 2018.

Presenza d'atto della graduatoria valida per l'anno 2018 dei veterinari aspiranti al conferimento di incarichi ambulatoriali dell'Azienda sanitaria provinciale di Messina pag. 61

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 25 luglio 2018.

Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Mascali pag. 66

DECRETO 25 luglio 2018.

Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Noto pag. 68

Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo

DECRETO 17 luglio 2018.

Approvazione dell'Albo regionale delle associazioni pro loco ricadenti nel territorio della Città metropolitana di Catania, riconosciute ed operanti alla data del 31 dicembre 2017 pag. 71

DECRETO 17 luglio 2018.

Approvazione dell'Albo regionale delle associazioni pro loco ricadenti nel territorio del libero Consorzio comunale di Enna, riconosciute ed operanti alla data del 31 dicembre 2017 pag. 75

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:

Sentenza 4-20 luglio 2018, n. 168..... pag. 77

Sentenza 5 giugno - 23 luglio 2018, n. 172 .. pag. 86

Presidenza:

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della modifica statutaria della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù, con sede legale in Cefalù..... pag. 112

Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea:

Cessazione dell'azienda agro-venatoria Il Drago, ricadente in agro dei comuni di Aidone e Piazza Armerina . pag. 112

Approvazione dei piani quinquennali dell'azienda faunistico-venatoria Carbone, sita in agro di Troina .. pag. 112

Calendario venatorio per la stagione 2018/2019 pag. 112

Reg. CE n. 1308/2013 e Reg. CE n. 555/2008 - OCM Vino - "Promozione Vino sui mercati dei Paesi Terzi" - Invito alla presentazione dei progetti Campagna 2018/2019 pag. 112

Disposizioni in materia di commercializzazione all'ingrosso dei prodotti ittici presso i mercati ittici all'ingrosso e i mercati del pescatore in Sicilia, realizzati con fondi comunitari del FEP 2007-2013 e del FEAMP 2014-2020 . pag. 112

Approvazione del bando pubblico di attuazione della misura 1.32 2018 "Salute e sicurezza" del PO FEAMP 2014/2020 pag. 112

Periodo utile per il prelievo di campioni vegetali per la determinazione analitica delle infezioni di Citrus Tristeza Virus (CTV) pag. 112

Assessorato delle attività produttive:

Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative, con sede in Enna, Siracusa e San Cataldo pag. 112

Iscrizione di un revisore nell'elenco dei revisori di società cooperative non aderenti alle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativistico pag. 113

Approvazione del secondo elenco provvisorio delle istanze ammesse, non ammesse, finanziabili e non finanziabili, di cui all'avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello relativo all'azione 3.5.1_01 del PO FERS 2014/2020 pag. 113

Elenchi di cooperative in liquidazione volontaria da cancellare dal registro delle imprese. pag. 113

Assessorato dell'economia:

Approvazione di una convenzione per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana. . . pag. 113

Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità:

PO FESR 2014/2020 - Asse prioritario 4 "Energia sostenibile e qualità della vita" - Obiettivo tematico OT4 - Azione 4.1.1 - Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di Enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l'eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche. Nomina della commissione di valutazione pag. 113

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro:

Nomina della commissione esaminatrice per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore. Mesi di settembre - ottobre 2018 in Messina pag. 113

Assessorato della salute:

Accreditamento istituzionale del nuovo soggetto gestore di medicina di laboratorio aggregato "Biotechnologies società consortile a r.l.", con sede legale nel comune di San Giovanni Gemini. pag. 114

Provvedimenti concernenti rinnovo del rapporto di accreditamento istituzionale di strutture sanitarie della Regione pag. 114

Autorizzazione e accreditamento di numero 60 posti letto in ampliamento del Dipartimento oncologico di III livello della casa di cura La Maddalena S.p.A., sita in Palermo pag. 114

Provvedimenti concernenti voltura del rapporto di accreditamento istituzionale di strutture sanitarie della Regione pag. 114

Sostituzione del responsabile del magazzino della ditta VitalAire Italia S.p.A., con sede legale a Milano e magazzino a Palermo pag. 114

Modifica del decreto 21 giugno 2017, concernente subentro del Centro Analisi Cliniche Battiati del dott. S. Panarello & C. s.a.s. quale punto di accesso nella struttura di medicina di laboratorio aggregata Centro Diagnostico Etneo società consortile a r.l., con sede legale in Bronte, e rinnovo dell'accreditamento istituzionale. pag. 114

Trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale dalla società Centro Odontoiatrico Iacono della Dott.ssa Iacono Carmela & C. s.a.s. alla società Centro Odontoiatrico Iacono s.r.l., con sede in Ragusa pag. 115

Autorizzazione e accreditamento per l'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita omologa ed eterologa di I e II livello del Centro A.M.B.R.A. - Associazione

Medici e Biologi per la Riproduzione Assistita, con sede legale ed operativa in Palermo. pag. 115

Assessorato del territorio e dell'ambiente:

Chiusura di un intervento nel comune di Gela a valere sul PO FESR 2007/2013 - linea di intervento 6.1.3.07. pag. 115

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica di un progetto di fattibilità per l'ampliamento del cimitero comunale di Partinico. pag. 115

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica di un progetto di variante al P.R.G. di un appezzamento di terreno sito nel comune di Terrasini. . . pag. 115

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica di un progetto di variante al P.R.G. del comune di Cinisi per la realizzazione di un parcheggio privato pag. 115

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica di un piano di lottizzazione ricadente nel comune di Termini Imerese pag. 116

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica di un progetto per la realizzazione di un complesso parrocchiale nel comune di Chiaramonte Gulfi. . pag. 116

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica di una variante urbanistica nel comune di Palermo pag. 116

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica di una variante al P.R.G. del comune di Palermo pag. 116

Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo:

Provvedimenti concernenti definitiva ammissione a finanziamento di progetti retrospettivi di cui al PO FESR Sicilia 2007/2013 - Linea d'intervento a regia regionale 3.3.2.A_A - Obiettivo operativo 3.3.2 - Obiettivo specifico 3.3 - APQ "Azioni pilota nelle aree periferiche a rischio marginalizzazione" pag. 116

Iscrizione dell'associazione Pro loco Sikania di Burgio, con sede legale nel comune di Burgio, al relativo albo regionale pag. 117

Iscrizione dell'associazione Pro loco Nubia, con sede nel comune di Paceco, al relativo albo regionale. . . . pag. 117

Superamento del tirocinio di una guida turistica straniera pag. 117

Avviso pubblico Festival e rassegne cinematografiche anni 2018, 2019 e 2020. pag. 117

STATUTI

Statuto del Comune di Trapani - Modifiche . . pag. 117

SUPPLEMENTO ORDINARIO**Decreti assessoriali****Assessorato dell'energia
e dei servizi di pubblica utilità**

DECRETO 26 luglio 2018.

Approvazione dell'“Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni

in favore di Enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l'eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche” e della relativa modulistica, concernente le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni previste dall'Azione 4.1.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020.

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 9 agosto 2018, n. 15.

Istituzione della Giornata regionale del ricordo e della legalità e del Forum permanente contro la mafia e la criminalità organizzata.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Giornata regionale del ricordo e della legalità

1. La Regione riconosce il 30 aprile di ogni anno quale 'Giornata regionale del ricordo e della legalità', al fine di ricordare tutti i caduti vittime della mafia e delle altre forme di criminalità organizzata.

2. In occasione della 'Giornata regionale del ricordo e della legalità' sono organizzati, nell'ambito del territorio della Regione ed in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado: cerimonie, commemorazioni, iniziative, incontri e momenti di comune riflessione e narrazione dei fatti storici relativi al fenomeno criminale denominato 'mafia' così da preservarne e custodirne la memoria storica.

Art. 2.

Forum permanente contro la mafia e la criminalità organizzata

1. E' istituito il Forum permanente contro la mafia e le altre forme di criminalità organizzata, di seguito denominato Forum, quale strumento di dialogo e di confronto fra le istituzioni, le associazioni, le fondazioni, i comitati e tutti i soggetti istituzionali e della società civile, coinvolti nell'attività di contrasto alla mafia ed alla criminalità organizzata e nella promozione della cultura della legalità.

2. Il Forum ha sede presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ed è presieduto dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro.

3. Il Forum esprime parere, su richiesta ed in maniera non vincolante, alla Giunta regionale sugli atti relativi agli indirizzi da adottare relativamente a provvedimenti in materia di contrasto alla mafia ed alla criminalità organizzata e sulla promozione della cultura della legalità. Il Forum può, altresì, in autonomia ed in modo non vincolante, formulare alla Giunta regionale pareri e proposte nell'ambito degli interventi da attuare in materia di contrasto alla mafia ed alla criminalità organizzata e sulla promozione della cultura della legalità.

4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, sentita la Commissione legislativa "Affari Istituzionali" dell'Assemblea regionale siciliana, stabilisce i criteri e le modalità per la composizione ed il funzionamento del Forum assicurando la presenza, in misura prevalente, di rappresentanti di associazioni, fondazioni e comitati con comprovata esperienza nell'attività di contrasto alla mafia ed alla criminalità organizzata e

promozione della cultura della legalità, svolta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta di adesione al Forum.

5. Il Forum ha l'obbligo di riunirsi almeno due volte durante l'anno, di cui una, in seduta pubblica, in occasione della 'Giornata regionale del ricordo e della legalità' di cui all'articolo 1.

6. La partecipazione al Forum da parte dei soggetti di cui al comma 4 è a titolo gratuito e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 agosto 2018.

Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro

MUSUMECI
IPPOLITO

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 78:

"Istituzione della Giornata regionale del ricordo e della legalità e del Forum permanente contro la mafia e la criminalità organizzata".

Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 10 gennaio 2018 ai sensi dell'articolo 136 bis del Regolamento interno.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 4 del 23 gennaio 2018, n. 5 del 30 gennaio 2018, n. 9 del 20 febbraio 2018, n. 29 del 17 luglio 2018 e n. 30 del 18 luglio 2018.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 30 del 18 luglio 2018.

Relatore: Matteo Mangiacavallo,

Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 60 del 7 agosto 2018.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 60 del 7 agosto 2018.

(2018.33.2088)088

LEGGE 9 agosto 2018, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2018, n. 8. Norma transitoria in materia di gestione commissariale degli enti di area vasta.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.

Norma transitoria in materia di gestione commissariale degli enti di area vasta

1. Gli articoli 17, 22 commi 3 e 4, 23 e 82 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 sono abrogati.

2. All'articolo 20 della legge regionale n. 8/2018, dopo le parole "con procedure ad evidenza pubblica", sono soppresse le parole "per un periodo non superiore a cinquanta anni".

3. All'articolo 4 della legge regionale n. 8/2018 i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Nell'albo dei dipendenti delle società in liquidazione di cui all'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni devono essere iscritti anche i dipendenti delle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale poste in liquidazione successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

2. Al personale iscritto all'albo di cui all'articolo 64 della legge regionale n. 21/2014 e successive modifiche ed integrazioni trova applicazione fino al 31 dicembre 2018 il principio contenuto nell'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo il quale le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo dagli elenchi del personale fuoriuscito dalle altre società per la totalità delle assunzioni."

4. L'articolo 51 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"Art. 51. *Norma transitoria in materia di gestione commissariale degli enti di area vasta* - 1. Nelle more dell'insediamento degli organi dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, le funzioni dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani continuano ad essere svolte da commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni."



Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 agosto 2018.

Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica
Assessore regionale per l'economia

MUSUMECI
GRASSO
ARMAO

N.B. - LE NOTE ALLA LEGGE SARANNO PUBBLICATE SUCCESSIVAMENTE.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 78:

"Istituzione della Giornata regionale del ricordo e della legalità e del Forum permanente contro la mafia e la criminalità organizzata".

Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 10 gennaio 2018 ai sensi dell'articolo 136 bis del Regolamento interno.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 4 del 23 gennaio 2018, n. 5 del 30 gennaio 2018, n. 9 del 20 febbraio 2018, n. 29 del 17 luglio 2018 e n. 30 del 18 luglio 2018.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 30 del 18 luglio 2018.

Relatore: Matteo Mangiacavallo.

Emendamento aggiuntivo A1 a firma del Governo presentato al ddl n. 78/A.

Disposizione stralciata nella seduta d'Aula n. 60 del 7 agosto 2018 (ddl n. 78/A Stralcio).

Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 60 del 7 agosto 2018.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 60 del 7 agosto 2018.

(2018.33.2089)083

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 25 luglio 2018.

Anticipo delle operazioni di raccolta delle uve destinate alla vinificazione della Cultivar Pinot grigio - Campagna 2018/2019.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA,
LO SVILUPPO RURALE E LA PESCA MEDITERRANEA

Visto lo Statuto della Regione ed, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 14;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, modificato con D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218 - Esercizio nella Regione siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 643/AREA 1^/SG del 29 novembre 2017, con il quale si è proceduto alla nomina del dott. Edgardo Bandiera ad Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 47 del 13 febbraio 2018 e il D.P. n. 696 del 16 febbraio 2018, con il quale è stato conferito al dr. Carmelo Frittitta l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura;

Visto il reg. UE n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti CEE n. 922/72, CEE n. 234/79, CE n. 1037/2001 e CE n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento CE n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, che reca modalità di applicazione relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che prevede, tra l'altro, disposizioni riguardo all'eliminazione dei sottoprodotti (art. 22 e 23);

Visto il regolamento CE n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009, che reca alcune modalità di applicazione del regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il D.M. del MIPAF 19 dicembre 2000 "Modalità di applicazione del divieto di vinificazione delle uve da tavola e per la vinificazione delle uve di cui all'art. 28, par. 1, regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio";

Visti gli articoli 10, 39, comma 4, e 89 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino";

Visto il decreto ministeriale n. 5396 del 27 novembre 2008, recante le disposizioni di attuazione dei regolamenti CE n. 479/2008 del Consiglio e CE n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto il decreto ministeriale n. 7407 del 4 agosto 2010, che modifica l'art. 5 del decreto ministeriale n. 5396,

recante ulteriori disposizioni applicative dell'utilizzo dei sottoprodotti derivanti dai processi di vinificazione;

Vista la nota trasmessa dal Consorzio di tutela Vini DOC Sicilia, datata 18 luglio 2018, che rappresenta che a causa dell'andamento climatico delle ultime settimane si prevede un anticipo del processo di maturazione delle uve, in particolar modo della Cultivar Pinot grigio, nell'intero territorio regionale, e con la quale si richiede un anticipo dell'avvio del periodo vendemmiale di almeno 7 gg., ovvero a partire dal 24 luglio 2018;

Vista la richiesta avanzata dalla Cantina Sociale Settesoli, datata 18 luglio 2018, con la quale, in virtù di precise esigenze agronomiche e qualitative legate alle particolari condizioni climatiche verificatesi nelle ultime settimane, si richiede l'anticipo della data del periodo vendemmiale al 23 luglio 2018 per la Cultivar Pinot grigio;

Vista la richiesta avanzata dalla Cantina Sociale Europa, datata 20 luglio 2018, con la quale, in virtù di precise esigenze agronomiche e qualitative legate alle particolari condizioni climatiche verificatesi nelle ultime settimane, si richiede l'anticipo della data del periodo vendemmiale al 23 luglio 2018 per la Cultivar Pinot grigio;

Considerate le superiori richieste e le verificate condizioni climatiche che hanno determinato il raggiungimento di un elevato grado di maturazione della varietà Pinot grigio in tutto il territorio regionale;

Vista la nota prot. n. 45607 del 24 luglio 2018, con la quale, considerate anche le disposizioni sopra richiamate di cui agli articoli 10, 39, comma 4, e 89 della legge 12 dicembre 2016 n. 238, si comunica, nel rispetto del principio di leale collaborazione fra Stato e Regione, al Ministero delle politiche agricole e forestali, l'intendimento di voler procedere all'emanazione di un provvedimento finalizzato all'anticipo della data del periodo vendemmiale, per la Cultivar Pinot grigio e per l'intero territorio regionale, a far data dalla pubblicazione del provvedimento medesimo;

Visto il nulla osta del Ministero delle politiche agricole e forestali all'emanazione del predetto provvedimento finalizzato all'anticipo della data del periodo vendemmiale, per la Cultivar Pinot grigio e per l'intero territorio regionale, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 45972 del 25 luglio 2018;

Sentite, mediante consultazione telematica, le organizzazioni di categoria Confagricoltura, Coldiretti e Confederazione Italiana Agricoltori (CIA), ed acquisito il parere favorevole delle medesime relativamente all'anticipo della data del periodo vendemmiale 2018 per la Cultivar Pinot grigio;

Ritenuto, per le motivazioni espresse nelle richieste di cui sopra avanzate dal Consorzio di tutela Vini DOC Sicilia, dalla Cantina Sociale Settesoli e dalla Cantina Sociale Europa, di dovere autorizzare l'anticipo del periodo della raccolta delle uve, limitatamente alla Cultivar Pinot grigio e per l'intero territorio regionale, a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, limitatamente alla

Campagna 2018/2019, le operazioni di raccolta delle uve destinate alla vinificazione della Cultivar Pinot grigio, possono aver inizio, nell'intero territorio regionale, a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Art. 2

Fatto salvo quanto disposto all'art. 1 del presente decreto, per la disciplina organica relativa alla coltivazione della vite, della produzione e del commercio del vino, si rimanda alle disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 2016, n. 238.

Il presente decreto sarà inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e entrerà in vigore dalla data di pubblicazione per esteso nel sito *web* istituzionale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Palermo, 25 luglio 2018.

BANDIERA

(2018.31.1984)003

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 29 maggio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Assortaggi, con sede in Vittoria, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il verbale di mancata revisione effettuato nei confronti della cooperativa Assortaggi, con sede in Vittoria (RG), redatto dal revisore incaricato da Confcooperative recante la proposta del provvedimento di Gestione commissariale;

Considerato che dall'esame della documentazione in possesso di questo Ufficio, si evince che sussistono i presupposti per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 *terdecies* del codice civile;

Vista la nota del 17 maggio 2017 n. 27790, con la quale si è provveduto a comunicare alla cooperativa l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 *terdecies* del codice civile;

Considerato che occorre procedere alla designazione di un commissario liquidatore;

Visto il promemoria prot. n. 2327 del 17 gennaio 2018 del Servizio ispettivo e vigilanza cooperative, con il quale è stata richiesta all'Assessore la designazione di un nominativo;

Vista la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria l'avv. Giardina Lorenza;

Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Assortaggi, con sede in Vittoria, c.f. 01182840882, è messa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 *terdecies* del codice civile.

Art. 2

L'avv. Giardina Lorenza, nata a Catania il 20 novembre 1956, è nominata, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa Assortaggi, con sede in Vittoria (RG), con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi spettanti compatibilmente con le disponibilità presenti sul capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Con successivo provvedimento si disporrà l'impegno della somma necessaria, su presentazione di fattura e della nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo della cooperativa di cui all'art. 1.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato per intero nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 29 maggio 2018.

TURANO

(2018.30.1947)041

DECRETO 26 luglio 2018.

Modifica del decreto 10 luglio 2018, concernente approvazione dell'elenco delle operazioni non ammesse di cui all'Avviso pubblico relativo all'azione 3.5.1-2 del PO FESR Sicilia 2014/2020 "Aiuti alle imprese in fase di avviamento - Procedura valutativa a sportello - Regolamento UE n. 1407/2013 «De Minimis».

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e della occupazione" e che abroga il regolamento CE n. 1080/2006;

Visto il regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «De Minimis»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 10 novembre 2015, di adozione definitiva del PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione europea con decisione C (2015) 5904 del 17 agosto 2015;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 70 del 23 febbraio 2017, con la quale è stato adottato il documento di Programmazione attuativa 2016/2018;

Visto la deliberazione della Giunta regionale n. 75 del 23 febbraio 2017, con la quale è stato approvato il documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del PO FESR Sicilia 2014/2020";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 15 marzo 2017, con la quale è stata approvata la base giuridica dell'aiuto;

Visto l'art. 49, comma 1, della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015, recante "Norme di armonizzazione, contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione";

Visto il D.D.G. n. 1235/3S del 31 maggio 2017 approvativo del bando al quale, per mero errore, è stato allegato l'avviso relativo all'azione 3.5.1-2 del PO FESR 2014/2020 contenente refusi;

Visto il D.D.G. n. 1443/3S del 23 giugno 2017, con il quale l'avviso 3.5.1-02 è stato approvato nella sua versione originale e corretta;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 103 del 6 marzo 2017, con la quale è stato approvato il Manuale per l'attuazione del PO FESR 2014/2020;

Vista la nota prot. n. 0022151 del 7 dicembre 2017 del Dipartimento programmazione, con la quale è stata condivisa l'opportunità di procedere a scaglioni e fino all'esaurimento della dotazione finanziaria disponibile per gli avvisi per i quali è prevista la procedura di valutazione a sportello, opportunità quest'ultima prospettata dal Dipartimento attività produttive con nota prot. n. 66892 del 28 novembre 2017;

Viste le note del dirigente generale pro tempore prot. n. 763 del 9 gennaio 2018 e n. 3982 del 24 gennaio 2018, che modifica ed integra la precedente, con le quali viene disposto di procedere a scaglioni nell'istruttoria delle istanze al fine di snellire la procedura di valutazione da parte della commissione;

Vista la nota prot. n. 16947 del 30 marzo 2018, con la quale il dirigente generale, nel condividere la necessità di snellire le procedure per l'attuazione della spesa, dispone di procedere ad effettuare la verifica delle istanze a blocchi e trasmetterle successivamente in commissione, nonché di adottare i decreti con i quali sono approvati gli elenchi provvisori parziali delle operazioni ammesse finanziabili e non finanziabili, nonché delle operazioni non ammesse e delle relative motivazioni;

Visto il D.D.G. n. 593/3S del 18 aprile 2018, con il quale è stato approvato l'elenco parziale delle prime 91 istanze ammesse su 130 per la valutazione della commissione ed è stato, altresì, previsto che le imprese non ricomprese nel predetto elenco parziale perché non ammissibili avrebbero ricevuto apposita comunicazione con le dovute motivazioni;

Visto il D.D.G. n. 823/3S del 29 maggio 2018, con il quale si è reso necessario modificare l'elenco parziale

delle prime istanze ammesse su 130 per la valutazione della commissione;

Vista la nota n. 28471 del 22 maggio 2018, notificata il 23 maggio 2018, con la quale è stato comunicato, alla società Italia excellence s.r.l. di Palermo, che l'istanza presentata non può essere ammessa a contributo perché da visura, del 24 gennaio 2018, non risultavano depositati i bilanci 2015 e 2016 come previsto al punto 4.4, lett. b), del bando ed è stato, altresì, comunicato che, ai sensi dell'art. 10 *bis* della legge n. 241/1990, recepita dall'art. 11 *bis* della legge regionale n. 10/1991 si sarebbero potute presentare, entro 10 giorni dal ricevimento, osservazioni;

Visto il D.D.G. n. 1061/3S del 10 luglio 2018, con il quale è stato approvato l'elenco delle operazioni non ammesse contenute nella tabella allegata allo stesso decreto con le motivazioni in essa riportate che contiene anche la società Italia excellence s.r.l., con sede a Palermo (numero progetto 09PA4638900573), non ammessa perché da visura, del 24 gennaio 2018, non risultavano depositati i bilanci 2015 e 2016 come previsto al punto 4.4, lett. b), del bando;

Vista la nota n. 38735 del 12 luglio 2018, consegnata con pec del 13 luglio 2018 alle ore 09:25:08, con la quale è stato notificato alla suddetta società il D.D.G. n. 1061/3S del 10 luglio 2018;

Vista la pec del 13 luglio 2018 delle ore 11:25:13, con la quale la società ha inviato i file dei bilanci 2015 e 2016, delle ricevute di deposito dei bilanci 2015 e 2016 e del verbale di approvazione del bilancio 2016, dall'esame dei quali si evince che i 2 bilanci sono stati approvati e depositati nel 2018, comunque dopo la presentazione dell'istanza;

Ritenuto di dovere modificare il D.D.G. n. 1061/3S del 10 luglio 2018 soltanto con riferimento alle motivazioni di non ammissione dell'istanza presentata dalla società Italia excellence s.r.l.;

Decreta:

Art. 1

Per quanto sopra esposto, il D.D.G. n. 1061/3S del 10 luglio 2018, limitatamente alle motivazioni di non ammissione all'istanza presentata dalla società Italia excellence s.r.l., con sede a Palermo, è così modificato: i bilanci 2015 e 2016, alla data di presentazione dell'istanza (29 settembre 2017), non risultavano né approvati né depositati (v. punto 4.4, lett. b), del bando).

Art. 2

Ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, così come modificato dall'art. 18 della legge n. 9 del 7 maggio 2015, il presente provvedimento verrà pubblicato nel sito di questo Dipartimento.

Sarà inoltre pubblicato nel sito istituzionale del PO FESR Sicilia, nei siti istituzionali e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 3

Avverso il presente decreto è possibile proporre ricorso entro 60 giorni al T.A.R. e 120 giorni al Presidente della Regione dalla data di notifica

Palermo, 26 luglio 2018.

GRECO

2018.31.2016)129

DECRETO 1 agosto 2018.

Avviso relativo all'azione 3.5.1-02 del PO FESR 2014-2020 Aiuti alle imprese in fase di avviamento - Procedura valutativa a sportello - Regolamento UE n. 1407/2013 "De Minimis" - Esclusione di un'impresa dalla concessione del contributo.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e della occupazione" e che abroga il regolamento CE n. 1080/2006;

Visto il regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «De Minimis»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 10 novembre 2015, di adozione definitiva del PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione europea con decisione C (2015) 5904 del 17 agosto 2015;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 70 del 23 febbraio 2017, con la quale è stato adottato il documento di Programmazione attuativa 2016/2018;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 75 del 23 febbraio 2017, con la quale è stato approvato il documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del PO FESR Sicilia 2014/2020" ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 15 marzo 2017, con la quale è stata approvata la base giuridica dell'aiuto;

Visto l'art. 49, comma 1, della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015, recante "Norme di armonizzazione, contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione";

Visto il D.D.G. n. 1235/35 del 31 maggio 2017 approvativo del bando al quale, per mero errore, è stato allegato l'avviso relativo all'azione 3.5.1-2 del PO FESR 2014/2020 contenente refusi;

Visto il D.D.G. n. 1443/35 del 23 giugno 2017, con il quale l'avviso 3.5.1-02 è stato approvato nella sua versione originale e corretta;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 103 del 6 marzo 2017, con la quale è stato approvato il Manuale per l'attuazione del PO FESR 2014/2020;

Vista la nota prot. n. 22151 del 7 dicembre 2017 del Dipartimento programmazione, con la quale è stata condivisa l'opportunità di procedere a scaglioni e fino all'esaurimento della dotazione finanziaria disponibile per gli avvisi per i quali è prevista la procedura di valutazione a sportello, opportunità quest'ultima prospettata dal

Dipartimento attività produttive con nota prot. n. 66892 del 28 novembre 2017;

Viste le note del dirigente generale pro tempore prot. n. 763 del 9 gennaio 2018 e n. 3982 del 24 gennaio 2018, che modifica ed integra la precedente, con le quali viene disposto di procedere a scaglioni nell'istruttoria delle istanze al fine di snellire la procedura di valutazione da parte della commissione;

Vista la nota prot. n. 16947 del 30 marzo 2018, con la quale il dirigente generale, nel condividere la necessità di snellire le procedure per l'attuazione della spesa, dispone di procedere ad effettuare la verifica delle istanze a blocchi e trasmetterle successivamente in commissione, nonché di adottare i decreti con i quali sono approvati gli elenchi provvisori parziali delle operazioni ammesse finanziabili e non finanziabili, nonché delle operazioni non ammesse e delle relative motivazioni;

Visto il D.D.G. n. 593/3S del 18 aprile 2018, con il quale è stato approvato l'elenco parziale delle prime 91 istanze ammesse su 130 per la valutazione della commissione ed è stato, altresì, previsto che le imprese non ricomprese nel predetto elenco parziale perché non ammissibili avrebbero ricevuto apposita comunicazione con le dovute motivazioni;

Visto il D.D.G. n. 823/3S del 29 maggio 2018, con il quale si è reso necessario modificare l'elenco parziale delle prime istanze ammesse su 130 per la valutazione della commissione;

Vista la nota n. 28460 del 22 maggio 2018, con la quale è stato comunicato, allo studio legale Fazzino & associati di Siracusa, che l'istanza presentata, con numero di progetto 96910101185, non può essere ammessa a contributo perché non è stata allegata l'attestazione di capacità economico-finanziaria rilasciata da un Istituto di credito, così come previsto al punto 2.2, comma 1, lett. c), dell'avviso e come dalla modulistica allegata allo stesso ed è stato, altresì, comunicato che, ai sensi dell'art. 10 *bis* della legge n. 241/1990, recepita dall'art. 11 *bis* della legge regionale n. 10/1991 si sarebbero potute presentare, entro 10 giorni dal ricevimento, osservazioni;

Vista la lettera del 30 maggio 2018, pervenuta con pec del 31 maggio 2018, con la quale l'avv. Salvatore Fazzino, legale rappresentante dell'impresa, trasmette una attestazione bancaria, datata 14 settembre 2017, rilasciata da Fideuram - Intesa Sanpaolo private banking, firmata digitalmente dall'avvocato Fazzino in data 28 settembre 2017 alle ore 15:02:23 che, a suo dire, doveva essere contenuta nel cd inviato e, per tale motivo, chiede un accesso agli atti;

Visto il verbale di accesso agli atti prot. n. 32092 dell'11 giugno 2018, dal quale si rileva l'avvenuta presa d'atto, da parte dell'avv. Fazzino, della mancanza, nel cd a suo tempo inviato, dell'attestazione bancaria;

Rilevato che, in sede di accesso agli atti, l'avvocato Fazzino esibisce però una attestazione bancaria datata 18 settembre 2017 e non 14 settembre 2017, nulla riferendo sul fatto di essere in possesso di 2 attestazioni bancarie (v. infra);

Vista la lettera del 15 giugno 2018, pervenuta con pec. del 18 giugno 2018, con la quale l'avv. Fazzino, tra l'altro, continua a far riferimento ad una attestazione bancaria rilasciata in data 18 settembre 2017;

Vista la nota n. 34045 del 21 giugno 2018, con la quale è stato richiesto all'avv. Fazzino il motivo per cui, nella lettera del 15 giugno 2018, avesse indicato, come data di rila-

scio dell'attestazione bancaria quella del 18 settembre 2017 e non quella del 14 settembre 2017;

Vista la pec del 28 giugno 2018, con la quale, l'avv. Fazzino, fa presente di essere in possesso di due attestazioni bancarie, di cui una, quella del 14 settembre 2017, fa riferimento "alla sola misura 3.5.1.1", mentre, quella del 18 settembre 2017 (che non trasmette), è stata integrata con l'aggiunta della "misura 3.5.1.2", precisando che la differenza tra i due certificati "è solo l'oggetto della misura";

Vista la nota n. 36989 del 5 luglio 2018, con la quale viene richiesto l'invio della copia dell'attestazione bancaria rilasciata in data 18 settembre 2017 e di chiarire perchè la ditta, con la lettera del 30 maggio 2018, ha inviato l'attestazione bancaria (firmata digitalmente) rilasciata il 14 settembre 2017 e non quella del 18 settembre 2017 e perchè, in sede di verbale di accesso agli atti, non è stata rappresentata l'esistenza delle due attestazioni bancarie;

Vista la pec del 9 luglio 2018, con la quale, l'avvocato Fazzino, trasmette la copia dell'attestazione bancaria del 18 settembre 2017, ribadisce che la sola differenza tra le due attestazioni è che la seconda contiene anche l'indicazione della misura 3.5.1.2 e fa presente che in sede di accesso agli atti non ha fatto riferimento alle 2 attestazioni per "una dimenticanza, che per altro non ha alcuna valenza dal punto di vista amministrativo in quanto entrambe riportano che lo studio ha la capacità finanziaria per sostenere il progetto", nulla riferendo sul fatto che in data 28 settembre 2017 ha firmato digitalmente l'attestazione del 14 settembre 2017 (che a suo dire sarebbe non completa perchè contiene la sola indicazione della misura 3.5.1.1 e che quindi, non sarebbe dovuta essere allegata al CD) e non quella datata 18 settembre 2017, di cui, al 28 settembre 2017, era già in possesso;

Rilevato che, in realtà, fra le due attestazioni bancarie vi sono anche altre differenze: in quella del 14 settembre 2017, il sottoscrittore, il sig. Di Marco Luca Cinturio, dice di essere il legale rappresentante dell'agenzia di Milano, corso di Porta Romana, 16, mentre il luogo di rilascio è Napoli e il timbro è quello di Fideuram S.p.A., piazza Dei Martiri, 58 Napoli; in quella del 18 settembre 2017 il sottoscrittore, sempre il sig. Di Marco Luca Cinturio, dice di essere il direttore della filiale di Napoli, piazza dei Martiri, 58, il luogo di rilascio è Napoli e il timbro è quello di Fideuram S.p.A., piazza Dei Martiri, 58 Napoli e che, inoltre, dall'esame dell'istanza presentata in data 29 settembre 2017 e firmata digitalmente nella stessa data, a pag. 14, lo studio legale Fazzino & associati annota di presentare una lettera di attestazione bancaria fornita dalla filiale di Siracusa di banca Fideuram S.p.A. - Intesa Sanpaolo private banking, e non dalla filiale di Napoli;

Ritenuto di non dover accogliere le osservazioni presentate dalla ditta in quanto reputate contraddittorie ed illogiche: all'istanza non è stata allegata l'attestazione bancaria; lo studio legale risulta in possesso di 2 attestazioni bancarie, una datata 14 settembre 2017 e l'altra datata 18

settembre 2017; nel cd, come fatto presente dalla ditta nella lettera del 30 maggio 2018, si sarebbe dovuta trovare quella del 14 settembre 2017, firmata digitalmente il 28 settembre 2017, che, su ammissione della stessa ditta, sarebbe stata non completa e quindi da non inserire; dell'attestazione bancaria del 18 settembre 2017 questa amministrazione ne è venuta a conoscenza solo in sede di istruttoria della documentazione a seguito dell'accesso agli atti e solo dopo apposita richiesta; attestazione bancaria del 18 settembre 2017 che, risultando quella completa, sempre su ammissione della ditta, sarebbe dovuta essere stata firmata digitalmente ed allegata al CD alla data del 28 settembre 2017, essendo datata 18 settembre 2017 ed essendo già in possesso della ditta; che le differenze fra le 2 attestazioni, come sostiene la ditta in sede di replica, non sono solamente le indicazioni delle numerazioni relative alle misure. In più, dall'esame dell'istanza, presentata in data 29 settembre 2017 e firmata digitalmente nella stessa data, a pag. 14, lo studio legale annota di presentare una lettera di attestazione bancaria fornita dalla filiale di Siracusa di banca Fideuram S.p.A. - Intesa Sanpaolo private banking, e non da quella fornita dalla filiale di Napoli di cui, a quella data, era già in possesso;

Decreta:

Art. 1

Per quanto sopra esposto, l'istanza presentata dallo studio legale Fazzino & associati di Siracusa, con numero di progetto 96910101185, non può essere ammessa a contributo perchè non è stata allegata l'attestazione di capacità economico-finanziaria rilasciata da un Istituto di credito, così come previsto al punto 2.2, comma 1, lett. c), dell'avviso e come dalla modulistica allegata allo stesso avviso e le osservazioni presentate non vengono accolte.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, così come modificato dall'art. 18 della legge n. 9 del 7 maggio 2015, il presente provvedimento verrà pubblicato nel sito di questo Dipartimento. Sarà inoltre pubblicato nel sito istituzionale del PO FESR Sicilia, nei siti istituzionali e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 3

Avverso il presente decreto è possibile proporre ricorso entro 60 giorni al T.A.R. e 120 giorni al Presidente della Regione dalla data di notifica.

Palermo, 1 agosto 2018.

GRECO

(2018.32.2055)129

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DECRETO 6 luglio 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2018 e 2020.**IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE**

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il comma 11 bis dell'articolo 1, che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni compensative di cassa;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed in particolare dal comma 7 con il quale tra l'altro si dispone, ai sensi dell'articolo 51, comma 10, del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii, che per l'esercizio finanziario 2015, continuano a trovare applicazione, con riferimento all'Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del D.Lgs n. 118/2011 2011, n. 118 e ss.mm.ii e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;

VISTO il D.P.Reg. n. 699 del 16/02/2018 con il quale, in attuazione della Deliberazione di Giunta regionale n.50 del 13.02.2018 è stato conferito all'Avv. Giovanni Bologna l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioniere Generale della Regione;

VISTA la legge regionale 08 maggio 2018, n. 9, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2018 e per il triennio 2018-2020;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 11 maggio 2018, n. 195 con cui si approva il "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2018-2020" e il "Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2018 e per il triennio 2018-2020";

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recente, tra l'altro, disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il Regolamento (CE)n. 1083/2006 del consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n.1080/2006;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015 che approva programma operativo regionale "Sicilia" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Sicilia in Italia;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 27 luglio 2016 concernente "la ripartizione delle risorse del programma per Centri di Responsabilità e obiettivi tematici-Approvazione";

VISTA la nota n. 44444 del 8.06.2018 con cui il Servizio 3 Gestione degli Investimenti del Dipartimento regionale per la Pianificazione Strategica ha richiesto variazione di cassa per il capitolo 812418 per l'importo di euro 1.371.254,33;

VISTA la nota n. 29638 del 15.06.2018 con cui la Ragioneria centrale Salute ha trasmesso la sopra citata nota dipartimentale esprimendo parere favorevole;

VISTA la nota n. 64938 del 7 agosto 2017, integrata con nota n. 71945 del 15 settembre 2017, con la quale il Servizio 3 "Gestione degli Investimenti" del Dipartimento regionale Pianificazione Strategica - Assessorato Regionale Salute chiede l'iscrizione nel bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020 rispettivamente di €. 3.000.000,00 per l'anno 2018, €.4.916.067,79 per l'anno 2019 ed €. 4.500.000,00 per l'anno 2020;

CONSIDERATO che con DD. n. 2015 del 24 ottobre 2017 la Ragioneria Generale della Regione ha provveduto a iscrivere nel bilancio della Regione le somme relative solo per le annualità 2018 e 2019 mentre per il 2020 non si è provveduto all'iscrizione in quanto in attesa di approvazione del bilancio di previsione 2018-2020;

TENUTO CONTO delle percentuali di cofinanziamento della nuova Programmazione (FSE – FESR) pari al 75% per la quota UE, al 17,5% per la quota Stato e al 7,5% per la quota Regione;

CONSIDERATO che le somme in questione risultano accertate sul capitolo 5020 con il DDG n. 726 del 30/12/2015 e sul capitolo 5019 con il DDG n. 727 del 30/12/2015;

RITENUTO quindi di procedere all'iscrizione dell'annualità 2020 pari a €. 4.500.000,00 così come specificato in tabella:

PO – FESR 2014-2020

Cofinanziamento %	Annualità 2020	
UE 75%	3.375.000,00	5019
STATO 17,50%	787.500,00	5020
REGIONE 7,5%	337.500,00	613950
TOTALE ANNO	4.500.000,00	

RAVVISATA pertanto la necessità, di iscrivere in aumento al capitolo di spesa 812418 le somme ivi indicate mediante:

- iscrizione in entrata sul capitolo **5019** "Assegnazioni dell'Unione Europea per la realizzazione del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020." dell'importo di euro 3.375.000,00 nell'esercizio 2020;
- iscrizione in entrata sul capitolo **5020** "Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020." dell'importo di euro 787.500,00 nell'esercizio 2020;
- prelevamento dal capitolo **613950** del complessivo importo di euro 337.500,00 nell'esercizio 2020 (cofinanziamento reg.le FESR);

RITENUTO di iscrivere altresì, in aumento della dotazione di cassa per l'anno 2018 nel capitolo 812418 l'importo di euro 1.371.254,33 con la contemporanea riduzione di pari importo dal capitolo 215710 (Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa) per l'esercizio 2018;

D E C R E T A**Art. 1**

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2018 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui alla Delibera della Giunta Regionale del 11 maggio 2018, n. 195 sono introdotte le seguenti variazioni esclusivamente in termini di cassa:

ESERCIZIO 2018	COMPETENZA	CASSA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE Missione 20 - Fondi e accantonamenti Programma 3 - Altri Fondi Titolo 1 - Spese correnti Macroaggregato 1.10 - Altre spese correnti		
Missione 20 - Programma 3		- 1.371.254,33
di cui al capitolo		
215710 Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa		- 1.371.254,33
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE DIPARTIMENTO REGIONALE PIANIFICAZIONE STRATEGICA Missione 13 - Tutela della salute Programma 8 - Politica regionale unitaria per la tutela della salute Titolo 2 - Spese in conto capitale Macroaggregato 2.03 - Contributi agli investimenti		
Missione 13 - Programma 8		+ 1.371.254,33
di cui al capitolo		
812418 Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali per la realizzazione degli interventi previsti nell'Asse 9 - OT9 - Obiettivo Specifico 9.3 - Azione 9.3.8 del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020. R. CEE 1301/2013, R. CEE 1303/2013, Dec. CE 5904/2015 (Codici: : U.2.03.01.02.000 - V - Rif. Cap. entrata 5019-5020)		+ 1.371.254,33

Art. 2

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2020 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui alla Delibera della Giunta Regionale del 11 maggio 2018, n. 195 sono introdotte le seguenti variazioni, esclusivamente in termini di competenza:

ESERCIZIO 2020	COMPETENZA
ENTRATA	
ASSESSORATO REGIONALE PRESIDENZA DELLA REGIONE	
Dipartimento regionale Programmazione	
TITOLO 4 – Entrate in conto capitale	
TIPOLOGIA 200 – Contributi agli investimenti	+ 4.162.500,00
Categoria 1 – Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	+ 787.500,00
Capitolo 5020	+ 787.500,00
Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020.	
Categoria 5 – Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	+ 3.375.000,00
Capitolo 5019	+ 3.375.000,00
Assegnazioni dell'Unione Europea per la realizzazione del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020.	
SPESA	
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA	
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione	
MISSIONE 20 – Fondi e Accantonamenti	
PROGRAMMA 3 – Altri fondi	- 337.500,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	
MacroAggregato 2.05– Altre spese in conto capitale	
Capitolo 613950	- 337.500,00
Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del Programma operativo Regionale Sicilia 2014-2020, comprensivo della quota vincolata del risultato di amministrazione, ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni.	
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE	
Dipartimento regionale Pianificazione Strategica	
MISSIONE 13 – Tutela della salute	
PROGRAMMA 8 – Politica regionale unitaria per la tutela della salute	+ 4.500.000,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	
MacroAggregato 2.03 – Contributi agli investimenti	
Capitolo 812418	+ 4.500.000,00
Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali per la realizzazione degli interventi previsti nell'Asse 9 – OT9 - Obiettivo Specifico 9.3 - Azione 9.3.8 del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020. R. CEE 1301/2013, R. CEE 1303/2013, Dec. CE 5904/2015 (Codici: : U.2.03.01.02.000 – V – Rif. Cap. entrata 5019-5020)	

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito della Regione Siciliana ai sensi del comma 5 dell'articolo 68 della Legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e successive modifiche ed integrazioni.

Palermo, 6 luglio 2017.

BOLOGNA

(2018.30.1895)017

DECRETO 13 luglio 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
- VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 8, comma 1;
- VISTA la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 36 della medesima;
- VISTO l'articolo 88 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 con cui viene istituito nel bilancio della Regione un fondo per far fronte a cofinanziamenti regionali;
- VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42", e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed in particolare dal comma 7 con il quale tra l'altro si dispone, ai sensi dell'articolo 51, comma 10, del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii, che per l'esercizio finanziario 2015, continuano a trovare applicazione, con riferimento all'Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
- VISTO l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del D.Lgs n. 118/2011 2011, n. 118 e ss.mm.ii e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;
- VISTO il decreto legislativo n. 502/92, art. 12, comma 2, lett. b) che prevede il finanziamento a carico del Ministero della Sanità di iniziative previste da leggi nazionali o dal piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse a rilievo interregionale o nazionale per ricerche e sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie;
- VISTO il comma 5 dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa;
- VISTA la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9, che approva il Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020;
- VISTA la delibera della Giunta Regionale dell'11 maggio 2018, n. 195 con cui si approva il "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2018-2020" e il "Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2018 e per il triennio 2018-2020";
- VISTO il D.P.Reg. n. 699 del 16/02/2018 con il quale, in attuazione della Deliberazione di Giunta regionale n.50 del 13.02.2018 è stato conferito all'Avv. Giovanni Bologna l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioniere Generale della Regione;
- VISTA l'Intesa del 21 settembre 2017 con la quale la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha approvato il Programma Nazionale della Ricerca Sanitaria 2017/2019 corredato dallo schema del Bando per il triennio di riferimento;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 239 del 28/6/2018 con la quale si autorizza l'utilizzo del fondo destinato ai cofinanziamenti regionali di interventi a valere sul fondo di cui all'art. 88, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2;
- VISTA la nota n. 2791 del 12 giugno 2018 con la quale l'Assessore pro- tempore dell'Assessorato Economia ha inoltrato le suindicate richieste alla Segreteria della Giunta Regionale per l'autorizzazione all'utilizzo del Fondo (capitolo 613924) istituito nel Bilancio della Regione in attuazione dell'articolo 88 della Legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, destinato al cofinanziamento regionale per far fronte agli oneri a carico della Regione di cui sopra;
- VISTE le note nn. 86399 del 13 novembre 2017 e 27116 del 4 aprile 2018 con le quali il Servizio 3 del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico - Assessorato della Salute chiede l'autorizzazione all'utilizzo

del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 88 della legge regionale n. 2/2002 per l'attuazione della tematica 3 "Nuovi approcci metodologici e valutativi al paziente terminale" per un importo complessivo di €. 300.000,00 da ripartire nel modo seguente: per l'anno 2018 €. 150.000,00 (pari al 50% dell'importo complessivo), per l'anno 2019 €. 90.000,00 (pari al 30% dell'importo complessivo) e per l'anno 2020 €. 60.000,00 (pari al 20% dell'importo complessivo);

VISTA la nota prot. n. 17638 del 10/04/2018 con la quale la Ragioneria Centrale competente trasmette la suindicata nota; RAVVISATA, per quanto precede, la necessità di iscriverne, in termini di competenza e di cassa, nel capitolo 417328 "Cofinanziamento di programmi speciali per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie", presso il Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, la somma complessiva di €.300.000,00 con la contemporanea riduzione di pari importo dal capitolo 613924; RITENUTO, per quanto in premessa specificato, di apportare al Bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2018, 2019 e 2020, le opportune variazioni;

D E C R E T A

Art. 1

Allo stato di previsione della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2018 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale n.195/2018 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di Patto di stabilità:

ESERCIZIO 2018	COMPETENZA E CASSA	
SPESA		
ASSESSORATO REGIONALE ECONOMIA		
DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO		
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE		
Missione 20 – Fondi ed accantonamenti		
Programma 3 – Altri Fondi		
Titolo 2 – Spese in conto capitale		
Macroaggregato 2.05 – Altre spese in conto capitale	- 150.000,00	- 150.000,00
Missione 20 – Programma 3	- 150.000,00	- 150.000,00
di cui al capitolo:		
613924 Fondo da utilizzarsi per i cofinanziamenti regionali	- 150.000,00	- 150.000,00
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE		
DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E		
OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO		
Missione 13 – Tutela della salute		
Programma 7- Ulteriori spese in materia sanitaria		
Titolo 1- Spese correnti		
Macroaggregato 1.04 – Trasferimenti correnti	+ 150.000,00	+ 150.000,00
Missione 13 – Programma 7	+ 150.000,00	+ 150.000,00
di cui al capitolo		
417328 Spese per il cofinanziamento di programmi speciali per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie.	+ 150.000,00	+ 150.000,00

Art. 2

Allo stato di previsione della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2019 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale n.195/2018 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di Patto di stabilità:

ESERCIZIO 2019		COMPETENZA E CASSA	
SPESA			
ASSESSORATO REGIONALE ECONOMIA			
DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO			
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE			
Missione 20 – Fondi ed accantonamenti			
Programma 3 – Altri Fondi			
Titolo 2 – Spese in conto capitale			
Macroaggregato 2.05 – Altre spese in conto capitale	- 90.000,00	- 90.000,00	
Missione 20 – Programma 3	- 90.000,00	- 90.000,00	
di cui al capitolo:			
613924 Fondo da utilizzarsi per i cofinanziamenti regionali	- 90.000,00	- 90.000,00	
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE			
DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E			
OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO			
Missione 13 – Tutela della salute			
Programma 7- Ulteriori spese in materia sanitaria			
Titolo 1- Spese correnti			
Macroaggregato 1.04 – Trasferimenti correnti	+ 90.000,00	+ 90.000,00	
Missione 13 – Programma 7	+ 90.000,00	+ 90.000,00	
di cui al capitolo:			
417328 Spese per il cofinanziamento di programmi speciali per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie.	+ 90.000,00	+ 90.000,00	

Art. 3

Allo stato di previsione della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2020 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale n.195/2018 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di Patto di stabilità:

ESERCIZIO 2020		COMPETENZA E CASSA	
SPESA			
ASSESSORATO REGIONALE ECONOMIA			
DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO			
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE			
Missione 20 – Fondi ed accantonamenti			
Programma 3 – Altri Fondi			
Titolo 2 – Spese in conto capitale			
Macroaggregato 2.05 – Altre spese in conto capitale	- 60.000,00	- 60.000,00	
Missione 20 – Programma 3	- 60.000,00	- 60.000,00	
di cui al capitolo:			
613924 Fondo da utilizzarsi per i cofinanziamenti regionali	- 60.000,00	- 60.000,00	
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE			
DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E			
OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO			
Missione 13 – Tutela della salute			
Programma 7- Ulteriori spese in materia sanitaria			
Titolo 1- Spese correnti			
Macroaggregato 1.04 – Trasferimenti correnti	+ 60.000,00	+ 60.000,00	
Missione 13 – Programma 7	+ 60.000,00	+ 60.000,00	

di cui al capitolo			
417328	Spese per il cofinanziamento di programmi speciali per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie.	+ 60.000,00	+ 60.000,00

Art.4

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, ai sensi del comma 5 dell'art. 68 della Legge regionale 21/2014, sul sito della Regione Siciliana e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni.

Palermo, 13 luglio 2018.

BOLOGNA

(2018.30.1898)017

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

DECRETO 16 luglio 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2018 e 2019.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42", e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare i commi 8, 9 e 11 dell'articolo 42 e il comma 4 dell'articolo 51;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed in particolare dal comma 7 con il quale tra l'altro si dispone, ai sensi dell'articolo 51, comma 10, del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii, che per l'esercizio finanziario 2015, continuano a trovare applicazione, con riferimento all'Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del D.Lgs n. 118/2011 2011, n. 118 e ss.mm.ii e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;

VISTA la legge regionale 08 maggio 2018, n. 9, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2018 e per il triennio 2018-2020;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 11 maggio 2018, n. 195 con cui si approva il "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2018-2020" e il "Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2018 e per il triennio 2018-2020";

VISTO il decreto della Ragioneria generale n. 1081 del 13.06.2018 con cui a seguito nota del Dipartimento Famiglia e Politiche sociali prot. n. 18908 del 29.05.2018, trasmessa con parere favorevole dalla Ragioneria centrale prot. n. 28114 del 07.06.2018, vengono disposte al bilancio della Regione le richieste variazioni, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 della L.R. n. 47/77, per l'iscrizione a valere sul capitolo 183356 della complessiva somma di euro 6.897.796,14, corrispondente alle economie realizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017 sul medesimo capitolo, da imputare in ragione di euro 3.157.992,43 nell'esercizio finanziario 2018 ed euro 3.739.803,71 nell'esercizio finanziario 2019, al fine di consentire la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse destinate agli Obiettivo di Servizio - Servizi di cura per gli anziani -, la cui conclusione delle attività è prevista il 31.12.2019;

VISTA la nota della Ragioneria Centrale competente prot.n. 32171 del 27.06.2018 con cui, a seguito del riesame della succitata richiesta oggetto delle variazioni disposte con il predetto decreto n. 1081/2018, si rappresenta quanto segue:

- con il Riaccertamento Ordinari dei residui attivi anno 2018 - D.G 186 del 28/04/2018 -, l'accertamento assunto per l'anno 2017 con il DRS 139 del 28.04.2017 per l'obiettivo "servizi di cura per anziani" viene ridotto a concorrenza della somma effettivamente impegnata nel correlato capitolo di spesa 183356 e conseguentemente eliminata la somma di euro 6.897.796,14,
- con DRS n. 126 dell'11.04.2018, il Dipartimento regionale Programmazione ha emesso un nuovo decreto di accertamento pluriennale per il succitato importo di euro 6.897.796,14, a valere sul capitolo di entrata 7487, imputando la somma di euro 3.157.992,43 nell'esercizio finanziario 2018 e di euro 3.739.803,71 nell'esercizio finanziario 2019,

pertanto, si chiede alla luce di quanto sopra esposto, la rettifica delle variazioni disposte con decreto della Ragioneria generale n. 1081 del 13.06.2018;

RAVVISATA la necessità per quanto esposto dalla Ragioneria Centrale competente con la succitata nota prot. n. 32171/2018, di dovere disporre l'annullamento del decreto della Ragioneria generale n. 1081 del 13.06.2018 e di apportare al bilancio della Regione le opportune variazioni per l'iscrizione a valere sul capitolo 183356 della somma complessiva di euro 6.897.796,14, di cui euro 3.157.992,43 nell'esercizio finanziario 2018 ed euro 3.739.803,71 nell'esercizio finanziario 2019, mediante iscrizione in entrata a valere sul capitolo 7487 dei predetti importi nei medesimi esercizi finanziari;

RITENUTO, per quanto sopra specificato, di apportare al Bilancio della Regione, per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, le opportune variazioni;

D E C R E T A

Art. 1

Il decreto della Ragioneria generale n. 1081 del 13.06.2018 è annullato.

Art. 2

Ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n.32, sono apportate al Bilancio della Regione le seguenti variazioni:

ESERCIZIO 2018	COMPETENZA	CASSA
ENTRATA		
PRESIDENZA DELLA REGIONE		
Dipartimento regionale della Programmazione		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	+ 3.157.992,43	+ 3.157.992,43
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	+ 3.157.992,43	+ 3.157.992,43
Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali		
Capitolo 7487	+ 3.157.992,43	+ 3.157.992,43
Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Coesione a titolarità regionale 2007-2013 e successive modifiche e integrazioni - obiettivi di servizio - trasferimenti correnti.		
SPESA		
ASSESSORATO REGIONALE FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO		
Dipartimento regionale Famiglia e Politiche Sociali		
MISSIONE 12 - Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia		
PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità	+ 3.157.992,43	+ 3.157.992,43
Titolo 1 - Spese correnti		
MacroAggregato 1.04 - Trasferimenti correnti	+ 3.157.992,43	+ 3.157.992,43
Capitolo 183356	+ 3.157.992,43	+ 3.157.992,43
Trasferimenti correnti a amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Coesione a titolarità regionale 2007-2013 e successive modifiche e integrazioni - Obiettivi di Servizio - "Servizi di cura per gli anziani"		

ESERCIZIO 2019	COMPETENZA
ENTRATA	
PRESIDENZA DELLA REGIONE	
Dipartimento regionale della Programmazione	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	+ 3.739.803,71
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	+ 3.739.803,71
Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali	

Capitolo 7487

+ 3.739.803,71

Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Coesione a titolarità regionale 2007-2013 e successive modifiche e integrazioni - obiettivi di servizio - trasferimenti correnti.

SPESA**ASSESSORATO REGIONALE FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO****Dipartimento regionale Famiglia e Politiche Sociali****MISSIONE** 12 – Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA** 2 – Interventi per la disabilità

+ 3.739.803,71

Titolo 1 – Spese correnti**MacroAggregato 1.04** – Trasferimenti correnti

+ 3.739.803,71

Capitolo 183356

+ 3.739.803,71

Trasferimenti correnti a amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Coesione a titolarità regionale 2007-2013 e successive modifiche e integrazioni - Obiettivi di Servizio - “Servizi di cura per gli anziani”

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 16 luglio 2018.

BOLOGNA

(2018.30.1896)017

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

DECRETO 16 luglio 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2018 e 2019.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 36 della medesima;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42", e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare i commi 8, 9 e 11 dell'articolo 42 e il comma 4 dell'articolo 51;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed in particolare dal comma 7 con il quale tra l'altro si dispone, ai sensi dell'articolo 51, comma 10, del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii, che per l'esercizio finanziario 2015, continuano a trovare applicazione, con riferimento all'Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;

VISTA la legge regionale 08 maggio 2018, n. 9, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2018 e per il triennio 2018-2020;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 11 maggio 2018, n. 195 con cui si approva il "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2018-2020" e il "Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2018 e per il triennio 2018-2020";

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali Comunitari per il periodo 2007/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento CE n.1828/2006 dell'8 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione del suddetto Regolamento CE n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 del Consiglio;

VISTA la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1 concernente: "Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000/2006 e 2007/2013";

VISTA la deliberazione della Giunta di Governo n. 60/2012 con la quale è stata approvata la Rimodulazione del P.O FESR 2007-2013 a seguito dell'applicazione del Piano di Azione e Coesione;

VISTA la deliberazione della Giunta di Governo n. 63/2013 con la quale è stata approvata la proposta di rimodulazione del P.O. FESR 2007-2013 a seguito dell'adesione della Regione Siciliana al Piano di Azione e Coesione (PAC) terza fase;

VISTO il Programma Operativo Regionale della Sicilia per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007 – 2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione n.C(2013) 4224 del 5 luglio 2013;



VISTE le deliberazioni della Giunta di Governo:

- n. 258/2013: "P.O. FESR Sicilia 2007/2013 – Decisione CE n.C(2013) 4224 del 5 luglio 2013 – adozione definitiva",
- n. 259/2013: "P.O. FESR Sicilia 2007/2013 – Decisione CE n.C(2013) 4224 del 5 luglio 2013. Ripartizione risorse", in cui viene ripartita, per Dipartimento e obiettivo operativo, la dotazione finanziaria del Programma e vengono, altresì, ripartite le somme destinate al PAC "Piano di Salvaguardia degli interventi significativi del PO FESR 2007-2013" al PAC "Nuove Azioni" (Altre Azioni a gestione regionale) ed al PAC "Misure anticicliche" (Strumenti diretti per impresa e lavoro),
- n. 280/2013: "P.O. FESR Sicilia 2007/2013 - Piano di Azione e Coesione (PAC) Salvaguardia - Misure di accelerazione della spesa I Fase." con la quale è stata approvata, tra l'altro, la riprogrammazione sia del P.O. FESR 2007-2013 all'interno degli Assi che del Piano di Salvaguardia;
- n. 110/2014: "P.O. FESR Sicilia 2007-2013 e Piano di Salvaguardia. Manovra 2014 – Aggiornamenti alla luce delle osservazioni dell'Unione Europea.",
- n. 189/2014: "P.O. FESR Sicilia 2007-2013 - Piano di Azione e Coesione (PAC) Salvaguardia – Azioni 3.3.1.4 e 3.3.2.5 – Rimodulazione",
- n. 22/2015: "Piano di Azione e Coesione. Piano di salvaguardia. Rimodulazione.",
- n. 180/2015: "PAC Salvaguardia – Nota Agenzia per la coesione territoriale – DPS prot. n.2720 del 2 aprile 2015. Determinazioni", con cui a seguito del prelievo da parte dello Stato, previsto dalla nota dell'Agenzia per la Coesione Territoriale prot. n.2720/2015, si approva l'opzione 2 di cui alla nota prot. n.9867/2015 del Dipartimento Programmazione che prevede la necessità di reperire una copertura finanziaria, pari ad euro 143.612.315,14 al fine di assicurare la nuova dotazione finanziaria rideterminata in euro 491.934.278,14,
- n. 202/2015: "Deliberazione della Giunta regionale n.180 del 21 luglio 2015: 'PAC Salvaguardia – Nota Agenzia per la coesione territoriale – DPS prot. n.2720 del 2 aprile 2015. Determinazioni' – Modifica" con cui si stabilisce che la copertura finanziaria necessaria a garantire la nuova dotazione finanziaria del PAC Salvaguardia di cui alla delibera regionale n.180/2015 di euro 143.612.315,14 è reperibile sulla attuale dotazione delle azioni PAC Salvaguardia 2.1.2 e 4.2.2 – pari ad euro 171.300.000,00 – successivamente attraibili al nuovo P.O. FESR 2014-2020 e che l'importo residuo di euro 27.687.684,14 è destinato quanto ad euro 17.187.781,50 agli interventi indicati nell'Allegato n.7 dell'Allegato A alla delibera 180/2015 e quanto ad euro 10.499.903,36 alle Azioni 3.3.3, 2.3.1, 1.1.4 e 6.3.1,
- n. 176/2016: "PAC Sicilia III Fase 2007-2013. Piano di Salvaguardia ? Rimodulazione ai sensi dell'art. 1, comma 109, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.",
- n. 379/2017: "Deliberazione della Giunta regionale n. 176 dell'11 maggio 2016: 'PAC Sicilia III^ Fase 2007/2013. Piano di Salvaguardia. Rimodulazione ai sensi dell'art. 1, comma 109, della legge 28 dicembre 2015, n. 208' – Modifica.";

VISTE le note del Dipartimento Famiglia e Politiche sociali - prot. n. 18104 del 22.05.2018 e prot. n. 23199 del 04.07.2018 con cui, ai fini della realizzazione degli interventi Piano di Azione e Coesione (PAC) - Piano di Salvaguardia - relativi all'obiettivo operativo 6.3.1 del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 ed in particolare per consentire il finanziamento a favore del comune di Bronte, codice identificativo S1_1_12524, si chiede l'iscrizione nel bilancio della Regione, a valere sul capitolo 582023, della somma complessiva di euro 491.679,79 da imputare in ragione di euro 180.691,47 nell'esercizio 2018 e di euro 310.988,32 nell'esercizio 2019;

VISTA la nota della Ragioneria Centrale competente prot. n. 25011 del 24.05.2018 con cui si trasmette la suindicata nota dipartimentale prot. n. 18104/2018 e si esprime parere favorevole alla richiesta variazione;

CONSIDERATO che a seguito delle operazioni inerenti il "Riaccertamento Ordinario", di cui alla deliberazione della Giunta di Governo n. 186 del 28.04.2018 si è provveduto ad allineare, al 31.12.2017, gli accertamenti delle somme relative al Piano di Salvaguardia di progetti avviati sul Programma Operativo (P.O.) FESR Sicilia 2007-2013 - Piano di Azione e Coesione (PAC), capitolo 5003, con gli impegni assunti sui correlati capitoli di spesa;

RAVVISATA la necessità di iscrivere in aumento dello stanziamento del capitolo 582023 la somma euro 180.691,47 nell'esercizio 2018 e di euro 310.988,32 nell'esercizio 2019 mediante iscrizione in entrata a valere sul capitolo 5003 dei predetti importi nei medesimi esercizi finanziari;

RITENUTO, per quanto sopra specificato, di apportare al Bilancio della Regione, per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, le opportune variazioni;

DECRETA

Art. 1

Ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n.32, sono apportate al Bilancio della Regione le seguenti variazioni:



ESERCIZIO 2018	COMPETENZA	CASSA
ENTRATA		
PRESIDENZA DELLA REGIONE		
Dipartimento regionale della Programmazione		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	+ 180.691,47	+ 180.691,47
Tipologia 200 – Contributi agli investimenti	+ 180.691,47	+ 180.691,47
Categoria 1 – Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		
Capitolo 5003	+ 180.691,47	+ 180.691,47
Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del Piano di Salvaguardia di progetti avviati sul Programma Operativo (P.O.) FESR Sicilia 2007-2013 - Piano di Azione e Coesione (PAC)		
SPESA		
ASSESSORATO REGIONALE FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO		
Dipartimento regionale Famiglia e Politiche Sociali		
MISSIONE 12 – Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia		
PROGRAMMA 10 – Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	+ 180.691,47	+ 180.691,47
Titolo 2 – Spese in conto capitale		
MacroAggregato 2.03 – Contributi agli investimenti	+ 180.691,47	+ 180.691,47
Capitolo 582023	+ 180.691,47	+ 180.691,47
Interventi previsti dal Piano di Azione e Coesione (PAC) - Piano di Salvaguardia - relativi all'Obiettivo Operativo 6.3.1 del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013		

ESERCIZIO 2019	COMPETENZA	
ENTRATA		
PRESIDENZA DELLA REGIONE		
Dipartimento regionale della Programmazione		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	+ 310.988,32	
Tipologia 200 – Contributi agli investimenti	+ 310.988,32	
Categoria 1 – Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		
Capitolo 5003	+ 310.988,32	
Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del Piano di Salvaguardia di progetti avviati sul Programma Operativo (P.O.) FESR Sicilia 2007-2013 - Piano di Azione e Coesione (PAC)		
SPESA		
ASSESSORATO REGIONALE FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO		
Dipartimento regionale Famiglia e Politiche Sociali		
MISSIONE 12 – Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia		
PROGRAMMA 10 – Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	+ 310.988,32	
Titolo 2 – Spese in conto capitale		
MacroAggregato 2.03 – Contributi agli investimenti	+ 310.988,32	
Capitolo 582023	+ 310.988,32	
Interventi previsti dal Piano di Azione e Coesione (PAC) - Piano di Salvaguardia - relativi all'Obiettivo Operativo 6.3.1 del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013		

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 16 luglio 2018.

BOLOGNA

(2018.30.1894)017

DECRETO 16 luglio 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1, lett. a) dell'articolo 36, che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
- VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42", e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed in particolare dal comma 7 con il quale tra l'altro si dispone, ai sensi dell'articolo 51, comma 10, del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii, che per l'esercizio finanziario 2015, continuano a trovare applicazione, con riferimento all'Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
- VISTO** l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del D.Lgs n. 118/2011, n. 118 e ss.mm.ii e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;
- VISTA** la legge regionale 08 maggio 2018, n. 9, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2018 e per il triennio 2018-2020;
- VISTA** la delibera della Giunta Regionale del 11 maggio 2018, n. 195 con cui si approva il "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2018-2020" e il "Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2018 e per il triennio 2018-2020";
- VISTO** il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante, tra l'altro, disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n.1080/2006;
- VISTA** la Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015 e successive modifiche ed integrazioni che approva determinati elementi del programma operativo regionale "Sicilia" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Sicilia in Italia;



- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n.285 del 09 agosto 2016. “Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2017-2018. Apprezzamento”
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n.404 del 06 dicembre 2016. “Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2017-2018.Modifica”
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 70 del 23 febbraio 2017 “Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2018”;
- VISTA** la nota prot. 10083 del 13.06.2018, con la quale il Dipartimento regionale della Programmazione – Area Affari Generali, Personale, Contenzioso e Bilancio – a seguito di analoga richiesta del Dipartimento Attività Produttive, richiede, per il rimborso delle spese di missione da effettuarsi da parte dei dipendenti nell'ambito dei controlli di primo livello “*in loco*” del PO FESR 2014/2020 l'istituzione di un nuovo capitolo - codice Siope U.1.03.02.02.002 e l'iscrizione, a valere sulle risorse dell'A.T. 11 del PO FESR SICILIA 2014/2020, della somma complessiva di euro **79.912,16**, di cui euro **29.912,16** per l'esercizio finanziario **2018**, euro **25.000,00** nell'esercizio **2019** ed euro euro **25.000,00** nell'esercizio **2020**;
- CONSIDERATO** che con la predetta nota n.10083/2018 il Dipartimento della Programmazione comunica che sui capitoli di entrata 7000 (cofinanziamento UE) e 7001 (cofinanziamento Stato) con i ddg. 369 e 370 del 21/09/2016 e con i DRA 601 e 602 del 21/11/2017 sono stati disposti accertamenti che consentono l'iscrizione delle somme richieste secondo il cronoprogramma nella stessa nota riportato;
- RITENUTO** di istituire il seguente capitolo **342544** concernente l'Assistenza Tecnica nell'ambito dell'O.T. 11 del PO FESR 2014/2020 così denominato: “SPESE PER ORGANIZZAZIONE VENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFETA NELL'AMBITO DEL O.T. 11 DEL PO FESR 2014-2020” codice gestionale U.1.03.02.02.002;
- RAVVISATA**, per quanto sopra esposto, la necessità di iscrivere **nell'esercizio 2018** la somma complessiva di euro **29.912,16** in aumento della dotazione di competenza e di cassa del capitolo di nuova istituzione **342544**, mediante iscrizione nei capitoli di entrata 7000 e 7001, rispettivamente della somma di euro 22.434,12 e di euro 5.234,63 corrispondente alle quote a carico di UE e dello Stato pari rispettivamente al 75% e 17,5% dell'intero importo, e mediante prelevamento dell'importo di euro 2.243,41 dal capitolo 613950 per la quota di cofinanziamento regionale pari al 7,5% dell'intero importo;
- RAVVISATA**, per quanto sopra esposto, la necessità di iscrivere **nell'esercizio 2019** la somma complessiva di euro **25.000,00** in aumento della dotazione di competenza del capitolo di nuova istituzione **342544**, mediante iscrizione nei capitoli di entrata 7000 e 7001, rispettivamente della somma di euro 18.750,00 e di euro 4.375,00 corrispondente alle quote a carico di UE e dello Stato pari rispettivamente al 75% e 17,5% dell'intero importo, e mediante prelevamento dell'importo di euro 1.875,00 dal capitolo 613950 per la quota di cofinanziamento regionale pari al 7,5% dell'intero importo;
- RAVVISATA**, per quanto sopra esposto, la necessità di iscrivere **nell'esercizio 2020** la somma complessiva di euro **25.000,00** in aumento della dotazione di competenza del capitolo **342544** mediante iscrizione nei capitoli di entrata 7000 e 7001, rispettivamente della somma di euro 18.750,00 e di euro 4.375,00 corrispondente alle quote a carico di UE e dello Stato pari rispettivamente al 75% e 17,5% dell'intero importo, e mediante prelevamento dell'importo di euro 1.875,00 dal capitolo 613950 per la quota di cofinanziamento regionale pari al 7,5% dell'intero importo;

D E C R E T A

Art. 1

Agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2018 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale n. 195 dell'11 maggio 2018 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:

ESERCIZIO 2018

VARIAZIONE COMPETENZA CASSA

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE			
Dipartimento regionale della Programmazione			
Titolo	2 Trasferimenti correnti		
Tipologia	105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del mondo		
Categoria	1 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea		
Tipologia 105		+ 22.434,12	+ 22.434,12

(di cui al capitolo)			
7000	Assegnazioni correnti dell'Unione Europea per la realizzazione del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020.	+ 22.434,12	+ 22.434,12
	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		
	Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali		
Tipologia 101		+ 5.234,63	+ 5.234,63
(di cui al capitolo)			
7001	Assegnazioni correnti dello Stato per la realizzazione del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020.	+ 5.234,63	+ 5.234,63

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE ECONOMIA DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Missione 20 – Fondi ed accantonamenti
Titolo 2 – Spese in conto capitale
Macroaggregato 2.05 – Altre spese in conto capitale

(di cui al capitolo)			
613950	Missione 20 - Programma 3	- 2.243,41	- 2.243,41
	Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del Programma Operativo Regionale Sicilia 2014-2020, comprensivo della quota vincolata del risultato di amministrazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni.	- 2.243,41	- 2.243,41

ASSESSORATO REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DIPARTIMENTO REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività
Programma 5 – Politica regionale unitari a per lo sviluppo economico e la competitività
Titolo 1 – Spese correnti
Macroaggregato 1.03 – Acquisto di beni e servizi

(di cui al capitolo)			
(nuova istituzione)			
342544	Missione 14 – Programma 5	+ 29.912,16	+ 29.912,16
	Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferita nell'ambito del O.T. 11 del P.O. FESR SICILIA 2014-2020 <i>(cod. U.1.03.02.02 – V – rif. Cap.entrata 7000 e 7001)</i> <i>Reg. CEE n.1301/13; Reg. CEE n.1303/13; Dec. CE n.5904/15</i>	+ 29.912,16	+ 29.912,16

Art. 2

Agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2019 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale n. 195 dell'11 maggio 2018 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:

COPIA
NON



ESERCIZIO 2019

VARIAZIONE
COMPETENZA

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Dipartimento regionale della Programmazione

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
e dal Resto del mondo

Categoria 1 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

Tipologia 105

+ 18.750,00

(di cui al capitolo)

7000

Assegnazioni correnti dell'Unione Europea per la realizzazione
del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale 2014-2020.

+ 18.750,00

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubblicheCategoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni
centrali

Tipologia 101

+ 4.375,00

(di cui al capitolo)

7001

Assegnazioni correnti dello Stato per la realizzazione del
Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale 2014-2020.

+ 4.375,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE ECONOMIA

DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO

RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Missione 20 – Fondi ed accantonamenti

Titolo 2 – Spese in conto capitale

Macroaggregato 2.05 – Altre spese in conto capitale

Missione 20 - Programma 3

- 1.875,00

(di cui al capitolo)

613950

Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del
Programma Operativo Regionale Sicilia 2014-2020, comprensivo
della quota vincolata del risultato di amministrazione, ai sensi del
Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche
ed integrazioni.

- 1.875,00

ASSESSORATO REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DIPARTIMENTO REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività

Programma 5 – Politica regionale unitari a per lo sviluppo economico e la competitività

Titolo 1 – Spese correnti

Macroaggregato 1.03 – Acquisto di beni e servizi

Missione 14 – Programma 5

+ 25.000,00

(di cui al capitolo)

(nuova istituzione)

342544

Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
nell'ambito del O.T. 11 del P.O. FESR SICILIA 2014-2020

+ 25.000,00

(cod. U.1.03.02.02 – V – rif. Cap.entrata 7000 e 7001)

Reg. CEE n.1301/13; Reg. CEE n.1303/13; Dec. CE n.5904/15

**Art.3**

Agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2020 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale n. 195 dell'11 maggio 2018 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:

ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE
ENTRATA	
PRESIDENZA DELLA REGIONE	
Dipartimento regionale della Programmazione	
Titolo 2 Trasferimenti correnti	
Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del mondo	
Categoria 1 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	
Tipologia 105 (di cui al capitolo) 7000	+ 18.750,00
Assegnazioni correnti dell'Unione Europea per la realizzazione del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020.	+ 18.750,00
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	
Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali	
Tipologia 101 (di cui al capitolo) 7001	+ 4.375,00
Assegnazioni correnti dello Stato per la realizzazione del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020.	+ 4.375,00
SPESA	
ASSESSORATO REGIONALE ECONOMIA	
DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO	
RAGONERIA GENERALE DELLA REGIONE	
Missione 20 – Fondi ed accantonamenti	
Titolo 2 – Spese in conto capitale	
Macroaggregato 2.05 – Altre spese in conto capitale	
Missione 20 - Programma 3	
(di cui al capitolo) 613950	- 1.875,00
Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del Programma Operativo Regionale Sicilia 2014-2020, comprensivo della quota vincolata del risultato di amministrazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni.	- 1.875,00
ASSESSORATO REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	
DIPARTIMENTO REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	
Missione 14 – Sviluppo economico e competitività	
Programma 5 – Politica regionale unitaria a per lo sviluppo economico e la competitività	
Titolo 1 – Spese correnti	
Macroaggregato 1.03 – Acquisto di beni e servizi	

**Missione 14 – Programma 5****+ 25.000,00**

(di cui al capitolo)

(nuova istituzione)**342544**

Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta nell'ambito del O.T. 11 del P.O. FESR SICILIA 2014-2020

+ 25.000,00*(cod. U.1.03.02.02 – V – rif. Cap.entrata 7000 e 7001)**Reg. CEE n.1301/13; Reg. CEE n.1303/13; Dec. CE n.5904/15***Art.4**

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, e per esteso, sul sito Internet della Regione Siciliana ai sensi del comma 5 dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni.

Palermo, 16 luglio 2018.

BOLOGNA

(2018.30.1892)017

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE D
NON VALIDA PER LA COMMERCIALI

DECRETO 16 luglio 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed in particolare dal comma 7 con il quale tra l'altro si dispone, ai sensi dell'articolo 51, comma 10, del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii, che per l'esercizio finanziario 2015, continuano a trovare applicazione, con riferimento all'Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del D.Lgs n. 118/2011 2011, n. 118 e ss.mm.ii e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;

VISTA la legge regionale 08 maggio 2018, n. 9, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2018 e per il triennio 2018-2020;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 11 maggio 2018, n. 195 con cui si approva il "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2018-2020" e il "Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2018 e per il triennio 2018-2020";

VISTI i DDG. n.1112 del 19.06.2017, rettificato con DDG. n. 2564 del 30.11.2017, e il DDG n. 2256 del 8.11.2017 con i quali, in corrispondenza dei relativi accertamenti disposti sul capitolo 7462, si è proceduto all'iscrizione delle somme spendibili sul capitolo di spesa 742421 per gli esercizi finanziari 2017,2018 e 2019 rinviando al successivo esercizio l'iscrizione delle somme spendibili nell'esercizio 2020;

VISTO il DDG. n.182 del 20.02.2018 con il quale, in corrispondenza delle rimodulazioni dei corrispondenti accertamenti sul capitolo di entrata 7462, si è provveduto a rettificare le iscrizioni disposte con i predetti decreti n. 1112/2017, rettificato con decreto n. 2654/2017, e n. 2256/2017 negli esercizi finanziari 2018 e 2019 rinviando l'iscrizione relativa all'esercizio 2020 all'approvazione definitiva del Bilancio di previsione per l'anno 2018 e per il triennio 2018-2020;

CONSIDERATO che con la legge regionale 08 maggio 2018, n. 9, è stato approvato il bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2018 e per il triennio 2018-2020 e che pertanto può procedersi all'iscrizione di euro €.6.711.851,46 sul capitolo 742421 corrispondente alla parte spendibile dell'esercizio 2020 indicata nel decreto n. 182 del 20.02.2018;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di iscrivere, nell'esercizio finanziario 2020, la somma di euro 6.711.851,46 corrispondente alla parte spendibile dell'anno 2020 prevista nel predetto DDG.182 del 20.02.2018 sul capitolo di spesa 742421 e sul corrispondente capitolo di entrata 7462;



D E C R E T A

Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario **2020** e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2018, n.195, sono introdotte le seguenti variazioni solo in termini di competenza:

Tipologia/ Missione e Programma	DENOMINAZIONE	VARIAZIONE
		Competenza

ENTRATA

**ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Titolo 4 – Entrate in conto capitale
Tipologia 200 – Contributi agli investimenti + **6.711.851,46**
Categoria 1 – Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

(di cui al capitolo)

7462 Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per le nuove infrastrutture e riqualificazione ambientale aree industriali (ASI). + 6.711.851,46

SPESA

**ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività
Programma 5 – Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività
Titolo 2 – Spese in conto capitale
Macroaggregato 2.03 – Contributi agli investimenti

Missione 14 – Programma 5 + **6.711.851,46**

(di cui al capitolo)

742421 Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Interventi di infrastrutturazione e riqualificazione ambientale aree industriali (ASI) + 6.711.851,46

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito della Regione Siciliana ai sensi del comma 5 dell'articolo 68 della Legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e successive modifiche ed integrazioni.

Palermo, 16 luglio 2018.

BOLOGNA

(2018.30.1909)017

DECRETO 17 luglio 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2018 e 2019.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1, lett. a) dell'articolo 36, che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

VISTO, l'articolo 2 della legge regionale n.32/2015 con il quale viene stabilito che "In applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015";

VISTA la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9 concernente "*Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 195 dell'11 maggio 2018 con cui si approva il "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2018-2020" e il "Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2018 e per il triennio 2018-2020";

VISTA la Circolare n. 19 dell'11 luglio 2016 del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria generale della Regione con la quale vengono fornite le disposizioni relative al rispetto dei saldi di finanza pubblica previsti dall'articolo 1, comma 710 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, adottati dalla Regione siciliana a seguito dell'Accordo con lo Stato stipulato in data 20 giugno 2016;

VISTO il D.P.Reg. n. 699 del 16 febbraio 2018 con il quale, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n.50 del 13 febbraio 2018, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione all'Avv. Giovanni Bologna;

VISTA la Delibera Cipe n. 25 del 10 agosto 2016 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014";

- VISTA la Delibera Cipe n. 26 del 10 agosto 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)”;
- VISTA la deliberazione della Giunta di Governo n. 185 del 17 maggio 2016 avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della Sicilia 2016 (Patto per il Sud)” –Interventi;
- VISTA la deliberazione della Giunta di Governo n. 301 del 10 settembre 2016 avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della Regione siciliana. Attuazione degli interventi e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio – Approvazione”;
- VISTA la deliberazione della Giunta di Governo n. 303 del 21 settembre 2016 avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della Regione siciliana - Interventi - Presa d'atto”;
- VISTA la deliberazione della Giunta di Governo n. 358 del 26 ottobre 2016 avente per oggetto “Modifica deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 - Patto per lo sviluppo della Regione siciliana - Approvazione rimodulazione interventi”;
- VISTA la deliberazione della Giunta di Governo n. 20 del 18 gennaio 2017 avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) - Aggiornamento dell'elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016”;
- VISTA la deliberazione della Giunta di Governo n. 29 del 21 gennaio 2017 avente per oggetto “Deliberazione della Giunta regionale n. 20 del 18 gennaio 2017: Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) - Aggiornamento dell'elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 – Modifica”
- VISTA la nota prot. n. 35842 del 13 luglio 2018 con cui l'Unità di Staff 4 della Ragioneria Generale della Regione trasmette la nota n. 28207 del 6 giugno 2018 con la quale il Dipartimento regionale della Protezione civile chiede di iscrivere sul capitolo di spesa 516432 la somma complessiva di € 1.340.000,00 per il finanziamento dell'intervento denominato “Progetto esecutivo dei lavori per la sistemazione della via archeologica di accesso al Castello Chiaramontano: via di fuga della fascia urbana in frana a rischio di monte al centro abitato lungo il costone”, di cui €455.024,43 spendibili nell'esercizio finanziario 2018, unitamente alla corrispondente variazione in termini di cassa, ed €884.975,57 spendibili nel 2019;
- VISTO il decreto n. 122 del 26 aprile 2018, che modifica l'accertamento delle entrate effettuato con il decreto n. 954 del 22 novembre 2017 con cui il Dipartimento regionale della Protezione civile ha accertato sul capitolo di entrata 7456 la somma complessiva di €1.340.000,00, in relazione al nuovo cronoprogramma della spesa sopra riportato;
- RITENUTO, per quanto sopra esposto, di iscrivere in entrata al capitolo 7456 e nella spesa al capitolo 516432 €455.024,43 per l'esercizio finanziario 2018 ed €884.975,57 per l'esercizio finanziario 2019;

D E C R E T A

Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per gli esercizi finanziari 2018 e 2019 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2018, n.195, sono introdotte le seguenti variazioni:

ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE Competenza e cassa
ENTRATA	
PRESIDENZA DELLA REGIONE	
Dipartimento regionale della Protezione civile	
Titolo	4 – Entrate in conto capitale
Tipologia	200 – Contributi agli investimenti
Categoria	1 – Contributi agli investimenti
	da amministrazioni pubbliche
	+ 455.024,43
	+ 455.024,43



(di cui al capitolo)

7456 Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie con finalità di protezione civile(vie di fuga) + 455.024,43

SPESA**PRESIDENZA DELLA REGIONE****Dipartimento regionale della Protezione civile****Missione** 11 – Soccorso civile**Programma** 1 – Sistema di protezione civile + 455.024,43**Titolo** 2 – Spese in conto capitale**Macroaggregato** 2.03 – Contributi agli investimenti + 455.024,43

(di cui al capitolo)

516432 Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - messa in sicurezza delle infrastrutture viarie con finalità di protezione civile (vie di fuga). + 455.024,43

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONE
Competenza

ENTRATA**PRESIDENZA DELLA REGIONE****Dipartimento regionale della Protezione civile****Titolo** 4 – Entrate in conto capitale**Tipologia** 200 – Contributi agli investimenti + 884.975,57**Categoria** 1 – Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche + 884.975,57

(di cui al capitolo)

7456 Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie con finalità di protezione civile(vie di fuga) + 884.975,57

SPESA**PRESIDENZA DELLA REGIONE****Dipartimento regionale della Protezione civile****Missione** 11 – Soccorso civile**Programma** 1 – Sistema di protezione civile + 884.975,57**Titolo** 2 – Spese in conto capitale**Macroaggregato** 2.03 – Contributi agli investimenti + 884.975,57

(di cui al capitolo)

516432 Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - messa in sicurezza delle infrastrutture viarie con finalità di protezione civile (vie di fuga). + 884.975,57

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito Internet della Regione Siciliana ai sensi della Legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art.68, comma 5 e successive modifiche ed integrazioni.

Palermo, 17 luglio 2018.

BOLOGNA

(2018.30.1905)017

COPIA
NON
VALIDA

DECRETO 17 luglio 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed in particolare dal comma 7 con il quale tra l'altro si dispone, ai sensi dell'articolo 51, comma 10, del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii, che per l'esercizio finanziario 2015, continuano a trovare applicazione, con riferimento all'Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del D.Lgs n. 118/2011 2011, n. 118 e ss.mm.ii e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;

VISTO il D.P.Reg. n. 699 del 16/02/2018 con il quale, in attuazione della Deliberazione di Giunta regionale n.50 del 13.02.2018 è stato conferito all'Avv. Giovanni Bologna l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioniere Generale della Regione;

VISTA la legge regionale 08 maggio 2018, n. 9, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2018 e per il triennio 2018-2020;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 11 maggio 2018, n. 195 con cui si approva il "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2018-2020" e il "Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2018 e per il triennio 2018-2020";

VISTO il DDG. n.1063 del 13.06.2017, rettificato con il DDG. n. 2387 del 21.11.2017, con cui è stata iscritta sui capitoli 742881 e 742882 rispettivamente la somma complessiva di euro 14.000.000,00 per il triennio 2017-2019, rinviando ai successivi esercizi l'iscrizione degli importi di euro 23.000.000,00 spendibile nell'anno 2020 e di euro 16.628.686,69 spendibile nell'anno 2021, e la somma complessiva di euro 36.000.000,00 per il triennio 2017-2019, rinviando ai successivi esercizi l'iscrizione degli importi di euro 10.000.000,00 spendibile nell'anno 2020 e di euro 7.628.686,69 spendibile nell'anno 2021;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di iscrivere, nell'esercizio finanziario 2020, le somme relative al predetto DDG. n. 1063 del 13/06/2017, come rettificato dal DDG. 2387 del 21.11/2017, la cui iscrizione, corrispondente alla parte spendibile dell'anno 2020, è stata rinviata all'esercizio successivo;

COA

RITENUTO, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020 ed alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta Regionale n.195 del 11 maggio 2018 le necessarie variazioni;

D E C R E T A

Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio **finanziario 2020** e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2018, n.195, sono introdotte le seguenti variazioni solo in termini di competenza:

ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE Competenza
ENTRATA	
PRESIDENZA DELLA REGIONE	
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROGRAMAMZIONE	
TITOLO	4 Entrate in conto capitale
Tipologia	200 Contributi agli investimenti
	+ 33.000.000,00
Categoria	5 Contributi agli investimenti dall'unione europea
(di cui ai capitoli)	
5019	Assegnazioni dell'unione europea per la realizzazione del programma operativo regionale Sicilia per il fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020.
	+ 24.750.000,00
Categoria	1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
5020	Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del programma operativo regionale Sicilia per il fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020.
	+ 5.775.000,00
SPESA	
ASSESSORATO REGIONALE ECONOMIA	
DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO	
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE	
Missione	20 – Fondi ed accantonamenti
Programma	3 – Altri fondi
	- 2.475.000,00
Titolo	2 – Spese in conto capitale
Macroaggregato	2.05 – Altre spese in conto capitale
	- 2.475.000,00
di cui al capitolo:	
613950	Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del Programma Operativo Regionale Sicilia 2014-2020, comprensivo della quota vincolata del risultato di amministrazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni.
	- 2.475.000,00



**ASSESSORATO REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DIPARTIMENTO REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
Programma 5 - Politica regionale unitari a per lo sviluppo economico e la competitività
Titolo 2 - Spese in conto capitale
Macroaggregato 2.03 - Contributi agli investimenti

	Missione 14 - Programma 5	+ 33.000.000,00
(di cui ai capitoli)		
742881	Interventi nell'ambito dell'azione 3.3.3 del P.O. FESR SICILIA 2014-2020	+ 23.000.000,00
742882	Interventi nell'ambito dell'azione 3.3.4 del P.O. FESR SICILIA 2014-2020	+ 10.000.000,00

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito della Regione Siciliana ai sensi del comma 5 dell'articolo 68 della Legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e successive modifiche ed integrazioni.

Palermo, 17 luglio 2018.

BOLOGNA

(2018.30.1910)017

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

DECRETO 18 luglio 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2018 e 2019.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

- VISTO lo Statuto della Regione siciliana;
- VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
- VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO l'art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 36 della medesima;
- VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42", e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare i commi 8, 9 e 11 dell'articolo 42 e il comma 4 dell'articolo 51;
- VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed in particolare dal comma 7 con il quale tra l'altro si dispone, ai sensi dell'articolo 51, comma 10, del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii, che per l'esercizio finanziario 2015, continuano a trovare applicazione, con riferimento all'Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
- VISTO l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del D.Lgs n. 118/2011 2011, n. 118 e ss.mm.ii e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;
- VISTA la legge regionale 08 maggio 2018, n. 9, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2018 e per il triennio 2018-2020;
- VISTA la delibera della Giunta Regionale del 11 maggio 2018, n. 195 con cui si approva il "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2018-2020" e il "Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2018 e per il triennio 2018-2020";
- VISTO il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante, tra l'altro, disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
- VISTO il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo;
- VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 17 dicembre 2014 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Sicilia – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020";
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.39 del 26 febbraio 2015 concernente: "Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020 della Regione Sicilia – Apprezzamento;
- VISTO il Decreto n.314 del 10.02.2016 del Dipartimento regionale Istruzione e Formazione con cui è stato accertato l'intero importo del Programma FSE 2014-2020 fino all'anno 2020;
- VISTO il decreto di questa Ragioneria Generale n. 1181 del 27.06.2017 con cui a seguito nota del Dipartimento Lavoro, Impiego, Orientamento, Servizi ed Attività formative – Servizio II –prot. n. 20162 del 16.05.2017, al fine di provvedere alla realizzazione degli interventi inerenti l'Asse I Occupazione - Obiettivo specifico 8.1, relativi all'emanando Avviso Pubblico per l'individuazione dei soggetti attuatori di tirocini extracurricolari, si è provveduto a disporre le opportune variazioni al bilancio della Regione per l'iscrizione a valere sul capitolo 314135 dell'importo complessivo di euro 18.000.000,00, da imputare agli esercizi finanziari 2017 e 2018, in misura pari rispettivamente ad euro 8.000.000,00 e ad euro 10.000.000,00;
- VISTO da rilevazioni effettuate al sistema informativo che, a valere sulle somme iscritte nel bilancio della Regione per l'esercizio 2017 con il succitato D.R.G. n. 1181/2017 - capitolo 314135 - per l'importo di euro 8.000.000,00 non risultano emessi provvedimenti d'impegno alla data del 31.12.2017;



VISTO il decreto di questa Ragioneria Generale n. 889 del 28.05.2018 con cui a seguito note del Dipartimento Lavoro, Impiego, Orientamento, Servizi ed Attività formative – Servizio II –prot. n. 11087 del 06.04.2018 e n. 11521 del 10.04.2018 si è provveduto a disporre le opportune variazioni al bilancio della Regione per l'iscrizione a valere sul capitolo 314135 dell'importo complessivo di euro 24.000.000,00, da imputare agli esercizi finanziari 2018 e 2019, in misura pari rispettivamente ad euro 3.000.000,00 e ad euro 21.000.000,00, di cui in particolare:

- euro 3.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2018 ed euro 6.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2019 ai fini della realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del P.O. FSE 2014-2020 Asse I Occupazione - Obiettivo specifico 8.1, relativi all'Avviso Pubblico per il finanziamento di tirocini obbligatori e non obbligatori delle professioni ordinarie”,
- euro 15.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2019 ai fini della realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del P.O. FSE 2014-2020 Asse I Occupazione - Obiettivo specifico 8.1, relativi all'Avviso Pubblico per l'individuazione dei soggetti attuatori di tirocini extracurricolari.”;

VISTO il decreto di questa Ragioneria Generale n. 1108 del 18.06.2018 con cui a seguito nota del Dipartimento Lavoro, Impiego, Orientamento, Servizi ed Attività formative – Servizio II – 5860 del 27.02.2018 si è provveduto a disporre le opportune variazioni al bilancio della Regione per l'iscrizione a valere sul capitolo 314138 dell'importo di euro complessivo di euro 15.000.000,00, da imputare agli esercizi finanziari 2018 e 2019, in misura pari rispettivamente ad euro 10.000.000,00 e ad euro 5.000.000,00, per consentire la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del P.O. FSE 2014-2020 Asse I Occupazione - Obiettivo specifico 8.5, relativi all'Avviso Pubblico n. 1/2017;

VISTE le note del Dipartimento Lavoro, Impiego, Orientamento, Servizi ed Attività formative – Servizio II – prot. n. 11087 del 06.04.2018, n. 15089 del 14.05.2018, n. 19628 del 12.06.2018, n. 19590 dell'11.06.2018 ed in ultimo la nota prot. n. 23944 dell'11.07.2018 con la quale, a rettifica e/o integrazione delle variazioni disposte con i decreti della Ragioneria Generale n. 1181/2017, n. 889/2018 e n. 1108/2018, ai fini della realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del P.O. FSE 2014-2020 Asse I Occupazione - Obiettivo specifico 8.1 e 8.5, si chiede che vengano apportate al bilancio della Regione le necessarie variazioni affinché i corrispondenti capitoli di spesa n. 314135 e 314138 presentino una dotazione complessiva per gli anni 2018 e 2019 pari rispettivamente ad euro 25.000.000,00 e ad euro 50.000.000,00, di cui in particolare:

- capitolo 314135 euro 15.000.000,00 nell'esercizio 2018 ed euro 10.000.000,00 nell'esercizio 2019,
- capitolo 314138 euro 20.000.000,00 nell'esercizio 2018 ed euro 30.000.000,00 nell'esercizio 2019;

VISTA la nota della Ragioneria Centrale competente prot. n. 27135 del 04.06.2018 con cui si trasmette la suindicata nota dipartimentale prot. n. 15089/2018 e si esprime parere favorevole alla richiesta variazione;

CONSIDERATO che, a seguito di quanto disposto con il succitato decreto della Ragioneria Generale n. 889/2018 e di quanto richiesto dal Dipartimento Lavoro, Impiego, Orientamento, Servizi ed Attività formative in ultimo con nota prot. n. 23944/2018 e in considerazione altresì che a valere sul capitolo 314135 non risultano emessi atti d'impegno, si ritiene opportuno procedere all'annullamento del citato decreto n. 889/2018 e disporre ulteriori variazioni per garantire il fabbisogno rappresentato con la predetta nota dipartimentale n. 23944/2018;

TENUTO CONTO che, a seguito di quanto disposto con i succitati decreti della Ragioneria Generale n. 1181/2017 e n. 1108/2018, alla luce dell'annullamento del citato decreto n. 889/2018 di cui all'articolo 1 del presente provvedimento e, di quanto richiesto dal Dipartimento Lavoro, Impiego, Orientamento, Servizi ed Attività formative in ultimo con nota prot. n. 23944/2018, le variazioni complessive da apportare ai capitoli 314135 e 314138 risultano pari a quanto esplicitato nel prospetto sotto riportato:

P.O. FSE	Totale Capitolo		
	2018	2019	Totale Complessivo Annualità
CAPITOLO 314135 – Ob. Spec. 8.1			
DD 1181 del 27-06-2017	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
DD 889 del 28-05-2018 – DA ANNULLARE	0,00	0,00	0,00
Totale Iscrizioni DD n. 1181/2017	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Fabbisogno dotazione capitolo di cui alla nota prot. n. 23944/2018	15.000.000,00	10.000.000,00	25.000.000,00
VARIAZIONI da disporre cap. 314135	5.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00
CAPITOLO 314138 - Ob. Spec. 8.5			
DD 1108 del 18-06-2018	10.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00
Totale Iscrizioni DD n. 1108/2018	10.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00
Fabbisogno dotazione capitolo di cui alla nota prot. n. 23944/2018	20.000.000,00	30.000.000,00	50.000.000,00
VARIAZIONI da disporre cap. 314138	10.000.000,00	25.000.000,00	35.000.000,00

RITENUTO pertanto di disporre l'annullamento del decreto della Ragioneria Generale n. 889 del 28.05.2018 e di iscrivere in aumento dello stanziamento del capitolo 314135 la somma di euro 5.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2018 e di euro 10.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2019 e in aumento dello stanziamento del capitolo 314138 la somma di euro 10.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2018 e di euro 25.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2019, mediante iscrizione in entrata della correlate somme sul capitolo 3356 per la quota a carico della UE (pari al 75%) e sul capitolo 3357 per la quota a carico dello Stato (pari al 17,5%) e mediante prelevamento dal capitolo 613950 per la quota di cofinanziamento regionale (pari al 7,5%);

RAVVISATA la necessità, per quanto sopra specificato, di apportare al Bilancio della Regione, per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, le opportune variazioni;

D E C R E T A

Art. 1

Il decreto della Ragioneria generale n. 889 del 28.05.2018 è annullato.

Art. 2

Ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n.32, sono apportate al Bilancio della Regione le seguenti variazioni:

ESERCIZIO 2018	COMPETENZA	CASSA
ENTRATA		
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE		
Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	+ 13.875.000,00	+ 13.875.000,00
Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		
Categoria 1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	+ 11.250.000,00	+ 11.250.000,00
Capitolo 3356	+ 11.250.000,00	+ 11.250.000,00
Assegnazioni correnti dell'Unione Europea per la realizzazione del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2014-2020.		
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		
Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali	+ 2.625.000,00	+ 2.625.000,00
Capitolo 3357	+ 2.625.000,00	+ 2.625.000,00
Assegnazioni correnti dello Stato per la realizzazione del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2014-2020.		
SPESA		
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA		
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione		
MISSIONE 20 - Fondi e Accantonamenti		
PROGRAMMA 3 - Altri fondi	- 1.125.000,00	- 1.125.000,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale		
MacroAggregato 2.05 - Altre spese in conto capitale	- 1.125.000,00	- 1.125.000,00
Capitolo 613950	- 1.125.000,00	- 1.125.000,00
Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del Programma Operativo Regionale Sicilia 2014-2020, ecc.		

**ASSESSORATO REGIONALE FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO****Dipartimento regionale Lavoro, Impiego, Orientamento, Servizi ed Attività formative**

MISSIONE	15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale		
PROGRAMMA	4 – Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	+ 15.000.000,00	+ 15.000.000,00
Titolo	1 – Spese correnti		
MacroAggregato	1.04 – Trasferimenti correnti	+ 15.000.000,00	+ 15.000.000,00
Capitolo 314135		+ 5.000.000,00	+ 5.000.000,00
Trasferimenti correnti a altre imprese per la realizzazione dell'obiettivo specifico 8.1, Asse I, O.T. 8 del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020.			
Capitolo 314138		+ 10.000.000,00	+ 10.000.000,00
Trasferimenti correnti a altre imprese per la realizzazione dell'obiettivo specifico 8.5, Asse I, O.T. 8 del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020.			

ESERCIZIO 2019**COMPETENZA****ENTRATA****ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE****Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale**

Titolo	2 - Trasferimenti correnti	+ 32.375.000,00
Tipologia	105 – Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
Categoria	1 – Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	+ 26.250.000,00
Capitolo 3356		+ 26.250.000,00
Assegnazioni correnti dell'Unione Europea per la realizzazione del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2014-2020.		
Tipologia 101	– Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	
Categoria 1	– Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali	+ 6.125.000,00
Capitolo 3357		+ 6.125.000,00
Assegnazioni correnti dello Stato per la realizzazione del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2014-2020.		

SPESA**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA****Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione**

MISSIONE	20 – Fondi e Accantonamenti	
PROGRAMMA	3 – Altri fondi	- 2.625.000,00
Titolo	2 – Spese in conto capitale	
MacroAggregato	2.05 – Altre spese in conto capitale	- 2.625.000,00
Capitolo 613950		- 2.625.000,00
Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del Programma Operativo Regionale Sicilia 2014-2020, ecc.		

ASSESSORATO REGIONALE FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO**Dipartimento regionale Lavoro, Impiego, Orientamento, Servizi ed Attività formative**

MISSIONE	15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale	
PROGRAMMA	4 – Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	+ 35.000.000,00

Titolo	1 – Spese correnti	
MacroAggregato 1.04	– Trasferimenti correnti	+ 35.000.000,00
Capitolo 314135		+ 10.000.000,00
Trasferimenti correnti a altre imprese per la realizzazione dell'obiettivo specifico 8.1, Asse I, O.T. 8 del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020.		
Capitolo 314138		+ 25.000.000,00
Trasferimenti correnti a altre imprese per la realizzazione dell'obiettivo specifico 8.5, Asse I, O.T. 8 del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020.		

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 18 luglio 2018.

BOLOGNA

(2018.30.1904)017

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

DECRETO 23 luglio 2018.

Rettifica di vari decreti PO FERS per la copertura di variazioni anno 2018 con avanzo.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

G.U.R.S.
FERS

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 36 della medesima;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42", e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare i commi 8, 9 e 11 dell'articolo 42 e il comma 4 dell'articolo 51;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed in particolare dal comma 7 con il quale tra l'altro si dispone, ai sensi dell'articolo 51, comma 10, del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii, che per l'esercizio finanziario 2015, continuano a trovare applicazione, con riferimento all'Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del D.Lgs n. 118/2011 2011, n. 118 e ss.mm.ii e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;

VISTA la legge regionale 08 maggio 2018, n. 9, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2018 e per il triennio 2018-2020;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 11 maggio 2018, n. 195 con cui si approva il "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2018-2020" e il "Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2018 e per il triennio 2018-2020";

VISTO il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n.1080/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante, tra le altre, disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015 che approva determinati elementi del programma operativo regionale "Sicilia" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Sicilia in Italia;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.285 del 09 agosto 2016. "Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2017-2018. Apprezzamento";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.404 del 06 dicembre 2016. "Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2017-2018.Modifica";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 70 del 23 febbraio 2017 "Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2018";

CONSIDERATO che con decreti del Dipartimento Regionale della Programmazione, risultano accertate al 31.12.2017 per la realizzazione del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 a valere sui capitoli nn. 7000 e 7001 (Trasferimenti correnti) e nn. 5019 e 5020 (Entrate in conto capitale) somme complessive per euro 227.758.010,10 e che a fronte dei superiori accertamenti la spesa complessiva al 31.12.2017 ammonta ad euro 132.580.387,83 con un avanzo al 31.12.2017 pari ad euro 95.177.622,27, come di seguito specificato:

COA

Accertamenti 2016-2017	
Capitolo	Importi
7000	4.219.116,78
7001	984.460,58
5019	180.449.540,08
5020	42.104.892,66
Totale Accertamenti	227.758.010,10
Impegni 2016-2017	
Capitolo	Importi
112542	246.874,69
112554	170.912,25
116541	212.750,00
116542	185.000,00
342542	2.880.550,12
376603	569.179,30
472535	1.174.204,76
512032	51.009,80
516081	92.500,00
612028	44.655.084,67
612030	1.387.500,00
642073	614.713,13
642449	2.679.280,41
672160	38.810.828,70
672470	38.850.000,00
Totale Impegni	132.580.387,83
Avanzo	95.177.622,27

VISTI i decreti della Ragioneria Generale con cui, a seguito specifiche richieste da parte delle amministrazioni competenti, al fine di consentire la realizzazione di interventi in conto capitale previsti dal Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020, vengono disposte le opportune variazioni al bilancio della Regione per l'iscrizione delle somme occorrenti negli appositi capitoli di spesa mediante corrispondente iscrizione in entrata ai capitoli 5019 e 5020, ed in particolare per l'anno 2018 si dispone l'iscrizione delle somme richieste per un ammontare complessivo pari ad euro euro 81.129.469,02, come di seguito specificato:

Provvedimento	Variazione 2018	Capitolo Entrata	Capitolo Spesa
DD * 132 * 12-02-2018	2.709.685,28	5019	652411
DD * 132 * 12-02-2018	632.259,90	5020	652411
Totale Variazioni Entrata DD 132/2018	3.341.945,18		
DD * 145 * 13-02-2018	2.082.245,33	5019	652410
DD * 145 * 13-02-2018	485.857,24	5020	652410
Totale Variazioni Entrata DD 145/2018	2.568.102,57		
DD * 341 * 12-03-2018	16.875.000,00	5019	652803
DD * 341 * 12-03-2018	3.937.500,00	5020	652803
Totale Variazioni Entrata DD 341/2018	20.812.500,00		
DD * 441 * 27-03-2018	16.875.000,00	5019	652803
DD * 441 * 27-03-2018	3.937.500,00	5020	652803
Totale Variazioni Entrata DD 441/2018	20.812.500,00		
DD * 585 * 16-04-2018	3.129.431,76	5019	742032
DD * 585 * 16-04-2018	730.200,74	5020	742032
Totale Variazioni Entrata DD 585/2018	3.859.632,50		
DD * 752 * 17-05-2018	600.000,00	5019	642090
DD * 752 * 17-05-2018	140.000,00	5020	642090
Totale Variazioni Entrata DD 752/2018	740.000,00		
DD * 888 * 28-05-2018	2.420.643,75	5019	582419
DD * 888 * 28-05-2018	564.816,87	5020	582419
Totale Variazioni Entrata DD 888/2018	2.985.460,62		
DD * 911 * 31-05-2018	5.468.644,44	5019	772423
DD * 911 * 31-05-2018	1.276.017,04	5020	772423
Totale Variazioni Entrata DD 911/2018	6.744.661,48		
DD * 935 * 01-06-2018	620.000,00	5019	652412
DD * 935 * 01-06-2018	144.666,67	5020	652412
Totale Variazioni Entrata DD 935/2018	764.666,67		
DD * 1216 * 02-07-2018	15.000.000,00	5019	742872
DD * 1216 * 02-07-2018	3.500.000,00	5020	742872
Totale Variazioni Entrata DD 1216/2018	18.500.000,00		
TOTALE Variazioni	81.129.469,02		



CONSIDERATO che con i decreti della Ragioneria Generale, n. 777/2018, n. 1384/2018 e n. 1397/2018, al fine di consentire la realizzazione di interventi in conto capitale previsti dal Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020, si è altresì provveduto ad apportare al bilancio della Regione, a seguito specifiche richieste da parte delle amministrazioni competenti, le opportune variazioni per l'iscrizione delle somme necessarie negli appositi capitoli di spesa, mediante corrispondente iscrizione a valere sul capitolo di entrata 0008 "Utilizzo quota del risultato di amministrazione relativo ai fondi non regionali - parte conto capitale", per un importo complessivo pari ad euro 6.107.963,10, come di seguito specificato:

Provvedimento	Variazione 2018	Capitolo Entrata	Capitolo Spesa
DD * 777 * 18-05-2018	4.029.617,82	0008	612030
DD * 1384 * 13-07-2018	83.250,00	0008	512037
DD * 1397 * 16-07-2018	1.995.095,28	0008	613956
TOTALE Variazioni	6.107.963,10		

CONSIDERATO che per mero errore con i decreti della Ragioneria Generale, n. 777/2018 e n. 1397/2018 la copertura della quota a carico della Regione è stata erroneamente imputata al capitolo 0008 "Utilizzo quota del risultato di amministrazione relativo ai fondi non regionali - parte conto capitale" anziché al capitolo 0009 "Utilizzo quota del risultato di amministrazione relativo ai fondi regionali - parte conto capitale" e pertanto si ritiene di dovere rettificare i succitati decreti n. 777/2018 e n. 1397/2018 imputando al capitolo 0008 le somme rispettivamente di euro 3.727.396,78 e di euro 1.845.463,13 e al capitolo 0009 le somme rispettivamente di euro 302.221,34 e di euro 149.632,15;

CONSIDERATO che a seguito delle variazioni da disporre per la rettifiche dei succitati decreti n. 777/2018 e n. 1397/2018 unitamente alle variazioni disposte con decreto n. 1384/2018 l'"Utilizzo quota del risultato di amministrazione relativo ai fondi non regionali - parte conto capitale" viene ad essere determinato in complessivi euro 5.656.109,61 anziché euro 6.107.963,10 come sotto riportato:

Provvedimento	Variazione 2018	Capitolo Entrata	Capitolo Spesa
DD * 777 * 18-05-2018	3.727.396,48	0008	612030
DD * 1384 * 13-07-2018	83.250,00	0008	512037
DD * 1397 * 16-07-2018	1.845.463,13	0008	613956
TOTALE Variazioni	5.656.109,61		

CONSIDERATO che il Dipartimento regionale Famiglia e Politiche sociali - Servizio 1° con nota prot. n. 18697 del 28.05.2018, al fine di provvedere all'imputazione delle somme relative ai cosiddetti "trascinamenti" dei progetti finanziati ex Delibera CIPE 79/2012 - FSC Obiettivi di Servizio -, di cui al D.D.G di Conformità n. 852 dell'11.05.2018, giusta delibera di Giunta n. 70/2017, chiede le opportune variazioni al bilancio della Regione per gli anni 2018, 2019 e 2020 ed in particolare per l'anno 2018 chiede l'iscrizione dell'ulteriore somma di euro 9.465.869,30 di cui euro 8.755.929,10 quale quote a carico della UE (pari al 75%) e dello Stato (pari al 17,5%);

CONSIDERATO che il Dipartimento Energia e Servizi di Pubblica utilità con nota prot. n. 27156 del 19.07.2018 integrata con nota prot. n. 27255 del 19.07.2018, al fine di consentire la copertura finanziaria per l'annualità 2020 inerente i contributi alle imprese per interventi nell'ambito dell'Obiettivo tematico 4 Azione 4.3.1 del Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020, chiede di trasportare la somma di euro 3.000.000,00 dell'annualità 2018, di cui al decreto della Ragioneria Generale n. 341/2018, a valere sull'annualità 2020;

TENUTO CONTO, dei dati su esposti:

- l'Avanzo al 31.12.2017 da destinare all'iscrizione delle somme relative al Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 (euro 95.177.622,27);
- il corretto "Utilizzo della quota del risultato di amministrazione relativo ai fondi non regionali - parte conto capitale, per la copertura finanziaria delle spese di cui ai succitati decreti n. 777/2018, n. 1384/2018 e n. 1397/2018, (euro 5.656.109,61)
- la richiesta del Dipartimento regionale Famiglia e Politiche sociali - prot. n. 18697 del 28.05.2018, a seguito della quale in particolare per l'anno 2018 la somma da iscrivere corrispondente alle quote a carico della UE e dello Stato risulta pari ad euro 8.755.929,10;
- la richiesta del Dipartimento Energia e Servizi di Pubblica utilità - prot. n. 27156 del 19.07.2018, con cui si chiede di trasportare la somma di euro 3.000.000,00 dell'annualità 2018 a valere sull'annualità 2020;

RITENUTO di dovere apportare:

- ai decreti della Ragioneria Generale, n. 777/2018 e n. 1397/2018 le opportune rettifiche, come sopra richiamate, al fine della corretta imputazione della quota di utilizzo del risultato di amministrazione relativo ai fondi non regionali - parte conto capitale - cap. 0008 e della quota di utilizzo del risultato di amministrazione relativo ai fondi regionali - parte conto capitale - cap. 0009,
- al decreto della Ragioneria generale n. 341 del 12.03.2018 le opportune rettifiche limitatamente alle variazioni da disporre per l'anno 2018 a seguito nota Dipartimento Energia e Servizi di Pubblica utilità - prot. n. 27156 del 19.07.2018 e per l'imputazione della copertura finanziaria del residue somme stanziata a valere sul capitolo 652803 corrispondenti alla quota UE e Stato mediante "Utilizzo quota del risultato di amministrazione relativo ai fondi non regionali - parte conto capitale" cap. 0008 anziché mediante iscrizione in entrata ai capitoli 5019 e 5020
- ai decreti della Ragioneria generale di seguito elencati le opportune rettifiche affinché alle variazioni richieste oggetto dei decreti medesimi si provveda per le corrispondenti quote a carico della UE e dello Stato mediante iscrizione in entrata- capitolo 0008 "Utilizzo quota del risultato di amministrazione relativo ai fondi non regionali - parte conto capitale" anziché mediante iscrizione in entrata ai capitoli 5019 e 5020,

Provvedimento	Variazione 2018
DD n. 132 del 12.02.2018	3.341.945,18
DD n. 145 del 13.02.2018	2.568.102,57
DD n. 441 del 27.03.2018	20.812.500,00
DD n. 585 del 16.04.2018	3.859.632,50
DD n. 752 del 17.05.2018	740.000,00
DD n. 888 del 28.05.2018	2.985.460,62
DD n. 911 del 31.05.2018	6.744.661,48
DD n. 935 del 01.06.2018	764.666,67
DD n. 1216 del 02.07.2018	18.500.000,00
TOTALE Variazioni	60.316.969,02

CONSIDERATO pertanto che a fronte del citato avanzo al 31.12.2017 pari ad euro 95.177.622,27, con il presente provvedimento si determina un utilizzo avanzo per l'anno in corso pari a complessivi euro 92.766.507,73 e un residuo avanzo pari ad euro 2.411.114,54, come sotto specificato;

AVANZO Programma Operativo Regionale Sicilia FESR 2014-2020	Importo
TOTALE Avanzo al 31.12.2017	95.177.622,27
DD n. 777 e n. 1397 come rettificati dal presente provvedimento e DD n. 1384 - anno 2018	5.656.109,61
Rettifica DD n. 132-145-441-585-752-888-911-935-1216 - anno 2018	60.316.969,02
Nota Dipartimento Famiglia e politiche sociali - prot. n. 18697 del 28.05.2018,	8.755.929,10
DD. n. 341 del 12.03.2018 come rettificato dal presente provvedimento	18.037.500,00
TOTALE Utilizzo Avanzo	92.766.507,73
RESIDUO Avanzo	2.411.114,54

RITENUTO di disporre le variazioni di bilancio richieste dal Dipartimento regionale Famiglia e Politiche sociali - prot. n. 18697 del 28.05.2018 per gli anni 2018, 2019 e 2020 e dal Dipartimento Energia e Servizi di Pubblica utilità - prot. n. 27156 del 19.07.2018, limitatamente per l'annualità 2020, con successivo provvedimento;

RITENUTO, per quanto in sopra specificato, di apportare al Bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2018, le opportune variazioni;

DECRETA

Art. 1

All'articolo 1 dei decreti della Ragioneria Generale n. 132 del 12.02.2018, n. 145 del 13.02.2018, n. 341 del 12.03.2018, n. 441 del 27.03.2018, n. 585 del 16.04.2018, n. 752 del 17.05.2018, n. 777 del 18.05.2018, n. 888 del 28.05.2018, n. 911 del 31.05.2018, n. 935 del 01.06.2018, n. 1216 del 02.07.2018 e n. 1397 del 16.07.2018 le variazioni disposte per l'esercizio finanziario 2018, riepilogate nell'Allegato che fa parte integrante del presente provvedimento, - Parte A -, sono sostituite dalle variazioni indicate nel medesimo Allegato A - Parte B.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 23 luglio 2018.

BOLOGNA

Provvedimento	PARTE A				PARTE B			
	Variazioni 2018				Variazioni 2018			
	Titolo-Tipologia Missione- Program.	Capitolo	Competenza	Cassa	Titolo-Tipologia Missione- Program.	Capitolo	Competenza	Cassa
DD n. 132 del 12-02-2018	4-200	5019	2.709.685,28	0,00	0-0	0008	3.341.945,18	0,00
	4-200	5020	632.259,90	0,00				
DD n. 145 del 13-02-2018	4-200	5019	2.082.245,33	0,00	0-0	0008	2.568.102,57	0,00
	4-200	5020	485.857,24	0,00				
DD n. 341 del 12-03-2018	4-200	5019	16.875.000,00	0,00	0-0	0008	18.037.500,00	0,00
	4-200	5020	3.937.500,00	0,00				
	20-3	613950	-1.687.500,00	0,00	20-3	613950	-1.462.500,00	0,00
	17-2	652803	22.500.000,00	0,00	17-2	652803	19.500.000,00	0,00
DD n. 441 del 27-03-2018	4-200	5019	16.875.000,00	0,00	0-0	0008	20.812.500,00	0,00
	4-200	5020	3.937.500,00	0,00				
DD n. 585 del 16-04-2018	4-200	5019	3.129.431,76	0,00	0-0	0008	3.859.632,50	0,00
	4-200	5020	730.200,74	0,00				
DD n. 752 del 17-05-2018	4-200	5019	600.000,00	600.000,00	0-0	0008	740.000,00	0,00
	4-200	5020	140.000,00	140.000,00				
						20-3	215710	0,00
DD n. 777 del 18-05-2018	0-0	0008	4.029.617,82	0,00	0-0	0008	3.727.396,48	0,00
					0-0	0009	302.221,34	0,00
DD n. 888 del 28-05-2018	4-200	5019	2.420.643,75	2.420.643,75	0-0	0008	2.985.460,62	0,00
	4-200	5020	564.816,87	564.816,87				
						20-3	215710	0,00
DD n. 911 del 31-05-2018	4-200	5019	5.468.644,44	5.468.644,44	0-0	0008	6.744.661,48	0,00
	4-200	5020	1.276.017,04	1.276.017,04				
						20-3	215710	0,00
DD n. 935 del 01-06-2018	4-200	5019	620.000,00	620.000,00	0-0	0008	764.666,67	0,00
	4-200	5020	144.666,67	144.666,67				
						20-3	215710	0,00
DD n. 1216 del 02-07-2018	4-200	5019	15.000.000,00	15.000.000,00	0-0	0008	18.500.000,00	0,00
	4-200	5020	3.500.000,00	3.500.000,00				
						20-3	215710	0,00
DD n. 1397 del 16-07-2018	0-0	0008	1.995.095,28	0,00	0-0	0008	1.845.463,13	0,00
					0-0	0009	149.632,15	0,00

(2018.30.1902)017

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DECRETO 26 luglio 2018.

Costituzione del Comitato per i rapporti di lavoro presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO,
DELL'IMPIEGO, DELL'ORIENTAMENTO,
DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 ed, in particolare, l'art. 17 novellato dall'art. 11 del D.Lgs. n. 149/2015 nella parte in cui prevede la trattazione dei ricorsi amministrativi avverso gli atti di accertamento emessi in materia lavoristica e previdenziale così come previsto dalla circolare n. 4 del 29 dicembre 2016 dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

Visto l'art. 7 del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 13 ottobre 2016 dal Direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, nella parte in cui prevedeva la Costituzione dei Comitati per i rapporti di lavoro presso le sedi dei Servizi Ispettorati territoriali del lavoro;

Vista la modifica al suindicato Protocollo d'Intesa, sottoscritta in data 3 maggio 2018 che ha stabilito che "Nella Regione siciliana il Comitato per i rapporti di lavoro che esercita le funzioni di cui all'art. 12 e 17 del D.Lgs. n. 124/2004, è costituito presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative ed è composto dal dirigente generale del suddetto Dipartimento o da un suo delegato, che lo presiede, dal direttore regionale Inps e dal direttore regionale INAIL, ovvero da un loro delegato";

Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 ed, in particolare, l'art. 12, comma 4, nella parte in cui prevede che il Comitato è altresì competente a trattare i predetti ricorsi avverso i provvedimenti con i quali i dirigenti dei Servizi Ispettorati territoriali del lavoro della Regione Sicilia, conferiscono l'efficacia di titolo esecutivo alle diffe accertative;

Vista la legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 ed, in particolare, l'art. 40, nella parte in cui prevede che le competenze relative al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 sono intestate al Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 ed, in particolare, l'art. 12, comma 4, nella parte in cui prevede che il Comitato, quando decide i ricorsi di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è integrato da un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

Vista la nota n. 11110 del 6 giugno 2018, con cui il Ministero del lavoro ha specificatamente comunicato i più aggiornati elementi informativi in ordine al grado di rappresentatività, a livello nazionale, delle OO.SS. dei lavoratori, dipendenti ed autonomi, nonché dei datori di lavoro nel settore privato;

Vista la richiesta formulata alle OO.SS., individuate sulla scorta della nota del Ministero del lavoro n. 11110 del 6 giugno 2018, intesa ad avere le designazioni dei rap-

presentanti da inserire quali componenti del Comitato nei casi di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;

Visto il riscontro dato dalle rappresentanze sindacali e di categoria alla richiesta di designazione;

Ritenuto di adottare, per l'integrazione dei componenti del Comitato come previsto all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 124/2004, il criterio dell'alternanza dei rappresentanti sindacali designati per ogni singola seduta convocata, sia per la parte dei datori di lavoro, che per quella dei lavoratori dipendenti;

Vista la nota INPS del 21 maggio 2018, con cui vengono comunicati i nominativi dei componenti supplenti per il Comitato per i rapporti di lavoro, del segretario aggiunto per la trattazione dei ricorsi ex art. 17 D.Lgs. n. 124/2004, nonché del segretario aggiunto per la trattazione dei ricorsi ex art. 8 del decreto interministeriale 20 settembre 2011 del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'economia e finanze;

Vista la nota INAIL n. 1753 del 29 maggio 2018, con cui vengono comunicati i nominativi dei componenti supplenti per il Comitato per i rapporti di lavoro;

Considerata l'esigenza di assicurare la continuità amministrativa in caso di assenza o legittimo impedimento dei membri del Comitato;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate quale parte integrante e sostanziale, è costituito, nella Regione siciliana presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, il Comitato per i rapporti di lavoro di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 124/2004, composto dal dirigente generale di questo Dipartimento che lo presiede o da un suo delegato, dal direttore regionale INPS e dal direttore regionale INAIL, ovvero da un loro delegato.

Art. 2

In caso di assenza ed impedimento del dirigente generale di questo Dipartimento, quale presidente di diritto del Comitato per i rapporti di lavoro ex art. 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e successive modifiche e integrazioni, è nominato presidente supplente il dott. Vincenzo Fontana - Dirigente U.O.1 Interventi ispettivi e vigilanza del Servizio XXVIII Ispettorato territoriale del lavoro di Trapani (vfontana@regione.sicilia.it).

Art. 3

In caso di assenza o legittimo impedimento del direttore della direzione regionale INAIL Sicilia, quale componente di diritto del Comitato per i rapporti di lavoro, ex art. 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è nominato componente supplente il dott. Guido Cormaci, dirigente dell'Ufficio programmazione.

Art. 4

In caso di assenza o legittimo impedimento del direttore regionale INPS Sicilia, quale componente di diritto del Comitato per i rapporti di lavoro e art. 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è nominato componente supplente il dott. Emilio Piscopo, dirigente regionale vicario (emilio.piscopo@inps.it).

Inoltre, le funzioni di segretario aggiunto per la trattazione dei ricorsi ex art. 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004 n. 124, sono espletate dal dott. Gianpiero Mendola (gianpiero.mendola@inps.it), mentre le funzioni di segretario aggiunto per la trattazione dei ricorsi ex art. 8 del decreto interministeriale del 20 settembre 2011 del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, sono espletate dalla d.ssa Floriane Messana (floriane.messana@inps.it).

Art. 5

Nei casi di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, il Comitato per i rapporti di lavoro sarà integrato dai seguenti rappresentanti sindacali:

In rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi:

- sig. Giuseppe Glorioso domiciliato per la carica presso CNA Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa, via Francesco Crispi n. 72 - 90139 Palermo (gloriosocna@gmail.com; sicilia@cna.it);
- avv. Andrea Capone, domiciliato per la carica presso Confartigianato Imprese Sicilia, via Emerico Amari n. 11 - 90139 Palermo (caponeandrea@aialpalermo.it);
- avv. Maria Colosimo, domiciliata per la carica presso Sicindustria, via A. Volta n. 44 - 90133 Palermo (info@sicindustria.eu);
- Salvatore Taranto, domiciliato per la carica presso Confagricoltura Sicilia, via Mario Rapisardi - 90144 Palermo (federsicilia@virgilio.it; confagricolturasicilia@pec.it).

In rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

- sig. Vitale Francesco Paolo, domiciliato per la carica presso CISAL Sicilia (cisalsicilia@libero.it; vitalefrancescopaolo47gmail.com);
- sig. Giuseppe Antonio Raimondi, domiciliato per la carica presso UIL Sicilia - Unione italiana del lavoro, via Enrico Albanese, 92/A - 90139 Palermo (giusepperaimondi@uilsicilia.it);
- dott. Massimo Cinà, domiciliato per la carica presso CONFISAL Sicilia, via Vincenzo di Pavia, 4 - 90138 Palermo (sicilia@confisal.it; biagioriggi@alice.it).

Art. 6

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito dell'Assessorato regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative.

Palermo, 26 luglio 2018.

GAROFFOLO

(2018.31.1972)091

DECRETO 31 luglio 2018.

PO FSE 2014-2020, Azione 9.2.1: Avviso n. 18/2017 "per la realizzazione di percorsi rivolti alle persone con disabilità" - Approvazione dell'elenco definitivo delle domande ammissibili e non ammissibili alla valutazione e irricevibili.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale del 15 maggio 2000, n. 10, concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la miglior funzionalità dell'attività amministrativa" e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale" e ss.mm.ii.;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Visto l'art. 11 della legge regionale n. 3 del 13 gennaio 2015 che dispone l'applicazione del D.Lgs. n. 118/11;

Vista la legge regionale del 17 maggio 2016, n. 8, art. 15 "Attuazione della programmazione comunitaria" e s.m.i.;

Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, avente per oggetto "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale";

Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9, avente per oggetto "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2018/2020";

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, concernente "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il decreto presidenziale 14 giugno 2016, n. 12, concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";

Visto il D.P.R.S. n. 703 del 16 febbraio 2018, con cui il Presidente della Regione ha conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali all'ing. Salvatore Giglione;

Visto il D.D.G. n. 1641 del 4 luglio 2016, con cui il dirigente generale del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali ha conferito l'incarico di dirigente responsabile del servizio 1 "Gestione fondi extraregionali" alla d.ssa Cristina Pecoraro;

Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato nella GUE del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento UE n. 1304/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento CE n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione UE n. 215/2014 del 7 marzo 2014 della Commissione che stabilisce norme di attuazione del regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali;

Visto il regolamento delegato UE n. 480/2014 del 3 marzo 2014 della Commissione che integra il regolamento UE n. 1303/2013;

Visto il regolamento di esecuzione UE n. 288/2014 del 22 marzo 2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento UE n. 1303/2013;

Visto il regolamento di esecuzione UE n. 821/2014 del 28 luglio 2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione;

Visto il Protocollo di intesa sulla politica della concertazione, adottato con deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 147 del 17 giugno 2014;

Visto l'Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato dalla Commissione europea con decisione del 29 ottobre 2014 e recepito con delibera CIPE n. 8 del 28 gennaio 2015, che definisce l'importo strategico iniziale, la selezione degli obiettivi tematici su cui concentrare gli interventi da finanziare con i Fondi SIE e l'elenco dei Programmi operativi nazionali (PON) e i Programmi operativi regionali (POR);

Visto il Programma operativo del FSE della Regione siciliana 2014-2020 approvato con decisione della Commissione europea CE (2014) n. 10088 del 17 dicembre 2014;

Visto il documento "Criteri di selezione delle operazioni finanziate dal FSE" per il periodo 2014-2020 approvato dal Comitato di sorveglianza (CdS) del PO FSE in data 10 giugno 2015;

Visti il Vademecum per l'attuazione del Programma operativo Regione siciliana FSE 2014-20 ed il Manuale delle procedure dell'autorità di gestione del Programma operativo Regione siciliana FSE 2014-2020, approvati con D.D.G. n. 4472 del 27 giugno 2017 dell'Autorità di gestione del PO FSE 2014-2020;

Viste le deliberazioni di Giunta regionale di Governo n. 258 del 13 ottobre 2015 e n. 230 del 29 giugno 2016, con cui rispettivamente sono state assegnate al Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali le risorse pari a € 168.119.768,00, comprensive della quota di efficacia, per la realizzazione degli obiettivi di competenza dell'Asse II "Inclusione sociale e lotta alla povertà", Obiettivo tematico 9 "Promuovere l'inclusione sociale e combattere ogni povertà e ogni discriminazione" del PO FSE 2014-2020, nonché la funzione di Centro di responsabilità;

Visto l'asse II del PO FSE Sicilia 2014/2020, obiettivo

tematico 9 e Priorità di investimento 9.iv "Migliore accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi i servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale", Obiettivo specifico 9.2 "Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili", Azione 9.2.1 "Interventi di presa in carico multi professionale, finalizzati all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità attraverso la definizione di progetti personalizzati. Promozione della diffusione e personalizzazione del modello ICF [International Classification of Functioning, Disability and Health] su scala territoriale. Interventi di politica attiva specificamente rivolti alle persone con disabilità";

Vista la pista di controllo per le operazioni finanziate dal PO FSE Sicilia 2014-2020, relativa al macroprocesso "Formazione", approvata con D.D.G. n. 6183 del 7 agosto 2017 dell'Autorità di gestione del PO FSE 2014-2020, registrata dalla Corte dei conti il 6 ottobre 2017 reg. n. 3 foglio n. 198;

Visto il D.D. n. 1631 del 19 ottobre 2016 del Dipartimento bilancio e tesoro con cui, in riscontro alle richieste prot. n. 22852 del 12 luglio 2016 e prot. n. 27815 del 12 settembre 2016 del Dipartimento della famiglia, è stato istituito il capitolo del bilancio regionale n. 183806 per la realizzazione dell'Obiettivo specifico 9.2, Asse II, OT 9 del PO FSE 2014-2020 apportando le variazioni conseguenti;

Visto il D.D. n. 1839 del 3 ottobre 2017 del Dipartimento bilancio e tesoro, con cui, in riscontro alla richiesta prot. n. 26867 del 27 luglio 2017 del Dipartimento della famiglia, sono state apportate variazioni al bilancio della Regione, anche per il capitolo 183806;

Visto il D.D.G. n. 3406 del 14 dicembre 2017 del Dipartimento della famiglia di approvazione dell'Avviso pubblico n. 18/2017 per la realizzazione di percorsi formativi rivolti alle persone con disabilità, destinando per la loro realizzazione risorse pari ad € 8.400.000,00, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 3 del 12 gennaio 2018 ed il D.D.G. di rettifica n. 143 del 25 gennaio 2018 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 7 del 9 febbraio 2018;

Visto il D.D.G. n. 621 del 3 aprile 2018, con cui è stata nominata la Commissione di valutazione delle operazioni progettuali ritenute ammissibili;

Visto il D.D.G. n. 1258 del 26 giugno 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 29 del 6 luglio 2018, con cui a seguito delle verifiche di competenza del Servizio 1 "Gestione fondi extraregionali", inerenti le fasi di preistruttoria/ricevibilità e di istruttoria/ammissibilità, è stato approvato l'Elenco provvisorio delle domande ammissibili e non ammissibili alla valutazione di cui alle lettere A) e B) e delle domande irricevibili di cui alla lettera C) dello stesso Elenco, con evidenza delle cause di esclusione, in attuazione dell'art. 9, commi 4 e 5, dell'Avviso 18/2017;

Visto, in particolare, l'art. 3 del succitato D.D.G. n. 1258, che ha previsto la possibilità, per i Soggetti proponenti delle domande non ammissibili alla valutazione di cui alle lettere B) e C) dell'Elenco approvato, di presentare eventuali osservazioni entro il termine perentorio di 10 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana dello stesso provvedimento;

Considerato che sono pervenute n. 3 osservazioni ai sensi dell'art. 3 del D.D.G. n. 1258 del 26 giugno 2018, acquisite al protocollo del Dip. famiglia ai nn. 22608 del

29 giugno 2018, n. 22863 del 3 luglio 2018 e n. 24246 del 13 luglio 2018;

Visto il verbale n. 5 del 26 luglio 2018, con cui, a seguito delle verifiche di competenza del Servizio 1 "Gestione fondi extraregionali" sulle osservazioni pervenute, è stato confermato in via definitiva l'Elenco provvisorio delle domande ammissibili e non ammissibili alla valutazione di cui alle lettere A) e B) e delle domande irricevibili di cui alla lettera C), con evidenza delle cause di esclusione;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione dell'elenco definitivo delle domande ammissibili e non ammissibili alla valutazione di cui alle lettere A) e B) e delle domande irricevibili di cui alla lettera C) con evidenza delle cause di esclusione, parte integrante del presente provvedimento, come stabilito dall'art. 9, paragrafo 9.2, comma 5, dell'Avviso n. 18/2017;

Decreta:

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,

Art. 1

È approvato l'elenco definitivo delle domande pervenute nell'ambito dell'Avviso n. 18/2017 per la realizzazione di percorsi rivolti alle persone con disabilità" PO FSE 2014-2020, ritenute ammissibili e non ammissibili alla successiva fase di valutazione di cui alle lettere A) e B) e delle domande irricevibili di cui alla lettera C) con evidenza delle cause di esclusione. L'elenco è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nei siti ufficiali del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali <http://regione.sicilia.it/famiglia> e del PO FSE www.sicilia-fse.it, con valore di notifica degli esiti ai soggetti proponenti.

Palermo, 31 luglio 2018.

GIGLIONE

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro
Dipartimento della Famiglia delle Politiche sociali
Servizio 1 "Gestione Fondi Extraregionali"



Avviso 18/2017 per la realizzazione di percorsi formativi rivolti alle persone con disabilità – DDG n. 3406 del 14/12/2017 e DDG n. 143 del 25/01/2018

Elenco definitivo delle domande pervenute

a) - Domande ammissibili alla successiva fase di valutazione

N. ELENCO	ID	Soggetto proponente	Titolo progetto	Esito istruttoria
1	2	Ma.co.m s.r.l.	Andare Oltre	Ammissibile
2	3	PROMOS ASSOCIAZIONE	PROFESSIONISTA IN CUCINA	Ammissibile
3	4	I.SO.R.S.	Inclusion Tr@ining	Ammissibile
4	5	I.SVI.RE. SOCIETA' COOPERATIVA	INCLUSIONE ATTIVA	Ammissibile
5	6	CIRF	TAKE YOUR TIME	Ammissibile
6	7	EURO	GO EASY	Ammissibile
7	8	Associazione centro studi agora	S.F.I.D.O. - Sviluppo della Formazione per l'Inserimento dei Disabili in Occupazione	Ammissibile
8	9	I.E.R.F.O.P. onlus	Super-abili: lavoratori tra lavoratori	Ammissibile
9	11	Agricola sud	Nash	Ammissibile
10	12	CENTRO RICERCHE ED ANALISI NEL BELICE	addetti disabili	Ammissibile
11	13	A.I.C.S. FORMAZIONE PROFESSIONALE	ABILITY	Ammissibile
12	15	cesmed	speciali&normali	Ammissibile
13	18	cidec catania	orizzonte 2018	Ammissibile
14	20	ecap catania societa' cooperativa	SIMATOS	Ammissibile
15	21	istituto polivalente valdisavoia srl	Opportunity	Ammissibile
16	22	associazione sviluppo & lavoro	Si può fare di più	Ammissibile
17	23	Enac Sicilia	GARDEN CARE	Ammissibile
18	24	ATHENA S.R.L. GESTIONE SCUOLE PARITARIE	RIPRENDI CON NOI... tra Turismo, Agricoltura e Servizi alla persona	Ammissibile
19	25	O.D.A. opera diocesana assistenza	FORMAZIONE PER IL LAVORO	Ammissibile
20	26	EURO.IN.FOR.MA. ASSOC. CULT.	disagio in progress - la formazione per il disagio	Ammissibile
21	27	consorzio sol.co. rete di imprese sociali siciliane	Attivazione e rafforzamento dell'occupabilità di soggetti con disabilità	Ammissibile
22	28	NEXT PROJECT	IN - SALA	Ammissibile
23	29	Associazione Unione	Disabilità & Opportunità	Ammissibile
24	30	ENDO-FAP	PROGETTO EGIDIO - ORIONE 2018	Ammissibile



N. ELENCO	ID	Soggetto proponente	Titolo progetto	Esito istruttoria
25	33	acli forma trapani impresa sociale	INSIEME	Ammissibile
26	35	associazione costruiamo il futuro	Operatore informatico di risorse web	Ammissibile
27	36	l'arca di noe' associazione sportiva dilettantistica	PROGETTO IN.DI.S. - INTEGRAZIONE DISABILE AL SUD	Ammissibile
28	38	EnAIP Caltanissetta	N.O.I.S. (Nuove Opportunità per l'Inserimento Sociale)	Ammissibile
29	39	CERf scarl	F.A.R.I. - FORMAZIONE ABILITA' E RISORSE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO	Ammissibile
30	40	FUTURA	Community	Ammissibile
31	41	ECAP MESSINA	PROGETTO ORIONE	Ammissibile
32	42	associazione progetto europa	LifeProject	Ammissibile
33	43	EVERGREEN CONSULTING S.R.L.	Form-azione	Ammissibile
34	44	ER.S.MA SRL	HDC IN AZIONE	Ammissibile
35	46	ANSPI JASNA GORA	IN-FORMA	Ammissibile
36	47	E.F.A.L. PROVINCIALE DI PALERMO	INSIEME	Ammissibile
37	48	Eurobic scarl	COMUNICARE SENZA BARRIERE	Ammissibile
38	49	consorzio noe'	inter-agire	Ammissibile
39	50	centro studi universitari federico ii	formlav gela	Ammissibile
40	52	associazione nuovo CAMMINO	formazione disabili	Ammissibile
41	55	PEGASO SOC. COOP. SOCIAE	COMUNQUE ABILE	Ammissibile
42	56	Medea s.a.s. di Noto Alfio e Pellegrino Giuseppe e C.	INCLUDIAMOCI	Ammissibile
43	57	Etna Hitech scpa	"PISTE (PROGETTO D'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA NEL SETTORE TECNOLOGICO)"	Ammissibile
44	58	A. MORAVIA s.r.l.	GIOVANI E LAVORO	Ammissibile
45	59	Eurotimeimpresa@	Corsi di formazione Avviso 18/2017	Ammissibile
46	60	infaop	oltre le barriere	Ammissibile
47	62	cirpe	ALL INCLUDED	Ammissibile
48	63	GIO.MAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Integra	Ammissibile
49	64	Human Capital Società Cooperativa a Responsabilità Limitata	Orizzonte 2018	Ammissibile
50	65	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "E. FERMI"	FormHabile	Ammissibile
51	66	AGENZIA SICILIANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO ED IL LAVORO S.C.R.L.	FUTURO	Ammissibile
52	67	Artha S.r.l.	FIDES	Ammissibile

N. ELENCO	ID	Soggetto proponente	Titolo progetto	Esito istruttoria
53	69	Asterisco Società Cooperativa Sociale	IDEALI Inserimento Disabili E Accompagnamento al Lavoro e all'Integrazione	Ammissibile
54	70	APROCA Società Cooperativa Sociale	SUPERABILE Superiamo gli ostacoli per rafforzare le abilità	Ammissibile
55	72	ECAP AGRIGENTO	tiresia	Ammissibile
56	74	Cooperativa ippocrate	"Includendo", formazione e condivisione	Ammissibile
57	75	EnAIP PALERMO	EnAIP PALERMO FORMAZIONE PER L'INCLUSIONE	Ammissibile
58	77	CENTRO SICILIANO E.N.F.A.G.A.	lavor-azione	Ammissibile
59	78	associazione padre pio onlus	formazione h++	Ammissibile
60	79	ST&T SOC.COOP.	social web & farm	Ammissibile
61	80	u.S.MI. SEZIONE DI IRAPANI	STREETS: PERCORSI LAVORATIVI CONDIVISI	Ammissibile
62	81	NIDO D'ARGENTO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	INCLUSIONE E LAVORO	Ammissibile
63	83	SANTA RITA IMPRESA SOCIALE SRL	DISABLED INCLUSION	Ammissibile
64	84	Info-school srl	Formazione e Occupazione a sostegno dei soggetti disabili	Ammissibile
65	85	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE MANDRALISCA	MADONIE: CIBO E CULTURA PER L'INTEGRAZIONE TRA TRADIZIONE ED INNOVAZIONE.	Ammissibile
66	86	FORMAGIOVANI	Sulla via del lavoro	Ammissibile
67	87	E. MAIORANA SOC. COOP.	FORMAZIONE è INCLUSIONE	Ammissibile
68	88	A.G.O. Società Cooperativa Sociale	F.I.S. - Formazione e Integrazione Sociale	Ammissibile
69	89	Promimpresa srl	D-Ability: Discover life's possibilities	Ammissibile
70	91	Consorzio Regionale Enti Servizi Sanitari	insieme SI cresce	Ammissibile
71	92	ALETHEIA SRL	PANI E SARTI ... DIVERSAMENTE ARTI	Ammissibile
72	94	A.R.S. Acconciatori Riuniti Siciliani	A.I. D.A. Azioni Innovative di formazione per persone diversamente abili	Ammissibile
73	96	Cooperativa sociale MIGMA a r.l	GERTRUDIS	Ammissibile
74	97	ASSOCIAZIONE IDEAZIONE ONLUS	Volare	Ammissibile
75	98	A.N.A.S. - Associazione nazionale di azione sociale	C.A.S.I. Corsi Animatore Servizi all'Infanzia	Ammissibile
76	99	C.R.E.S.M. - CENTRO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI PER IL MERIDIONE - Società Cooperativa Sociale	vitattiva bio	Ammissibile
77	101	Centro Siciliano per la Formazione Professionale - Ce.Si.Fo.P.	Beethoven	Ammissibile
78	102	consorzio servizi e solidarieta' coop. soc.	Per una vita migliore	Ammissibile
79	104	New Service srl	New Service for new skills	Ammissibile
80	105	CENTRO STUDI AURORA	SENZA BARRIERE	Ammissibile
81	108	cesis-consorzio europeo servizi integrati specializzati	siNERGIE	Ammissibile
82	110	ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI OPERA DON CALABRIA	cambiamenti	Ammissibile



N. ELENCO	ID	Soggetto proponente	Titolo progetto	Esito istruttoria
83	111	TERSERVICE	IMPARARE LAVORANDO	Ammissibile
84	112	associazione i.d.e.a.	Superabile	Ammissibile
85	113	Associazione INTERefop	for.dis	Ammissibile
86	114	pollabor scs	Dis4job	Ammissibile
87	116	A.f.a.e. Associazione famiglie degli audiolesi etnei	Operatore di editoria digitale	Ammissibile
88	117	IRIFOR SICILIA ONLUS	Progetto Irifor Sicilia Centralinisti Non Vedenti/Ipovedenti	Ammissibile
89	118	mainstreaming agenda	percorsi formativi 2018	Ammissibile
90	119	Coo.Tur. sOC.COOP.	Best	Ammissibile
91	120	Euromadonie societa' cooperativa	Diversamente_Unici	Ammissibile
92	123	centro studi luigi pirandello	Serenus	Ammissibile
93	125	cosmopolis societa' cooperativa	ABILMENTE	Ammissibile
94	126	Solco srl	OccupAbile	Ammissibile
95	127	targeout out	PROFILI PERSONALI PER DISABILI	Ammissibile
96	129	a.n.a.s. zonale madonie	ATS - Accoglienza Turistica Sostenibile	Ammissibile
97	130	ERGON associazione no profit	" Dall'esclusione all'integrazione: un percorso di emancipazione professionale per soggetti diversamente abili"	Ammissibile
98	131	cnos- fap regione sicilia	Diversificare il lavoro	Ammissibile
99	133	Associazione Progetto Giovani	TecnoAbili: Tecnologie digitali e disabilità	Ammissibile
100	134	F.A.L.P.I. SRL	Tutti uguali tutti diversi	Ammissibile
101	135	Associazione ERIS	F.A.S.T. Formazione in Ambiti Speciali per il Territorio	Ammissibile
102	138	centro studi e ricerche siapa	disabil-arte	Ammissibile
103	139	A.I.S.F.	DISABILITA', LAVORO ED INTEGRAZIONE SOCIALE.	Ammissibile
104	141	infowork	oltre la disabilita'	Ammissibile
105	142	En.A.I.P. As.A.Form Sicilia Impresa Sociale	INTEGR@	Ammissibile
106	144	siapa srl	digitalisabili	Ammissibile
107	145	PENTA Ingegneria Sistemi Tecnologie degli ingg. Giovanni Borsellino e Giovanni Di Cristina S.n.c.	Special Menti al Lavoro	Ammissibile

COPIA TRATTA
NON VALIDA



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e
del Lavoro

Dipartimento della Famiglia delle Politiche sociali
Servizio 1 "Gestione Fondi Extraregionali"

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



Avviso 18/2017 per la realizzazione di percorsi formativi rivolti alle persone con disabilità – DDG n. 3406 del 14/12/2017 e DDG n. 143 del 25/01/2018

Elenco definitivo delle domande pervenute

b) - Domande non ammissibili alla successiva fase di valutazione

N. ELENCO	ID	Soggetto proponente	Titolo progetto	Esito istruttoria	Cause di esclusione
1	16	associazione form azione europea (f.a.e.)	fae-integrazioni	Non Ammissibile	Il progetto identificato da ID n.16, prot. Dip.to Famiglia n. 7052 del 27/02/2018, è dichiarato inammissibile ai sensi dell'Art. 9, paragrafo 9.2 dell' Avviso, in quanto il Soggetto proponente ha previsto che n.2 corsi del medesimo profilo professionale saranno svolti nello stesso Comune di Palermo. Pertanto l'istanza non risulta conforme all'art.7, comma 1 dell'Avviso.
2	32	C.F.P. - S. GIOVANNI APOSTOLO	FENICE	Non Ammissibile	Il progetto identificato da ID n.32, prot. Dip.to Famiglia n. 6785 del 23/02/2018, è dichiarato inammissibile ai sensi dell'Art. 9, paragrafo 9.2 dell' Avviso, in quanto il Soggetto proponente ha previsto che n.2 corsi del medesimo profilo professionale saranno svolti nello stesso Comune di Catania. Pertanto l'istanza non risulta conforme all'art.7, comma 1 dell'Avviso.
3	115	associazione culturale formazione lavoro	abilmente insieme	Non Ammissibile	Il progetto identificato da ID n.115, prot. Dip.to Famiglia n. n. 6856 del 23/02/2018 è dichiarato inammissibile ai sensi dell'Art. 9, paragrafo 9.2 dell' Avviso, in quanto da verifica sul SAC, il soggetto proponente non risulta aver presentato istanza di accreditamento per la macrotipologia formativa "Formazione continua e permanente" (art. 4, comma 1). Pertanto l'istanza non risulta conforme all'art.4, comma 1 dell'Avviso.
4	122	ASSOCIAZIONE FORMAMENTE	OccupABILITA'	Non Ammissibile	Il progetto identificato da ID n.122, prot. Dip.to Famiglia n. 6995 del 26/02/2018, è dichiarato inammissibile ai sensi dell'Art. 9, paragrafo 9.2 dell' Avviso, in quanto il Soggetto proponente ha previsto che n.2 corsi del medesimo profilo professionale saranno svolti nello stesso Comune di Caccamo. Pertanto l'istanza non risulta conforme all'art.7, comma 1 dell'Avviso.

COPIA TRATTA
NON VALIDA



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e
del Lavoro

Dipartimento della Famiglia delle Politiche sociali
Servizio 1 "Gestione Fondi Extraregionali"

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



Avviso 18/2017 per la realizzazione di percorsi formativi rivolti alle persone con disabilità – DDG n. 3406 del 14/12/2017 e DDG n. 143 del 25/01/2018

Elenco definitivo delle domande pervenute

c) - Domande irricevibili

N. ELENCO	ID	Soggetto proponente	Titolo progetto	Esito Ricevibilità	Cause di esclusione
1	45	CONFIMPRESA EUROMED	Confimpresa Obiettivo HDC	Non Ricevibile	Il progetto identificato da ID n.45, prot. Dip.to Famiglia n.n. 6909 del 26.02.2018, è dichiarato IRRICEVIBILE ai sensi dell'Art. 9, paragrafo 9.1 dell' Avviso, in quanto l'istanza risulta mancante del Patto d'Integrità - Allegato 3. Pertanto l'istanza non risulta conforme all'art.8, comma 6 dell'Avviso.
2	73	ANMIL	LAVORO IN TUTTI I SENSI	Non Ricevibile	Il progetto identificato da ID n.73, prot. Dip.to Famiglia n. 7128 del 27.02.2018, è dichiarato IRRICEVIBILE ai sensi dell'Art. 9, paragrafo 9.1 dell' Avviso, in quanto la PEC risulta pervenuta oltre il termine indicato dall'art.8, comma 2 ed in particolare alle ore 14.10.27 del 26.02.2018. Pertanto l'istanza non risulta conforme all'art.8, comma 2 dell'Avviso.
3	106	Consulting & Global Service s.r.l.	OLtre ogni limite	Non Ricevibile	Il progetto identificato da ID n.106, prot. Dip.to Famiglia n. 7169 del 27.02.2018, è dichiarato IRRICEVIBILE ai sensi dell'Art. 9, paragrafo 9.1 dell' Avviso, in quanto la PEC risulta pervenuta oltre il termine indicato dall'art.8, comma 2 ed in particolare alle ore 10.57.17 del 27.02.2018. Pertanto l'istanza non risulta conforme all'art.8, comma 2 dell'Avviso.
4	107	E. MORANTE srl unipersonale	addetto gelateria e panificatore pasticciere	Non Ricevibile	Il progetto identificato da ID n.107, prot. Dip.to Famiglia n. 6866 del 26.02.2018, è dichiarato IRRICEVIBILE ai sensi dell'Art. 9, paragrafo 9.1 dell' Avviso, in quanto la documentazione inviata risulta in formato bozza. Pertanto l'istanza non risulta conforme all'art.8, comma 3 dell'Avviso
5	132	ABICI Onlus	empowerment & pituttu	Non Ricevibile	Il progetto identificato da ID n.132, prot. Dip.to Famiglia n. 7025 del 26.02.2018, è dichiarato IRRICEVIBILE ai sensi dell'Art. 9, paragrafo 9.1 dell' Avviso, in quanto la documentazione inviata risulta in formato bozza. Pertanto l'istanza non risulta conforme all'art.8, comma 3 dell'Avviso
6	137	AFEL – Accademia di Formazione e Lavoro	Nuove opportunità	Non Ricevibile	Il progetto identificato da ID n.137, prot. Dip.to Famiglia n. 7116 del 27.02.2018, è dichiarato IRRICEVIBILE ai sensi dell'Art. 9, paragrafo 9.1 dell' Avviso, in quanto la PEC risulta pervenuta oltre il termine indicato dall'art.8, comma 2 ed in particolare alle ore 13.09.12 del 26.02.2018. Pertanto l'istanza non risulta conforme all'art.8, comma 2 dell'Avviso.

(2018.31.2008)132

COPIA
NON
VALIDA

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 26 luglio 2018.

Preso d'atto della graduatoria valida per l'anno 2018 dei veterinari aspiranti al conferimento di incarichi ambulatoriali dell'Azienda sanitaria provinciale di Messina.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi) ambulatoriali, reso esecutivo in data 17 dicembre 2015;

Vista la graduatoria dei medici veterinari aspiranti al conferimento di incarichi ambulatoriali dell'Azienda sanitaria provinciale di Messina valida per l'anno 2018, approvata dal commissario dell'Azienda con delibera n. 1609 del 6 giugno 2018;

Ritenuto di prendere atto della succitata graduatoria per la conseguente pubblicazione;

Vista la delibera 15 maggio 2014 del Garante per la protezione dei dati personali, concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della P.A.;

Viste le norme in materia di trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa di cui all'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto della graduatoria provinciale dei medici veterinari aspiranti al conferimento di incarichi ambulatoriali dell'Azienda sanitaria provinciale di Messina valida per l'anno 2018, che fa parte integrante del presente decreto, approvata dal commissario della stessa con delibera n. 1609 del 6 giugno 2018.

Art. 2

La graduatoria potrà essere utilizzata ai sensi dell'A.C.N. 17 dicembre 2015 per il conferimento di incarichi ambulatoriali temporanei di sostituzione, per l'assegnazione di incarichi provvisori per la copertura dei turni resisi vacanti e per l'attribuzione di incarichi ambulatoriali a tempo determinato ed indeterminato.

Il presente decreto e l'allegata graduatoria saranno trasmessi al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale ed alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione.

Palermo, 26 luglio 2018.

LA ROCCA

GRADUATORIA

GRADUATORIA SPECIALISTICA VETERINARI AMBULATORIALI 2018

BRANCA	PUNTEGGIO TOTALE	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	Note
A - SANITA' ANIMALE	10,00	VENZA	MASSIMO	16/04/1966	
A - SANITA' ANIMALE	9,91	PASSANNANTI	GIOVANNI	01/11/1965	
A - SANITA' ANIMALE	9,00	CAROLLO	ELINA	07/06/1976	
A - SANITA' ANIMALE	9,00	CALCO LABRUZZO	ANTONINO	30/04/1978	
A - SANITA' ANIMALE	9,00	GRASSO	SEBASTIANO	16/02/1984	
A - SANITA' ANIMALE	9,00	MAGAZZU'	GIOVANNI	16/01/1969	
A - SANITA' ANIMALE	9,00	AVENI	FRANCESCA	26/08/1977	
A - SANITA' ANIMALE	8,83	DE DOMENICO	ALESSANDRO	15/06/1974	
A - SANITA' ANIMALE	8,09	LO GRASSO	FILIPPO	16/08/1981	
A - SANITA' ANIMALE	8,00	FABIO	TERESA MARIA	18/07/1966	
A - SANITA' ANIMALE	8,00	D'ARRIGO	TIZIANA	18/09/1980	
A - SANITA' ANIMALE	8,00	CUTTONE	GIUSEPPE	02/11/1984	
A - SANITA' ANIMALE	8,00	CALO'	FRANCESCA	13/01/1984	
A - SANITA' ANIMALE	7,00	GAROFALO	LUCA	07/08/1973	
A - SANITA' ANIMALE	7,00	MILONE	SALVATRICE	18/09/1968	
A - SANITA' ANIMALE	7,00	LIPRINO	LUCA	25/08/1981	
A - SANITA' ANIMALE	6,00	GILOTTI	SIMONA	05/10/1974	
A - SANITA' ANIMALE	6,00	SCIANO'	SALVATORE	23/07/1980	
A - SANITA' ANIMALE	6,00	RUGA	FRANCESCA	31/10/1978	
A - SANITA' ANIMALE	5,00	RUNDO SOTERA	ANGELA	04/08/1976	
A - SANITA' ANIMALE	5,00	BRIGUGLIO	GIANPAOLO	24/11/1974	
A - SANITA' ANIMALE	5,00	MONTALBANO	ROSA MARIA	16/09/1970	
A - SANITA' ANIMALE	5,00	SCOPELLITI	DANIELA	02/04/1983	
A - SANITA' ANIMALE	5,00	TRIPODI	FRANCESCO	16/06/1986	
A - SANITA' ANIMALE	5,00	IRACI FUJINTINO	ANTONIO	09/09/1985	
A - SANITA' ANIMALE	5,00	SCOPELLITI	CINZIA	13/03/1977	
A - SANITA' ANIMALE	4,00	GERMANO'	MICHELANGELO	25/04/1961	
A - SANITA' ANIMALE	3,00	TRIPODI	ANTONINO MARIO	01/05/1965	
A - SANITA' ANIMALE	3,00	DESTRO IMPICCIA	ANTONINO	19/01/1967	
A - SANITA' ANIMALE	3,00	TRISCARI BARBERI	SALVATORE	18/01/1969	
A - SANITA' ANIMALE	3,00	MARRA	ALESSANDRO	06/08/1964	
A - SANITA' ANIMALE	3,00	CAMERA	GIUSEPPE	13/11/1967	

GRADUATORIA

A - SANITA' ANIMALE	3,00 MORGANA	GIUSEPPE	18/11/1970
A - SANITA' ANIMALE	3,00 TRIFILETTI	CATERINA	02/09/1973
A - SANITA' ANIMALE	3,00 LIARDO	GINEVRA	16/11/1967
A - SANITA' ANIMALE	3,00 FIOCCO	SALVATORE CLAUDIO	26/09/1954
A - SANITA' ANIMALE	3,00 BRUNETTO	ANTONELLA	31/08/1971
A - SANITA' ANIMALE	3,00 GIORDANO	BASILIO ORAZIO	28/06/1969
A - SANITA' ANIMALE	3,00 CALABRO'	PAOLO	29/01/1973
A - SANITA' ANIMALE	3,00 COPPOLINO GREGORIO	GIUSEPPE	07/08/1959
A - SANITA' ANIMALE	3,00 GENOVESE	ANTONIO PAOLO P.	22/12/1970
B - IGIENE ALIM. ORIG. ANIM.	10,19 RUGA	FRANCESCA	31/10/1978
B - IGIENE ALIM. ORIG. ANIM.	9,00 MARINO	RINO	17/12/1978
B - IGIENE ALIM. ORIG. ANIM.	8,00 MONACO	SALVATORE	30/10/1971
B - IGIENE ALIM. ORIG. ANIM.	8,00 VALVO	VALENTINA	19/08/1979
B - IGIENE ALIM. ORIG. ANIM.	8,00 CATALDO	SERENA	18/09/1982
B - IGIENE ALIM. ORIG. ANIM.	8,00 BENINATI	CHIARA	02/06/1981
B - IGIENE ALIM. ORIG. ANIM.	8,00 CARACAPPA	GIULIA	22/04/1988
B - IGIENE ALIM. ORIG. ANIM.	7,00 CICCARI	SALVATORE	01/06/1981
B - IGIENE ALIM. ORIG. ANIM.	7,00 RUSSO	NATALIA	27/03/1988
B - IGIENE ALIM. ORIG. ANIM.	7,00 CHILLEMI	ROBERTA	07/08/1987
B - IGIENE ALIM. ORIG. ANIM.	6,00 CAMMAROTO	CONCETTA	24/12/1978
B - IGIENE ALIM. ORIG. ANIM.	6,00 MAROTTA	STEFANIA MARIA	26/12/1980
B - IGIENE ALIM. ORIG. ANIM.	6,00 DIMORA	NATALE	14/10/1985
B - IGIENE ALIM. ORIG. ANIM.	6,00 CALABRO'	ANDREA	04/05/1986
B - IGIENE ALIM. ORIG. ANIM.	6,00 SCATTAREGGIA	CARMELO	24/05/1987
B - IGIENE ALIM. ORIG. ANIM.	6,00 FERRARO	VALERIA	04/06/1985
B - IGIENE ALIM. ORIG. ANIM.	5,00 ANTOCI	SALVATORE	25/07/1982
B - IGIENE ALIM. ORIG. ANIM.	5,00 PITTALA'	SALVATORE	05/11/1980
B - IGIENE ALIM. ORIG. ANIM.	5,00 RUOLO	ANNA	16/02/1982
B - IGIENE ALIM. ORIG. ANIM.	5,00 BELLINIA	MARIANGELA	23/10/1982
B - IGIENE ALIM. ORIG. ANIM.	5,00 ROBERTO	ELISABETTA	07/04/1982
B - IGIENE ALIM. ORIG. ANIM.	3,00 DOTTO	GIULIO	03/02/1962
B - IGIENE ALIM. ORIG. ANIM.	3,00 CARMICIANO	CARMELO	14/06/1980
C - IGIENE ALLEV. E PROD. ZOOT.	10,00 VENZA	MASSIMO	16/04/1966
C - IGIENE ALLEV. E PROD. ZOOT.	9,00 CAROLLO	ELINA	07/06/1976
C - IGIENE ALLEV. E PROD. ZOOT.	9,00 RUGA	FRANCESCA	31/10/1978



GRADUATORIA

C - IGIENE ALLEV. E PROD. ZOOT.	9,00 GRASSO	SEBASTIANO	16/02/1984
C - IGIENE ALLEV. E PROD. ZOOT.	9,00 MARINO	RINO	17/12/1978
C - IGIENE ALLEV. E PROD. ZOOT.	9,00 AVENI	FRANCESCA	26/08/1977
C - IGIENE ALLEV. E PROD. ZOOT.	8,00 MONACO	SALVATORE	30/10/1971
C - IGIENE ALLEV. E PROD. ZOOT.	8,00 FABIO	TERESA MARIA	18/07/1966
C - IGIENE ALLEV. E PROD. ZOOT.	8,00 DE DOMENICO	ALESSANDRO	15/06/1974
C - IGIENE ALLEV. E PROD. ZOOT.	8,00 LO GRASSO	FILIPPO	16/08/1981
C - IGIENE ALLEV. E PROD. ZOOT.	8,00 SCARITO	ANNARITA	13/04/1985
C - IGIENE ALLEV. E PROD. ZOOT.	8,00 D'ARRIGO	TIZIANA	18/09/1980
C - IGIENE ALLEV. E PROD. ZOOT.	8,00 CUTTONE	GIUSEPPE	02/11/1984
C - IGIENE ALLEV. E PROD. ZOOT.	8,00 BENINATI	CHIARA	02/06/1981
C - IGIENE ALLEV. E PROD. ZOOT.	8,00 CALO'	FRANCESCA	13/01/1984
C - IGIENE ALLEV. E PROD. ZOOT.	8,00 CARACAPPA	GIULIA	22/04/1988
C - IGIENE ALLEV. E PROD. ZOOT.	7,00 GAROFALO	LUCA	07/08/1973
C - IGIENE ALLEV. E PROD. ZOOT.	7,00 MILONE	SALVATRICE	18/09/1968
C - IGIENE ALLEV. E PROD. ZOOT.	7,00 CICCARI	SALVATORE	01/06/1981
C - IGIENE ALLEV. E PROD. ZOOT.	7,00 RUSSO	NATALIA	27/03/1988
C - IGIENE ALLEV. E PROD. ZOOT.	7,00 CHILLEMI	ROBERTA	07/08/1987
C - IGIENE ALLEV. E PROD. ZOOT.	6,24 DIMORA	NATALE	14/10/1985
C - IGIENE ALLEV. E PROD. ZOOT.	6,00 GILOTTI	SIMONA	05/10/1974
C - IGIENE ALLEV. E PROD. ZOOT.	6,00 MAROTTA	STEFANIA MARIA	26/12/1980
C - IGIENE ALLEV. E PROD. ZOOT.	6,00 CAPUTO	SANTO	29/06/1966
C - IGIENE ALLEV. E PROD. ZOOT.	6,00 CALABRO'	ANDREA	04/05/1986
C - IGIENE ALLEV. E PROD. ZOOT.	6,00 SCIANO'	SALVATORE	23/07/1980
C - IGIENE ALLEV. E PROD. ZOOT.	6,00 SCATTAREGGIA	CARMELO	24/05/1987
C - IGIENE ALLEV. E PROD. ZOOT.	6,00 FERRARO	VALERIA	04/06/1985
C - IGIENE ALLEV. E PROD. ZOOT.	5,00 FOTI	NELLO CALOGERO	15/02/1972
C - IGIENE ALLEV. E PROD. ZOOT.	5,00 RUNDO SOTERA	ANGELA	04/08/1976
C - IGIENE ALLEV. E PROD. ZOOT.	5,00 MONTALBANO	ROSA MARIA	16/09/1970
C - IGIENE ALLEV. E PROD. ZOOT.	5,00 FASCETTO	GIACOMO	19/07/1979
C - IGIENE ALLEV. E PROD. ZOOT.	5,00 PITTALA'	SALVATORE	05/11/1980
C - IGIENE ALLEV. E PROD. ZOOT.	5,00 SCOPELLITI	DANIELA	02/04/1983
C - IGIENE ALLEV. E PROD. ZOOT.	5,00 RUOLO	ANNA	16/02/1982
C - IGIENE ALLEV. E PROD. ZOOT.	5,00 BELLINIA	MARIANGELA	23/10/1982
C - IGIENE ALLEV. E PROD. ZOOT.	5,00 TRIPODI	FRANCESCO	16/06/1986

GRADUATORIA

C - IGIENE ALLEV. E PROD. ZOOT.	5,00 IRACI FUJINTINO	ANTONIO	09/09/1985
C - IGIENE ALLEV. E PROD. ZOOT.	5,00 SCOPELLITI	CINZIA	13/03/1977
C - IGIENE ALLEV. E PROD. ZOOT.	3,00 DESTRO IMPICCIA	ANTONINO	19/01/1967
C - IGIENE ALLEV. E PROD. ZOOT.	3,00 CAMERA	GIUSEPPE	13/11/1967
C - IGIENE ALLEV. E PROD. ZOOT.	3,00 MORGANA	GIUSEPPE	18/11/1970
C - IGIENE ALLEV. E PROD. ZOOT.	3,00 FIOCCO	SALVATORE CLAUDIO	26/09/1954
C - IGIENE ALLEV. E PROD. ZOOT.	3,00 BRUNETTO	ANTONELLA	31/08/1971
C - IGIENE ALLEV. E PROD. ZOOT.	3,00 GIORDANO	BASILIO ORAZIO	28/06/1969
C - IGIENE ALLEV. E PROD. ZOOT.	3,00 COPPOLINO GREGORIO	GIUSEPPE	07/08/1959
C - IGIENE ALLEV. E PROD. ZOOT.	3,00 GENOVESE	ANTONIO PAOLO P.	22/12/1970
C - IGIENE ALLEV. E PROD. ZOOT.	3,00 CARMICIANO	CARMELO	14/06/1980
C - IGIENE ALLEV. E PROD. ZOOT.	3,00 MORACI	CLAUDIO	16/06/1988

GRADUATORIA SPECIALISTICA VETERINARI AMBULATORIALI 2018- ESCLUSI

COGNOME NOME	DATA NASCITA	CITTA'	MOTIVAZIONE
CAMMAROTO CONCETTA	24/12/1978	MESSINA	NO SPECIALIZZAZIONE BR. SANITA' ANIMALE
CAPUTO SANTO	29/06/1966	MESSINA	NO SPECIALIZZAZIONE BR. SANITA' ANIMALE
DOTTO GIULIO	03/02/1962	COSENZA	NO SPECIALIZZAZIONE BR. SANITA' ANIMALE
FOTI NELLO CALOGERO	15/02/1972	TORTORICI (ME)	NO SPECIALIZZAZIONE BR. SANITA' ANIMALE
INGRAO DORI	10/10/1975	ACQUAVIVA PLATANI (CL)	MANCA MARCA DA BOLLO
CAROLLO ELINA	07/06/1976	S. AGATA M.LLO (ME)	NO SPECIALIZZAZIONE BR. IGIENE ALIM. ORIG. ANIM.
FABIO TERESA MARIA	18/07/1966	CATANIA	NO SPECIALIZZAZIONE BR. IGIENE ALIM. ORIG. ANIM.
FIOCCO SALVATORE CLAUDIO	26/09/1954	S. MARCO D'ALUNZIO (ME)	NO SPECIALIZZAZIONE BR. IGIENE ALIM. ORIG. ANIM.

(2018.30.1933)102

LA G.U.R.S.
ZZAZIONE

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 25 luglio 2018.

Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Mascali.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.I. 2 aprile 1968, n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;

Visto l'art. 5 legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P. Reg. n. 709 del 16 febbraio 2018, con il quale è stato conferito al dott. Giovanni Salerno l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell'urbanistica;

Viste le note n. 17476 del 15 novembre 2017 e prot. n. 18274 del 27 novembre 2017, rispettivamente assunte al prot. ARTA- DRU al n. 20805 del 17 novembre 2017 e al n. 21301 del 28 novembre 2017, con cui il comune di Mascali ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/01, gli atti e gli elaborati relativi alla variante al Programma di fabbricazione "Progetto per la realizzazione di un centro comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti da ubicarsi in via Carlino del comune di Mascali, individuato in catasto al foglio 36 particella 1098" adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 26 del 21 aprile 2017;

Vista la nota prot. n. 73 del 4 gennaio 2018, con cui il Dipartimento regionale dell'urbanistica ha richiesto al comune il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS ex D.Lgs. n. 152/06 e la pubblicazione degli atti inerenti la variante ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78 così come modificato dall'art. 45 della legge regionale n. 3/16;

Vista la nota prot. n. 5240/18, assunta al prot. ARTA-DRU al n. 6230 del 19 aprile 2018, con cui il comune di Mascali ha trasmesso la documentazione inerente gli atti di pubblicazione ex art. 3, legge regionale n. 71/78 e ss.mm.ii.;

Vista la nota prot. n. 8030 del 17 maggio 2018, con cui il Dipartimento regionale dell'urbanistica ha notificato al comune di Mascali il D.A. n. 160/Gab dell'11 maggio 2018 di non assoggettabilità a VAS ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/06;

Vista la nota prot. n. 8311 del 25 maggio 2018, assunta al protocollo ARTA-DRU al n. 8795 del 30 maggio 2018, con cui il comune di Mascali ha comunicato il completamento della procedura di non assoggettabilità a VAS giusto D.A. n. 160/Gab/18 e ha richiesto la conclusione della procedura di variante urbanistica trasmettendo contestualmente la documentazione precedentemente richiesta dal Dipartimento regionale dell'urbanistica;

Visto il voto CRU n. 91 del 4 luglio 2018, nonché il parere n. 8/U.O. 4.1-Serv.4/DRU del 4 giugno 2018 in merito alla variante al PdF del comune di Mascali;

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 26 del 21 aprile 2017, avente per oggetto: "Progetto per la realizzazione di un centro comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti da ubicarsi in via Carlino del comune di Mascali, individuato in catasto al foglio 36, part. 1098. Approvazione progetto ai sensi dell'art. 19, comma 2, e del D.P.R. n. 327/01";

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e ss.mm.ii.;

Vista l'attestazione del 9 aprile 2018, a firma del segretario generale, in ordine alla regolarità delle procedure di pubblicità e deposito atti ed elaborati e che non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;

Vista l'attestazione del 25 maggio 2018, a firma del vice capo area dell'UTC del comune, di assenza di vincoli e che l'area non ricade in zona di cui all'art. 2, legge regionale n. 71/78;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Genio civile di Catania prot. n. 162416 del 3 agosto 2017, reso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;

Visto il D.A. n. 160/Gab dell'11 maggio 2018, con cui la variante urbanistica è stata esclusa dalla procedura di VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;

Vista la nota prot. n. 9429 dell'8 giugno 2018, con la quale l'U.O. 4.1 del servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 8 del 4 giugno 2018, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:

«...*Omissis*...

Rilevato che:

Il comune di Mascali in atto, è dotato di programma di fabbricazione, approvato con D.A. n. 1240 del 31 dicembre 1990, con i vincoli espropriativi decaduti.

Dall'esame della documentazione pervenuta, si ritiene che la procedura amministrativa adottata dal comune sia regolare ai sensi di legge.

L'ufficio del Genio civile di Catania ha dato parere favorevole ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74. L'ASP di Catania ha dato parere favorevole igienico sanitario così come provato dalla documentazione trasmessa dal comune.

Con provvedimento D.A. n. 160/Gab dell'11 maggio 2018 di esclusione dalla valutazione ambientale strategica, ex D.Lgs n. 152/2006, la variante di che trattasi è stata ritenuta non assoggettabile alla procedura di V.A.S.

Da quanto emerge dagli atti, in particolare dalla relazione tecnica, si evince quanto di seguito esposto:

- l'area interessata dalla variante urbanistica ricade all'interno un lotto di terreno di circa 3.000 mq, in un lotto direttamente accessibile dalla viabilità pubblica SP 2iii-via Carlino, foglio catastale n. 36 particella 1098;

- tale lotto, di proprietà comunale, ricade in zona agricola del vigente programma di fabbricazione;

- la richiesta di variante è avanzata dal comune ed è finalizzata alla realizzazione di un centro di raccolta rifiuti necessario per consentire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dalla legge;

- il sito si trova in zona periferica e limitrofa al centro abitato e non necessita di attivazione di procedure di esproprio in quanto in pieno possesso dell'amministrazione comunale;

- l'area in argomento è pianeggiante, sgombra e non necessita di opere di sbancamento;

– nell'area individuata saranno ubicati i container di alcune tipologie conferibili e in una parte coperta (circa 100 mq) si prevede di conferire i rifiuti pericolosi;

– sono previste le seguenti opere:

- delimitazione degli spazi principali;
- realizzazione delle reti tecnologiche;
- piantumazione alberature e siepi per creazione di barriera visiva verde;

- realizzazione di locale ufficio ed accoglienza utenza per la gestione del servizio;
- installazione impianto di pesatura;
- posa di idonea segnaletica orizzontale e verticale tale da chiarire la logistica del percorso ingresso/uscita;

– il locale uffici/accolgienza sarà in struttura prefabbricata in legno e avrà una dimensione di 85,00 mq e un'altezza media di 2,95 ml (tetto a falde);

– i parcheggi sono estesi mq 73,50.

Considerazioni

In merito a quanto proposto dalla variante in esame, si ritiene di dover esprimere le seguenti considerazioni:

1. le motivazioni sopra riportate, espresse nella proposta di delibera del consiglio comunale n. 26/2017 di adozione della variante, che supportano la modifica proposta, appaiono congrue;

2. dall'esame della documentazione pervenuta, si ritiene che la procedura amministrativa adottata dal comune sia regolare ai sensi di legge;

3. la variante di che trattasi, con provvedimento ARTA D.A. n. 160/Gab dell'11 maggio 2018 ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006, è stata ritenuta non assoggettabile alla procedura di V.A. S.;

4. sono state correttamente effettuate le pubblicazioni di legge e a seguito delle stesse non sono state prodotte osservazioni e/o opposizioni;

5. la variante di che trattasi è di pubblica utilità e finalizzata alla riduzione dei rifiuti da inviare allo smaltimento e alla corretta separazione merceologica degli stessi;

6. nell'area dell'impianto, i parcheggi ex art. 18 della legge n. 765/67 e ss.mm.ii. sono previsti nella misura di 73,50 mq > 25,07 mq ogni 10 mc di costruito);

7. l'area in esame, servita da idonea viabilità, non risulta gravata da vincoli di natura urbanistica o ambientale e non ricade in zone di cui all'art. 2 della legge regionale n. 71/78, così come attestato dal responsabile dell'UTC del comune con citata nota del 25 maggio 2018.

Ritenuto che

L'opera in oggetto è finalizzata alla corretta e funzionale gestione dei rifiuti e non stravolge i criteri informativi del piano vigente.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, questa U.O. 4.1-Serv.4/DRU è del parere che la variante al P.R.G. del comune di Mascali adottata con delibera del consiglio comunale n. 26 del 21 aprile 2017 avente per oggetto: "Progetto per la realizzazione di un centro comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti da ubicarsi in via Carlino del comune di Mascali individuato in catasto al foglio 36 particella 1098. Approvazione progetto ai sensi dell'art. 19, comma 2 del D.P.R. n. 327/01." sia meritevole di approvazione, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/01, alle condizioni contenute nei prescritti preventivi pareri resi dagli enti preposti sulla medesima variante.»;

Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 91 del 4 luglio 2018, che di seguito parzialmente si trascrive:

«...*Omissis*...

Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta dell'Ufficio, che pertanto è parte integrante del presente voto, con l'introduzione della prescrizione, che di seguito si riporta:

– al fine di assicurare la continuità della viabilità pubblica e garantire l'accesso al C. C. R., la porzione della particella catastale n. 1098 del foglio di mappa n. 36, interessata dalla viabilità di accesso all'impianto, in atto a destinazione "E" verde agricolo, dovrà essere individuata catastalmente e destinata a sede stradale.

Per quanto sopra, il Consiglio esprime parere favorevole all'approvazione della variante per la "Realizzazione di un centro comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti da ubicarsi in via Carlino del comune di Mascali, su un'area individuata in catasto al foglio n. 36, part.lla 1098 ai sensi dell'art. 19, comma 2 del D.P.R. n. 327/01", in conformità a quanto contenuto nella proposta di parere n. 8 del 4 giugno 2018 del Serv. 4 - U.O. S4.1 e con quanto esplicitato nel superiore considerato.»;

Ritenuto di poter condividere il superiore voto reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica n. 91 del 4 luglio 2018, assunto con riferimento alla proposta dell'U.O. 4.1 del servizio 4/DRU n. 8 del 4 giugno 2018;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001, in conformità al parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 91 del 4 luglio 2018, è approvata la variante al programma di fabbricazione del comune di Mascali, adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 26 del 21 aprile 2017.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:

1) deliberazione del consiglio comunale n. 26 del 21 aprile 2017 di adozione della variante al P.d.F.;

2) proposta di parere n. 8 del 4 giugno 2018 resa dall'U.O. 4.1 del servizio 4/DRU;

3) voto n. 91 del 4 luglio 2018 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica.

Elaborati tecnici

4) relazione generale;

5) inquadramento territoriale;

6) rilievo andamento piano altimetrico - stato di fatto;

7) inserimento urbanistico del progetto;

8) fascicolo di verifica geotecnica - tettoia in struttura metallica;

9) fascicolo di verifica strutturale e geotecnica - fondazioni pesa;

10) fascicolo di verifica strutturale e geotecnica - fondazioni edificio in legno prefabbricato - fondazioni sistema trattamento acque;

11) fascicolo di verifica strutturale e geotecnica - muri di sostegno tipo 1 e tipo 2;

12) piano di manutenzione;

13) validazione dei codici di calcolo;

14) giudizio motivato di accettabilità dei risultati - tettoia con struttura metallica;

15) relazione tecnica impianti smaltimento;

16) relazione tecnica sugli impianti elettrici;

17) planimetria generale di progetto -particolari;

- 18) planimetria generale di progetto - sezioni;
- 19) area coperta rifiuti speciali pericolosi - locale accoglienza;
- 20) impianto di trattamento liquami - fossa settica - impianto acque prima pioggia;
- 21) impianto elettrico;
- 22) layout di cantiere;
- 23) inquadramento corpi strutturali;
- 24) muri di sostegno e scivola carrabile;
- 25) tettoia;
- 26) fondazioni edificio in legno, pesa, riserva acque piovane e pavimentazione;
- 27) elenco prezzi;
- 28) analisi prezzi;
- 29) computo metrico estimativo;
- 30) quadro incidenza della manodopera;
- 31) quadro economico;
- 32) schema di contratto;
- 33) capitolato speciale di appalto;
- 34) cronoprogramma dei lavori;
- 35) schema competenze tecniche;
- 36) capitolato tecnico fornitura attrezzature;
- 37) schema di contratto fornitura attrezzature;
- 38) analisi prezzi attrezzature;
- 39) elenco prezzi attrezzature;
- 40) computo attrezzature;
- 41) piano di manutenzione dell'opera;
- 42) piano di sicurezza e coordinamento;
- 43) fascicolo dell'opera;
- 44) studio di fattibilità ambientale;
- 45) relazione sui materiali;
- 46) relazione di calcolo;
- 47) fascicolo di verifica strutturale.

Art. 3

Il comune di Mascali dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti al presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto dovrà essere pubblicato nel sito *web* dell'amministrazione comunale (albo pretorio *on line*) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazioni degli atti.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 10 della legge n.1150/42 e ss.mm.ii., il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 6

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data della pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR, entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di centoventi giorni.

Ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il presente decreto pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

Palermo, 25 luglio 2018.

SALERNO

(2018.30.1923)116

DECRETO 25 luglio 2018.

Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Noto.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 ed, in particolare, l'art. 2;

Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità approvato con D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.lgs. n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7;

Visto l'art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, così come modificato dall'art. 13 della legge regionale n. 13 del 29 dicembre 2009, recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica" nonché la deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009, con la quale la Giunta regionale ha approvato il "modello metodologico" di cui al comma 1 della medesima norma, nonché il D.P.R.S. n. 23/2014 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. n. 39 del 19 settembre 2104;

Visto l'articolo 68 della legge regionale 19 agosto 2014, n. 21;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 60 del 13 febbraio 2018, con la quale è stato conferito incarico di dirigente generale del D.R.U. al dr. Salerno Giovanni;

Visto il Piano regolatore generale del comune di Noto (SR) approvato con decreto assessoriale n. 634 del 22 novembre 2001;

Vista la dirigenziale prot. n. 6130 del 18 aprile 2018, con la quale è stata trasmessa al servizio 6/DRU ai fini dell'acquisizione del parere di competenza da parte del C.R.U. la proposta di parere n. 5 dell'11 aprile 2018 resa dal Servizio 4/DRU, che di seguito si trascrive:

"(...*Omissis*...)"

Premesso:

Con foglio prot. n. 34797 del 6 ottobre 2017 e in riferimento alla richiesta di integrazioni di questo D.R.U. prot. n. 20434 del 14 novembre 2017, con la quale si chiedeva il perfezionamento degli atti di pubblicità ex art. 45 legge regionale n. 3/2016, con foglio prot. n. 7016 del 22 febbraio 2018 assunto, quest'ultimo al n. 3927 del protocollo generale del D.R.U. l'8 marzo 2018, il comune di Noto (SR) ha chiesto a questo Dipartimento, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 71/78 l'approvazione della variante in oggetto indicata adottata con delibera di commissario ad acta n. 1 del 5 maggio 2016.

Allegati a detti fogli è stata trasmessa la sotto riportata documentazione:

1) deliberazione del commissario ad acta n. 1 del 5 maggio 2016 avente per oggetto "Sentenza TAR Catania

Sez. 1 di Catania n. 2387/14. Variante al PRG per riqualificazione urbanistica a seguito decadenza vincoli preordinati all'esproprio, art. 9 D.P.R. n. 327/01 di un'area periferica in c.da Lido di Noto. Fg. mappa n 316, particella n 204. Convalida delibera di C. C. n. 14 del 13 marzo 2015";

- D.A. n. 415 del 7 settembre 2015 di esclusione della variante dalla V.A.S. di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006;

- parere favorevole relativamente alla compatibilità geomorfologica ex art. 13 legge n. 64/74 reso dall'ufficio del Genio civile di Siracusa con prot. n. 13064 del 26 gennaio 2016;

nota prot. n. 17 del 2015, con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa "...comunica che non vi sono motivi ostativi alla variante al PRG con riqualifica come zona E per l'esercizio dell'agricoltura...".

Elaborati di variante datati 23 giugno 2015 e sottoscritti dal progettista arch. G. Adorno costituiti da:

relazione urbanistica;

- tav. 1: Stralcio CTR in scala 1.10.000 con indicata l'area di intervento;

- tav. 2: Stralcio Piano paesaggistico in scala 1.5.000 con riportata la Variante allo stato dei luoghi;

- tav. 3: Stralcio PRG vigente, tav. P5 in scala 1:2.000;

- tav. 4: Stralcio catastale foglio n 316 in scala 1:1.000;

- tav. 5: Variante al PRG, tav. P5 in scala 1:2.000.

2) Atti di pubblicità:

- stralcio della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n 33, parte II del 19 agosto 2016;

- copia stralcio del "Quotidiano di Sicilia" del 26 agosto 2016;

- avviso, a firma del responsabile del 3° settore dell'UTC di deposito atti ed elaborati presso la segreteria comunale del progetto di variante al PRG;

- attestazione del dirigente del settore sulla regolarità del procedimento di pubblicità e di assenza di presentazione di osservazioni e/o opposizioni.

Rilevato:

Dalla documentazione trasmessa e da quanto agli atti di questo Dipartimento risulta che:

Il comune di Noto (SR) è dotato, in atto, di un piano regolatore generale approvato con D.A. n. 634 del 22 novembre 2001 i cui vincoli, preordinati all'esproprio, risultano decaduti.

L'area oggetto della sentenza n. 2387/14 di proprietà della ditta Trapani Giovanni e Trapani Gaetano ha una superficie di mq. 1.488 ed è ubicata in c.da Lido di Noto nei pressi della ex fermata ferroviaria di Noto bagni.

In parte detta area risulta soggetta a vincolo paesaggistico ex legge n. 431/85 e, secondo quanto riportato nella tavola 32.8 "Regimi normativi del Piano paesaggistico approvato con D.A. n. 18/2012 interessa la fascia di rispetto della Cava Lauffi, zona 13b, con livello di tutela 1 regolata dall'art. 33 delle N di A.

L'area è distinta in catasto al f. 316 mappa 204 e, per circa tre quarti è destinata a parcheggio pubblico P4 e la restante parte ad ampliamento di viabilità. Dette aree sono normate dagli artt. 37 e 57 lett. c) delle NTA vigenti che recitano:

"- Art 37 - Parcheggi:

1. Sono le aree destinate a pubblico parcheggio di interesse urbano e di quartiere;

2. Queste aree possono essere sistemate a raso oppure sotterranei ed in elevazione;

3. Per i parcheggi in elevazione...".

- Art 57 - Zone per la viabilità:

1. Sono destinate alla conservazione, all'ampliamento e alla nuova creazione di spazi per il traffico dei pedoni...;

2. Nell'ambito delle zone per la viabilità le sedi stradali ed i relativi nodi sono così suddivisi...".

Con sentenza n. 2387/14 il TAR Sicilia, sez. di Catania, ha accolto il ricorso proposto dalla ditta Trapani Giovanni e Trapani Gaetano dichiarando l'illegittimità del silenzio del comune di Noto in ordine alla richiesta di revisione del PRG per la riqualificazione dell'area di proprietà avanzata al comune con nota prot. n. 40702 del 30 dicembre 2013 e ordinando, contestualmente, al comune di concludere il procedimento entro 120 giorni. In caso di mancato riscontro nel termine predetto il TAR con la stessa sentenza ha, altresì, nominato un commissario ad acta che "... ove al momento dell'insediamento l'amministrazione non abbia ancora provveduto, adotterà il provvedimento in luogo dell'amministrazione, compiendo o completando l'iter amministrativo...".

Con prot. n. 953 del 12 gennaio 2015 l'UTC del comune di Noto relazionava all'amministrazione comunale e, successivamente, in data 20 febbraio 2015 trasmetteva gli atti di variante unitamente al parere espresso in data 17 febbraio 2015.

Da quanto contenuto in detto parere, si rileva che:

"L'area di parcheggio P4 era posta a servizio della fermata di Noto Bagni dell'allora cessata, ma non ancora dismessa linea ferroviaria Noto-Pachino nella previsione di un eventuale ripristino;

...una decina d'anni dopo l'adozione del Piano regolatore, il Ministero delle infrastrutture... deliberò la dismissione della tratta...;

Questi avvenimenti hanno fatto... decadere le condizioni di permanenza del parcheggio e quindi anche il terreno dei sigg. Trapani... non suscita più alcun interesse urbanistico nei confronti di tale tipo di destinazione;

Per riguarda la porzione destinata ad ampliamento della viabilità, questo Ufficio ha già chiesto all'Amministrazione... di valutare la possibilità di mantenimento del vincolo o di procedere... all'esproprio, senza ottenere manifestazione di interesse...;

...anche dopo l'eliminazione del vincolo sarà pur sempre possibile richiedere l'acquisizione...;

Per quanto precede l'appezzamento... potrà essere liberato dai vincoli... e ritornare nella loro piena disponibilità...;

Urbanisticamente il lotto... si colloca oltre il limite dei comparti C/3 di Lido di Noto a contatto con l'esteso e non attuato comparto Fic 7 che è delimitato ad ovest dalla ferrovia oltre la quale si estende la zona agricola E;

La decadenza dei vincoli... produce il ripristino della situazione secondo le condizioni che caratterizzano il contesto urbanistico in cui esso è inserito... che di fatto risulta ancora di tipo prevalentemente agricolo.

Per quanto precede... l'appezzamento di terreno in questione deve essere qualificato come zona agricola E formato dall'art. 30 delle Norme tecniche di attuazione...".

Dette NTA in particolare riportano:

Art. 30 Generalità e classificazione delle zone E:

1 - Le zone agricole sono destinate all'esercizio dell'agricoltura...

Attività e destinazioni ammesse:

1.1 - attività connesse all'uso agricolo... così come previsti dall'art. 22 della legge regionale n. 71/78;

1.2 - abitazione;

1.3 - Deposito macchine ed attrezzi agricoli...

1.4 - Agriturismo...;

In queste zone il PRG si attua per intervento diretto. Le relative concessioni...

La richiesta di nuove costruzioni...

Per i nuovi impianti zootecnici...

2 - Si applicano per queste zone nelle nuove costruzioni i seguenti indici e parametri:

- a) altezza massima mt 4,50 misurata alla gronda...;
- b) altezza massima mt 4,00 misurata all'estradosso...;
- c) indice di edificabilità 0,03 mc/mq;
- d) distanza dai confini...;

3 - attrezzature e/o impianti produttivi di cui all'art. 22 legge regionale n. 71/78:

- a) indice di fabbricabilità fondiaria: mq/mq 1/10;
- b) altezza massima mt 7,50 alla gronda...;
- c) distanza minima dai confini mt 10,00;
- d) lotto minimo: Ha 1,00

4) Agriturismo

Nell'ambito delle aziende agricole...

5) Attrezzature complementari per il turismo rurale

È possibile allocare attrezzature per il turismo rurale..."

Con delibera n. 14 del 17 marzo 2015 il consiglio comunale di Noto (5 giorni dopo la scadenza del termine indicato dal TAR) adottava la variante dandone comunicazione all'ARTA.

In data 21 aprile 2015 si insediava il commissario ad acta per procedere agli adempimenti di cui all'ordinanza del TAR n. 2387/14. Con prot. n. 14069 l'UTC su richiesta del commissario relazione sull'iter espletato rappresentando, altresì, di ritenere esaurito l'obbligo del comune nei confronti della sentenza del TAR.

Con prot. n. 2400 del 19 maggio 2015, il commissario, nel prendere atto di quanto rappresentato dall'UTC rappresentava che la delibera n. 14/2015 non era supportata dal parere dell'ufficio del Genio civile e la variante non era stata assoggettata alla verifica di assoggettabilità a VAS. Richiedeva, altresì, con nota prot. n. 2880 dell'11 giugno 2015 che venisse acquisito il N.O. da parte della Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa.

Acquisiti i pareri dell'Ufficio del Genio civile e della Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa e il decreto di non assoggettabilità a VAS richiamati in premessa, il commissario ad acta ha proceduto all'adozione di detta variante convalidando la delibera n. 14/15 considerato, altresì, che:

- la delibera di C.C. n. 14/2015 risultava viziata dal punto di vista della legittimità in quanto priva dei necessari ed obbligatori pareri di legge;

- le motivazioni espresse dall'UTC con il proprio parere sulle scelte urbanistiche per la riqualificazione dell'area e che hanno formato proposta per la citata delibera n. 14/2015 continuano a sussistere anche in relazione ai pareri acquisiti e che, pertanto, si può procedere alla convalida del precedente atto, sanati i vizi procedurali ex art. 21 *nonies* comma 2 legge n. 241/90;

- che non sono intervenute variazioni allo strumento urbanistico dalla data di adozione dell'atto n. 14/2015;

- che sussistono ragioni di interesse pubblico nel conservare il precedente atto per non aggravare i tempi procedurali con il suo annullamento.

Considerato:

- con D.A. n. 415 del 7 settembre 2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in conformità al parere n. 67 reso dall'Unità di Staff 4/DRU in data 11 agosto 2015 la variante è stata esclusa dalla V.A.S. di cui agli articoli 13 e 18 del medesi-

mo D.lgs. con le condizioni rese nello stesso parere 86/U. Staff 4/DRU;

- la Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa con nota prot. n. 17 del 4 gennaio 2016 ha comunicato che "... non vi sono motivi ostativi alla variante al PRG...";

- l'ufficio del Genio civile di Siracusa ha, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 con prot. n. 13064 del 26 gennaio 2016, espresso parere favorevole relativamente alla compatibilità geomorfologica per la variante di PRG;

- la variante adottata dal commissario ad acta con delibera n. 1 del 5 maggio 2016 è stata sottoposta alle procedure di pubblicità ex art. 3 legge regionale n. 71/78 e ss.mm.ii. e non sono state prodotte osservazioni e/o opposizioni per come attestato dal dirigente del settore;

- la variante non comporta un carico urbanistico tendendo al ripristino della situazione secondo le condizioni che caratterizzano il contesto ambientale agricolo in cui l'area è inserita;

- il comune non ha proceduto alla trasmissione dell'avviso dell'avvio del procedimento ex D.P.R. n. 327/01, in quanto la variante è stata proposta dalla ditta proprietaria delle aree in oggetto.

Per tutto quanto sopra, questo servizio 4/DRU ritiene assentibile alle condizioni ed obblighi derivanti dalle prescrizioni degli Enti che si sono già pronunciati, l'approvazione della variante al PRG per riqualificazione urbanistica a seguito decadenza vincoli preordinati all'esproprio, art. 9 D.P.R. n. 327/01 di un'area periferica in c.da Lido di Noto. Fg. mappa n 316, particella n 204 di proprietà della ditta Trapani Giovanni e Trapani Gaetano adottata con delibera di commissario ad acta n. 1 del 5 maggio 2016.

Pertanto, si sottopone la presente proposta di parere al CRU per l'espressione della valutazione ex art. 58 della legge regionale n. 71/78, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 9 della legge regionale n. 40/95."

Vista la nota prot. n. 11662 dell'11 luglio 2018, con la quale è stato trasmesso dal servizio 6/DRU il parere n. 88 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica nella seduta del 30 maggio 2018, con il quale detto Organo:

"Vista la nota del servizio 4 - U.O. 4.2 del D.R.U. prot. n. 6103 del 18 aprile 2018, con la quale sono stati trasmessi per l'espressione della dovuta valutazione ex art. 58 della legge regionale n. 71/78, gli atti relativi alla pratica indicata in oggetto unitamente alla proposta di parere n. 5 dell'11 aprile 2018 con la quale l'U.O.4.2/S4/DRU ha ritenuto assentibile alle condizioni ed obblighi derivanti dalle prescrizioni degli Enti, che si sono già pronunciati l'approvazione della variante al PRG per riqualificazione urbanistica a seguito decadenza vincoli preordinati all'esproprio, ... di un'area periferica in c.da Lido di Noto... adottata con delibera di commissario ad acta n. 1 del 5 maggio 2016.

Visti gli atti ed elaborati relativi alla pratica in esame; Sentito il relatore che ha illustrato il contenuto della proposta dell'Ufficio su richiamata.

Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta dell'ufficio.

Per tutto quanto sopra il Consiglio, in coerenza alla proposta di parere n. 5/U.O.4.2/S4/DRU dell'11 aprile 2018, che costituisce parte integrante del presente voto, è del parere che sia meritevole di approvazione la variante urbanistica adottata dal commissario ad acta con delibera di commissario n. 1 del 5 maggio 2016, relativa all'attribuzione di destinazione urbanistica dell'area sita in c.da lido di Noto, in catasto al foglio 316, part. n. 204.

Ritenuto di potere condividere il citato parere n. 88/2018 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica nella seduta del 4 luglio 2018;

Rilevata la regolarità della procedura;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, in conformità a quanto espresso nel parere n. 88 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica nella seduta del 4 luglio 2018, è approvata la variante al vigente strumento urbanistico del comune di Noto (SR) adottata con deliberazione di commissario ad acta n. 1 del 5 maggio 2016 avente per oggetto Sentenza TAR Catania Sez. 1 di Catania n. 2387/14. Variante al PRG per riqualificazione urbanistica a seguito decadenza vincoli preordinati all'esproprio, art. 9 D.P.R. n. 327/01 di un'area periferica in c.da Lido di Noto. Fg. mappa n. 316, particella n. 204. Convalida delibera di C. C. n. 14 del 17 marzo 2015.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:

- 1) delibera di commissario ad acta n. 1 del 5 maggio 2016;
- 2) proposta di parere n. 5 dell'11 aprile 2018 resa dal Servizio 4/DRU di questo Assessorato;
- 3) parere n. 88 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica nella seduta del 4 luglio 2018;
- 4) relazione urbanistica;
- 5) tav. 1: Stralcio CTR in scala 1.10.000 con indicata l'area di intervento;
- 6) Tav. 2: Stralcio Piano paesaggistico in scala 1.5.000 con riportata la Variante allo stato dei luoghi;
- 7) tav. 3: Stralcio PRG vigente, tav. P5 in scala 1:2.000;
- 8) tav. 4: Stralcio catastale foglio n 316 in scala 1:1.000;
- 9) tav. 5: Variante al PRG, tav. P5 in scala 1:2.000.

Art. 3

Il presente decreto, con gli atti ed elaborati di cui al superiore art. 2, dovrà essere pubblicato nel sito *web* dell'amministrazione comunale (albo pretorio *on line*) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti, fermo restando la possibilità per l'amministrazione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale.

Art. 4

Il comune di Noto (SR) resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli allegati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il presente decreto è pubblicato per esteso nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

Art. 6

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data della pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Palermo, 25 luglio 2018.

SALERNO

(2018.30.1931)112

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 17 luglio 2018.

Approvazione dell'Albo regionale delle associazioni pro loco ricadenti nel territorio della Città metropolitana di Catania, riconosciute ed operanti alla data del 31 dicembre 2017.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 9 aprile 1956, n. 510 "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di turismo";

Visto il D.A. n. 573 del 21 aprile 1965 e sue modifiche ed integrazioni, con il quale, ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 174, è stato istituito l'Albo delle associazioni pro loco della Regione siciliana presso l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana" e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2005, n. 10 "Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti" ed, in particolare, l'art. 8 che riconosce e favorisce le attività delle associazioni pro loco;

Visto il D.A. n. 1583 del 27 luglio 2015, con il quale sono state aggiornate le procedure per l'iscrizione all'Albo delle associazioni pro loco ed è stato approvato il nuovo statuto-tipo, a cui le stesse devono adeguarsi;

Vista la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane";

Visto il D.P.Reg. n. 12 del 14 giugno 2016 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";

Visto il D.A. n. 3512 del 21 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 4 - parte I - del 27 gennaio 2017, che ha introdotto nuovi criteri di riconoscimento delle associazioni pro loco ed ha parzialmente modificato lo statuto - tipo, come reso noto con avviso di rettifica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 12 - parte I - del 24 marzo 2017;

Visto il D.D.G. n. 861 del 27 aprile 2017, con il quale è stata riconosciuta l'Unione nazionale pro loco italiane - UNPLI, quale organismo di consulenza, di assistenza tec-

nico - amministrativa e di coordinamento delle Pro loco associate;

Visto l'art. 11, comma 2, del D.A. n. 3512/2016, sostituito con il D.A. n. 2027 dell'1 settembre 2017, il quale dispone che le associazioni pro loco già costituite alla data di entrata in vigore dello stesso decreto provvedano ad adottare, con apposita delibera assembleare, le modifiche statutarie necessarie ad adeguare gli statuti vigenti allo statuto - tipo, come parzialmente rettificato dal D.A. n. 3512/2016;

Tenuto conto che con il D.D.G n. 1929/S3TUR dell'8 agosto 2017, ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del D.A. n. 3512/2016, è stato aggiornato, in sede di prima applicazione ed in unica soluzione, l'Albo regionale delle associazioni pro loco della Regione siciliana, riconosciute ed operanti negli anni 2015-2016, sulla base degli elenchi trasmessi dai liberi Consorzi comunali e dalle Città metropolitane per l'anno 2015 e delle nuove iscrizioni effettuate nel corso del 2016, in vigenza del precedente D.A. n.1583 del 27 luglio 2015;

Considerato che, ai sensi degli artt. 5, comma 3, e 7 del vigente D.A. n. 3512/2016, a decorrere dall'anno 2017, sono state attribuite ai Servizi turistici regionali del Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo le competenze in materia di nuove iscrizioni all'Albo regionale delle pro loco, nonché l'attività di vigilanza e controllo annuale sulle associazioni già iscritte;

Visto il D.A. n. 1203 del 9 marzo 2018, registrato alla Ragioneria centrale al n. 689/999, con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro della dott.ssa Lucia Di Fatta quale dirigente generale del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo;

Vista la propria direttiva prot. n. 7204 del 6 marzo 2018, con cui sono state impartite disposizioni specifiche sulle procedure di vigilanza e controllo per il mantenimento dei requisiti di iscrizione ed è stata prorogata al 30 giugno 2018 la data di pubblicazione dell'Albo regionale delle associazioni pro loco;

Preso atto che, con nota prot. n. 18989 dell'11 giugno 2018 e successive modifiche del 18 giugno 2018, il Servizio turistico regionale di Catania, a seguito delle verifiche effettuate nel territorio di propria competenza, ha trasmesso l'elenco aggiornato delle pro loco già riconosciute, che hanno mantenuto i requisiti per l'iscrizione all'Albo regionale delle associazioni pro loco per l'anno 2017;

Ritenuto di dover approvare, sulla scorta degli atti indicati in premessa, l'Albo regionale delle associazioni pro loco ricadenti nel territorio della Città metropolitana di Catania, riconosciute ed operanti alla data del 31 dicembre 2017, di cui all'elenco che costituisce allegato "A", facente parte integrante del presente decreto;

Decreta:

Art.1

Per i motivi esposti in narrativa, è approvato l'Albo regionale delle associazioni pro loco ricadenti nel territorio della Città metropolitana di Catania, riconosciute ed operanti alla data del 31 dicembre 2017, di cui all'elenco che costituisce allegato "A", facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà inviato in duplice copia alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Art. 3

Il presente decreto, in applicazione dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, sarà pubblicato, entro i termini fissati dalla citata norma, nel sito dipartimentale.

Palermo, 17 luglio 2018.

DI FATTA

ASSOCIAZIONI PRO LOCO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

	Comune	Denominazione associazione	Sede principale	Codice Fiscale
1	Acì Bonaccorsi	Associazione Pro loco Acì Bonaccorsi	Via Etna, C/O "Palazzo Cutore"	9000480877
2	Acì Castello	Associazione Pro loco Acì Castello	Via Provinciale n.3	90036800879
3	Acì Sant'Antonio	Associazione Pro loco Acì Sant'Antonio	Piazza Cantarella n.18	5148520876
4	Adrano	Associazione Pro loco Adrano	Via Roma n.56	93004770876
5	Belpasso	Associazione Pro loco Belpasso	Via XV Traversa n.69	93001350870
6	Biancavilla	Associazione Pro loco Biancavilla	Piazza Sgriccio n. 10	93086610875
7	Bronte	Associazione Pro loco Bronte	Corso Umberto n.320	80020510873
8	Calatabiano	Associazione Pro loco Calatabiano	Via G.Oberdan, c/o "Centro Anziani", snc	92015090878
9	Camporotondo Etneo	Associazione Pro loco Camporotondo Etneo	Via Vergine Maria n.14	93012060872
10	Castel di Judica	Associazione Pro loco Castel di Judica	Monte Judica c/o Masseria Eloisa Bonanno	91000440874
11	Castiglione di Sicilia	Associazione Pro loco Castiglione di Sicilia	Via Regina Margherita n.25	92012800873
12	Giarre	Associazione Pro loco Giarre	P.zza Mons.Alessi n.8	92017160877
13	Linguaglossa	Associazione Pro loco Linguaglossa	Piazza Annunziata n.8	83002990873
14	Maletto	Associazione Pro loco Maletto	Via Umberto n.76	02391380876
15	Maniace	Associazione Pro loco Maniace	Corso Margherito n.45	93110800872
16	Masali	Associazione Pro loco Masali	Via dei Giurati n.20	92033370872
17	Mascalucia	Associazione Pro loco Mascalucia	Via Etna n.162	80027200874
18	Mazzarrone	Associazione Pro loco Mazzarrone	Via Aulino n.10	91025850875
19	Militello V.C.	Associazione Pro loco Militello V.C.	Via Senatore Majorana n.4	80010430876
20	Milo	Associazione Pro loco Milo	Centro Servizi - Piazza Belvedere	92000430873
21	Mineo	Associazione Pro loco Mineo	Via Maurici n.5	91006440878
22	Mirabella Imbaccari	Associazione Pro loco Mirabella Imbaccari	Via Alcide de Gasperi n.13	91014730872
23	Misterbianco	Associazione Pro loco Misterbianco	Via Carioli n.122	93027090872
24	Motta Sant'Anastasia	Associazione Pro loco Motta Sant'Anastasia	Via Castello n.4	93074060877
25	Palagonia	Associazione Pro loco Palagonia	Via Umberto n.21	91000950872
26	Paternò	Associazione Pro loco Paternò	Via Ex Ospedale SS Salvatore, s.n.c.	93157620878
27	Pedara	Associazione Pro loco Pedara	Corso Ara di Giove n.273/A - Palazzo Municipale	90046180874
28	Piedimonte Etneo	Associazione Pro loco Piedimonte Etneo	Via Affinea s.n.c.	83001770870
29	Raddusa	Associazione Pro loco Raddusa	Via Asilo Nido n.3	91012060876
30	Ragalna	Associazione Pro loco Ragalna	Via Luigi Capuana nn. 10/12	80012260875
31	Ramacca	Associazione Pro loco Ramacca	Via Luigi Capuana n.7	91001080877
32	Randazzo	Associazione Pro loco Randazzo	Via Bonaventura s.n.c.	92005670879
33	Riposto	Associazione Pro loco Riposto	Via Archimede n.121	92016600873
34	San Cono	Associazione Pro loco San Cono	Via Mira n.9	91003230876
35	San Giovanni La Punta	Associazione Pro loco San Giovanni La Punta	Via Duca d'Aosta n.38/a	90058800872
36	San Gregorio di Catania	Associazione Pro loco San Gregorio	Via Scuole n. 5	93013220871
37	San Michele di Ganzaria	Associazione Pro loco San Michele di Ganzaria	Via dei Greci n. 35	91005180871
38	San Pietro Clarenza	Associazione Pro loco San Pietro Clarenza	P.zza della Vittoria - Caseggiato Mannino	93074360871
39	Sant'Alfio	Associazione Pro loco Sant'Alfio	Via Vittorio Emanuele n.27	92002710876



40	Santa Maria di Licodia	Associazione Pro loco Santa Maria di Licodia	Via Michele Leonardi Greco n.105	93207310876
41	Santa Venerina	Associazione Pro loco Santa Venerina	Via Trieste n.22/b - c/o Casa del Vendemmiatore-	90027450874
42	Scordia	Associazione Pro loco Scordia	Piazza Umberto I n. 6	03622540874
43	Trecastagni	Associazione Pro loco Trecastagni	Via Vittorio Emanuele n.83	81004010872
44	Valverde	Associazione Pro loco Valverde	Corso Vittorio Emanuele n. 12	90000190877
45	Viagrande	Associazione Pro loco Viagrande	Via Giuseppe Garibaldi n.211	80023620877
46	Vizzini	Associazione Pro loco Vizzini	Piazza Umberto I n.9	91002970878
47	Zafferana Etnea	Associazione Pro loco Zafferana Etnea	Piazza Luigi Sturzo n.8	81003630878

(2018.30.1890)111

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DE
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZ.

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

DECRETO 17 luglio 2018.

Approvazione dell'Albo regionale delle associazioni pro loco ricadenti nel territorio del libero Consorzio comunale di Enna, riconosciute ed operanti alla data del 31 dicembre 2017.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEL TURISMO, DELLO SPORT
E DELLO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 9 aprile 1956, n. 510 "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di turismo";

Visto il D.A. n. 573 del 21 aprile 1965 e sue modifiche ed integrazioni, con il quale, ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 174, è stato istituito l'Albo delle associazioni pro loco della Regione siciliana presso l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana" e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2005, n. 10 "Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti" ed, in particolare, l'art. 8 che riconosce e favorisce le attività delle associazioni pro loco;

Visto il D.A. n. 1583 del 27 luglio 2015, con il quale sono state aggiornate le procedure per l'iscrizione all'Albo delle associazioni pro loco ed è stato approvato il nuovo statuto-tipo cui le stesse devono adeguarsi;

Vista la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane";

Visto il D.P.Reg. n. 12 del 14 giugno 2016 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";

Visto il D.A. n. 3512 del 21 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 4 - parte I - del 27 gennaio 2017, che ha introdotto nuovi criteri di riconoscimento delle associazioni pro loco ed ha parzialmente modificato lo statuto - tipo, come reso noto con avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 12 - parte I - del 24 marzo 2017;

Visto il D.D.G. n. 861 del 27 aprile 2017, con il quale è stata riconosciuta l'Unione nazionale pro loco italiane - UNPLI, quale organismo di consulenza, di assistenza tecnico - amministrativa e di coordinamento delle pro loco associate;

Visto l'art. 11, comma 2, del D.A. n. 3512/2016, sostituito con il D.A. n. 2027 dell'1 settembre 2017, il quale dispone che le associazioni pro loco già costituite alla data di entrata in vigore dello stesso decreto provvedano ad adottare, con apposita delibera assembleare, le modifiche statutarie necessarie ad adeguare gli statuti vigenti allo statuto-tipo, come parzialmente rettificato dal D.A. n. 3512/2016;

Tenuto conto che con il D.D.G n. 1929/S3TUR dell'8 agosto 2017, ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del D.A. n. 3512/2016, è stato aggiornato, in sede di prima applicazione ed in unica soluzione, l'Albo regionale delle associazio-

ni pro loco della Regione siciliana, riconosciute ed operanti negli anni 2015-2016 sulla base degli elenchi trasmessi dai liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane per l'anno 2015 e delle nuove iscrizioni effettuate nel corso del 2016, in vigore del precedente D.A. n. 1583 del 27 luglio 2015;

Considerato che, ai sensi degli artt. 5, comma 3, e 7 del vigente D.A. n. 3512/2016, a decorrere dall'anno 2017 sono state attribuite ai Servizi turistici regionali del Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo le competenze in materia di nuove iscrizioni all'Albo regionale delle pro loco nonché l'attività di vigilanza e controllo annuale sulle associazioni già iscritte;

Visto il D.D.S. n. 3481/STR 12 del 22 dicembre 2017, con il quale il Servizio turistico regionale di Enna ha iscritto all'Albo regionale la pro loco Sperlinga, sulla scorta del parere reso dal libero Consorzio comunale di Enna;

Visto il D.A. n. 1203 del 9 marzo 2018, registrato alla Ragioneria centrale al n. 689/999, con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro della dott.ssa Lucia Di Fatta quale dirigente generale del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo;

Vista la propria direttiva prot. n. 7204 del 6 marzo 2018, con cui sono state impartite disposizioni specifiche sulle procedure di vigilanza e controllo per il mantenimento dei requisiti di iscrizione ed è stata prorogata al 30 giugno 2018 la data di pubblicazione dell'Albo regionale delle associazioni pro loco;

Preso atto che con nota prot. n. 17038 del 31 maggio 2018 il Servizio turistico regionale di Enna, a seguito delle verifiche effettuate nel territorio di propria competenza, ha trasmesso l'elenco aggiornato delle pro loco già riconosciute che hanno mantenuto i requisiti per l'iscrizione all'Albo regionale delle associazioni pro loco per l'anno 2017;

Ritenuto di dover approvare, sulla scorta degli atti indicati in premessa, l'Albo regionale delle associazioni pro loco ricadenti nel territorio del libero Consorzio comunale di Enna, riconosciute ed operanti alla data del 31 dicembre 2017 di cui all'elenco che costituisce allegato "A" facente parte integrante del presente decreto;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi esposti in narrativa, è approvato l'Albo regionale delle associazioni pro loco ricadenti nel territorio del libero Consorzio comunale di Enna, riconosciute ed operanti alla data del 31 dicembre 2017, di cui all'elenco che costituisce allegato "A" facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà inviato in duplice copia alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Art. 3

Il presente decreto, in applicazione dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, sarà pubblicato, entro i termini fissati dalla citata norma, nel sito dipartimentale.

Palermo, 17 luglio 2018.

DI FATTA

ASSOCIAZIONI PRO LOCO RICADENTI NEL TERRITORIO DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

	Comune	Denominazione associazione	Sede principale	Codice Fiscale	
1	Agira	Associazione Pro loco Agira	Piazza Francesco Crispi n.1	91001820868	
2	Aidone	Associazione Pro loco Morgantina	Via Giuseppe Mazzini n.1	91001500866	
3	Assoro	Associazione Pro loco Assoro	Via Castello n.1	91054080865	
4	Barrafranca	Associazione Pro loco Barrafranca	Piazza Regina Margherita	91008680869	
5	Calascibetta	Associazione Pro loco Calascibetta	Via Dante Alighieri n.2	91013970867	
6	Catenanuova	Associazione Pro loco Catenanuova	Piazza Marconi n.19	91024040866	
7	Centuripe	Associazione Pro loco Centuripe	Via Genova n.47	91017560862	
8	Enna	Associazione Pro loco Proserpina	Contrada San Giuseppe s.n.c.	91050210862	
9	Nicosia	Associazione Pro loco Nicosia	Piazza Garibaldi	81002410868	
10	Nissoria	Associazione Pro loco Nissoria	Via Alcide De Gasperi n.10	91052670865	
11	Piazza Armerina	Associazione Pro loco Mosaici	Piazza Boris Giuliano n.48	91032160862	
12	Piazza Armerina	Associazione Pro loco "Grottacalda"	Viale Conte Ruggero n.14	91057100868	
13	Pietraperzia	Associazione Pro loco Pietraperzia	Piazza Vittorio Emanuele n.2	91046250865	
14	Regalbuto	Associazione Pro loco Regalbuto	Via G. F. Ingrassia n.114	91025730861	
15	Sperlinga	Associazione Pro loco Sperlinga	Via Pozzo n.52	91059320860	Riconosciuta nell'anno 2017
16	Troina	Associazione Pro loco Troina	Via Piazza Armerina n.1	90000520867	
17	Valguarnera	Associazione Pro loco "Nuova Pro loco Terre di Carrapipi"	Via S. Liborio n.60	91039670863	
18	Villarosa	Associazione Pro loco Villarosa	Viale Europa n.18	91046470869	

(2018.30.1890)111

COPIA TRATTA DAL SITO
NON VALIDA PER LA

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 4-20 luglio 2018, n. 168.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio	LATTANZI	Presidente
- Aldo	CAROSI	Giudice
- Marta	CARTABIA	”
- Mario Rosario	MORELLI	”
- Giancarlo	CORAGGIO	”
- Giuliano	AMATO	”
- Silvana	SCIARRA	”
- Daria	de PRETIS	”
- Nicolò	ZANON	”
- Franco	MODUGNO	”
- Augusto Antonio	BARBERA	”
- Giulio	PROSPERETTI	”
- Giovanni	AMOROSO	”
- Francesco	VIGANÒ	”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 17 (Disposizioni in materia di elezione diretta del Presidente del libero Consorzio comunale e del Consiglio del libero Consorzio comunale, nonché del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 26-31 ottobre 2017, depositato in cancelleria il 31 ottobre 2017, iscritto al n. 85 del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 2017.

Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;

udito nella udienza pubblica del 3 luglio 2018 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi l'avvocato dello Stato Pio Giovanni Marrone per il Presidente del Consiglio



dei ministri e l'avvocato Felice Giuffrè per la Regione Siciliana.

Ritenuto in fatto

1.- Con il ricorso in epigrafe, illustrato anche con successiva memoria, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato – chiedendo di sospenderne, nelle more, l'esecuzione – gli artt. da 1 a 7 della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 17 (Disposizioni in materia di elezione diretta del Presidente del libero Consorzio comunale e del Consiglio del libero Consorzio comunale nonché del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano), denunciandone, per i motivi di cui si dirà nel “Considerato in diritto”, il contrasto, complessivamente, con gli artt. 3, 5 e 117, commi secondo lettera *p*), e terzo, della Costituzione – in relazione ai «principi di grande riforma economica e sociale» di cui all'art. 1, commi 19, 20, 22, 24, 25, 58 e seguenti, nonché 67, 69 e 84 della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) – e con gli artt. 14, 15 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

2.- La Regione Siciliana, costituitasi, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso, per asserita evocazione di parametri ulteriori rispetto a quelli indicati nella delibera del Consiglio dei ministri, oltre che per difetto di motivazione in ordine alla correlativa violazione; nel merito, ha contestato la fondatezza della impugnativa. Ha poi ribadito tali conclusioni con successiva memoria, con la quale ha comunque escluso che sussista il *periculum in mora* paventato dal ricorrente, poiché, con l'art. 1 della propria legge 18 aprile 2018, n. 7 (Norme transitorie in materia di elezione degli organi dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane e proroga commissariamento), le elezioni degli organi dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane (quali, appunto, previste dalle disposizioni impugnate) sono state differite a data (tra il 15 ottobre e il 15 dicembre 2018) successiva a quella (prevedibile) di deposito della decisione di questa Corte sul ricorso.

Considerato in diritto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato – con contestuale istanza di sospensione *ex art.* 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) – gli artt. da 1 a 7 della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 17 (Disposizioni in materia di elezione diretta del

COPIA
NO

Presidente del libero Consorzio comunale e del Consiglio del libero Consorzio comunale nonché del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano), nella parte in cui, rispettivamente, prevedono: a) un procedimento elettorale a suffragio universale e diretto per il Presidente del libero Consorzio comunale (artt. 1 e 5), per il Sindaco metropolitano (artt. 2 e 5), per il Consiglio del libero Consorzio comunale (artt. 3 e 5) e per il Consiglio metropolitano (artt. 4 e 5); b) un numero di componenti del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano superiore a quello previsto dalla legislazione statale (artt. 3 e 4); c) la corresponsione al Presidente del libero Consorzio comunale e al Sindaco metropolitano di un'indennità di carica pari a quella spettante al Sindaco del Comune capoluogo del relativo libero Consorzio comunale o della relativa Città metropolitana (art. 6); d) la cessazione degli organi, e la gestione commissariale, degli enti di area vasta nelle more dell'insediamento degli organi dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane eletti a suffragio universale (art. 7, *id est*: art. 7, lettere *b, c, ed e*).

Tali disposizioni, secondo il ricorrente, violerebbero, nel loro complesso, gli artt. 3, 5, 117, secondo comma, lettera *p*), e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 1, commi 19, 20, 22, 24, 25, 58 e seguenti, 67, 69 e 84, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), nonché gli artt. 14, 15 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2. Ciò sul presupposto che la scelta di un sistema elettorale diretto per l'individuazione dei Presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Sindaci metropolitani, nonché dei componenti dei Consigli dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani – indicati in misura maggiore rispetto alla normativa statale – e la previsione di un'indennità di carica per il Presidente del libero Consorzio comunale e per il Sindaco metropolitano, contrasterebbero, appunto, con la disciplina “armonizzante” sottesa al progetto di riforma avviato con la legge n. 56 del 2014 e con le norme fondamentali di riforma economico-sociale in essa previste, con conseguente lesione del riparto di competenze legislative costituzionalmente garantito, nonché del principio di ragionevolezza, nella parte in cui le norme censurate darebbero luogo, per la Regione Siciliana, ad una disciplina diversa da quella prevista, in materia, per l'intero territorio nazionale, con un *vulnus* al rapporto che il principio di autonomia, come declinato nell'art. 5 Cost., deve avere con quello di unità.

2.– La Regione resistente, prima ancora della non fondatezza della impugnativa,

COPIA
NOI

ne ha eccepito l'inammissibilità, atteso che «tutti i rubricati motivi indicano parametri ulteriori rispetto a quelli individuati nella delibera del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2017, che mai fa riferimento alle norme statutarie né al contrasto con i principi e le norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica»; perché con riguardo a tutte le censure «il ricorso difetta di adeguato svolgimento argomentativo in ordine ai parametri evocati» e «non precisa le ragioni per le quali le norme della legge 56 del 2014 si configurano come parametro interposto in relazione alle norme e ai principi costituzionali e agli articoli dello Statuto»; e perché non sarebbero «illustrate le ragioni per cui in una Regione ad autonomia speciale dovrebbero trovare applicazione le disposizioni del titolo V della seconda parte della Costituzione in luogo di quelle ricavabili dallo statuto speciale in forza delle quali la Regione è dotata di potestà legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali».

2.1.– Nessuna di tali eccezioni è fondata.

Nella relazione del Dipartimento per gli affari regionali, allegata alla (e richiamata dalla) delibera di autorizzazione, oltre agli artt. 117, secondo comma, lettera *p*), 117, terzo comma, 3 e 5 Cost., si richiamano espressamente, infatti, anche gli «articoli 14, 15 e 17 dello Statuto speciale della Regione».

Il ricorso motiva, inoltre, adeguatamente il ruolo di parametro interposto attribuito alle disposizioni della legge n. 56 del 2014: sia in relazione alle evocate norme costituzionali (con il ritenere quelle disposizioni riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato in materia elettorale e a principi inderogabili in materia di coordinamento della finanza pubblica), sia in relazione alle norme statutarie, là dove si denuncia il mancato rispetto di principi e norme fondamentali di riforma economico-sociale (quali appunto individuati nelle richiamate disposizioni della legge n. 56 del 2014), e si ravvisa proprio in ciò il “limite” che lo statuto di autonomia porrebbe all'esercizio dei poteri legislativi della Regione.

3.– I primi sei articoli, nonché l'art. 7, lettere *b*), *c*) ed *e*), della legge della Regione Siciliana n. 17 del 2017, che vengono all'esame nel merito, sostituiscono, o modificano, rispettivamente, gli artt. 6, 13, 7-*bis*, commi da 5 a 8, 14-*bis*, commi da 5 a 8-*bis*, 18, 20, 7, comma 1, 14 e 51 della legge della Regione Siciliana 4 agosto 2015, n. 15 (Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane), come successivamente modificata e integrata, facendo sostanzialmente rivivere alcune delle disposizioni della predetta legge del 2015: in particolare quelle di cui agli artt. 6 e 13, sulla elezione del Presidente del libero Consorzio comunale e del Sindaco

COPIA
NON

metropolitano, ed all'art. 20, sulle indennità per le cariche negli organi degli enti di area vasta. Disposizioni, queste ultime, già censurate, in riferimento ai medesimi odierni parametri costituzionali e statutari, con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (reg. ric. n. 89 del 2015), in relazione al quale, con sentenza n. 277 del 2016, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, in ragione del satisfattivo *ius superveniens* di cui alle leggi della Regione Siciliana 12 novembre 2015, n. 28 (Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in materia di elezione degli organi degli enti di area vasta e proroga della gestione commissariale), 1° aprile 2016, n. 5 (Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane"), 17 maggio 2016, n. 8 (Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie), 10 agosto 2016, n. 15 (Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in materia di elezione dei Presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani e di proroga della gestione commissariale), 23 ottobre 2016, n. 23 (Norme transitorie in materia di elezione degli organi degli enti di area vasta).

4.- La legge della Regione Siciliana n. 17 del 2017 – ultimo atto di un travagliato *iter* di riforma, connotato da un altalenante rapporto di omogeneità-disomogeneità rispetto alla legge statale n. 56 del 2014, in alcuni suoi contenuti, peraltro, addirittura anticipata dalla legge della Regione Siciliana 27 marzo 2013, n. 7 (Norme transitorie per l'istituzione dei liberi Consorzi comunali) – reintroduce, dunque, ora, nei suoi artt. 1 e 2, l'elezione diretta «a suffragio universale» del Presidente del «libero Consorzio comunale» (ente di area vasta composto dai Comuni di una corrispondente *ex* circoscrizione provinciale, *ex* art. 15, secondo comma, dello statuto speciale) e del Sindaco metropolitano; e disciplina, nei successivi artt. 3 e 4, l'elezione diretta «a suffragio universale» del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano.

4.1.- La legge n. 56 del 2014 (cosiddetta legge "Delrio") – cui l'Avvocatura dello Stato ricollega, per interposizione, la violazione degli evocati parametri costituzionali e statutari – dispone, viceversa, che «[i]l sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo» (art. 1, comma 19); «[i]l consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali [...]» (art. 1, comma 25); «[i]l presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri della provincia» (art. 1, comma 58); «[i]l consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia» (art. 1, comma 69).

COP
NC

4.2.– La Regione resistente non contesta la radicale difformità della nuova disciplina, da essa introdotta con la legge impugnata, rispetto alla corrispondente disciplina statale in tema di elezione (indiretta) degli organi di vertice degli enti di area vasta. Sostiene, però, che nelle su richiamate disposizioni della legge “Delrio” non siano rinvenibili «principi di grande riforma economica e sociale [...] in grado di vincolare la competenza esclusiva in materia di enti locali», propria della Regione. Ciò che, a suo avviso, troverebbe conferma nell’art. 1, comma 22, della stessa legge “Delrio”, là dove prevede la possibilità della «elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano».

La sentenza n. 50 del 2015 di questa Corte – aggiunge la resistente – con il prevedere «che il carattere rappresentativo ed elettivo degli organi di governo del territorio non venga meno in caso di elezioni di secondo grado», lascerebbe appunto «evince[re] che il principio da rispettare anche da parte della Regione è quello della rappresentatività e non del tipo di procedimento elettorale».

4.3.– La tesi difensiva della Regione Siciliana – che tende a confinare i «principi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di città e aree metropolitane», di cui al comma 5 dell’art. 1 della legge n. 56 del 2014, esclusivamente nel nuovo assetto funzionale degli enti di area vasta, negandone l’estensione al meccanismo di elezione di secondo grado degli organi delle Città metropolitane e delle Province – non è condivisibile.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che «il novellato art. 114 Cost., nel richiamare al proprio interno, per la prima volta, l’ente territoriale Città metropolitana, ha imposto alla Repubblica il dovere della sua concreta istituzione. È proprio, infatti, tale esigenza costituzionale che fonda la competenza legislativa statale alla istituzione del nuovo ente, che non potrebbe, del resto, avere modalità di disciplina e struttura diversificate da Regione a Regione, senza con ciò porsi in contrasto con il disegno costituzionale che presuppone livelli di governo che abbiano una disciplina uniforme, almeno con riferimento agli aspetti essenziali» (sentenza n. 50 del 2015). Ed ha più volte ribadito che l’intervento di riordino di Province e Città metropolitane, di cui alla citata legge n. 56 del 2014, rientra nella competenza esclusiva statale nella materia «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane», ex art. 117, secondo comma, lettera p), Cost. (sentenze n. 32 del 2017, n. 202 e n. 159 del 2016).

Il “modello di governo di secondo grado”, adottato dal legislatore statale, diversamente da quanto sostenuto dalla Regione, rientra, tra gli «aspetti essenziali» del

COP1
NO

complesso disegno riformatore che si riflette nella legge stessa.

I previsti meccanismi di elezione indiretta degli organi di vertice dei nuovi «enti di area vasta» sono, infatti, funzionali al perseguito obiettivo di semplificazione dell'ordinamento degli enti territoriali, nel quadro della ridisegnata geografia istituzionale, e contestualmente rispondono ad un fisiologico fine di risparmio dei costi connessi all'elezione diretta.

Né rileva, in contrario, il disposto del comma 22 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, invocato dalla Regione nella parte in cui afferma che «[l]o statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano».

Detta disposizione non configura, infatti, il preteso “modello alternativo” di elezione diretta del Sindaco e del Consiglio metropolitano, che la Regione Siciliana ritiene di poter adottare a suo piacimento. Prevede, invece, perché una tale opzione possa realizzarsi, una serie di necessarie condizioni: l'elezione diretta deve essere prevista «dallo statuto della città metropolitana»; può attuarsi con il sistema elettorale da determinarsi «con legge statale»; presuppone, inoltre, la previa articolazione del territorio del Comune capoluogo in più Comuni, su proposta del Comune capoluogo, con deliberazione del consiglio comunale, da sottoporre a *referendum* tra tutti i cittadini della Città metropolitana.

Le numerose e gravose condizioni – cui il legislatore del 2014 ha inteso subordinare la deroga al sistema generale di elezione indiretta degli organi di vertice degli enti di area vasta – risultano così sintomatiche dell'importanza che riveste, nella prospettiva del mutamento della geografia istituzionale e della semplificazione dell'ordinamento degli enti locali, la previsione sull'istituzione degli enti di secondo grado, quale aspetto-cardine del nuovo sistema.

Le disposizioni sulla elezione indiretta degli organi territoriali, contenute nella legge n. 56 del 2014, si qualificano, dunque, come «norme fondamentali delle riforme economico-sociali, che, in base all'art. 14 dello statuto speciale per la regione siciliana, costituiscono un limite anche all'esercizio delle competenze legislative di tipo esclusivo» (sentenza n. 153 del 1995; nello stesso senso sentenza n. 265 del 2013).

I parametri costituzionali ritualmente richiamati nell'odierno ricorso finiscono, quindi, con il riempire di contenuti il “limite” statutario contestualmente evocato, conseguendo, dalla correlativa violazione, l'illegittimità costituzionale delle disposizioni regionali sin qui esaminate.

COPIA
NON

E ciò a prescindere dall'ulteriore profilo di contrasto – diretto – delle nuove disposizioni regionali sulla elezione a suffragio universale del Presidente e del Consiglio del libero Consorzio comunale con l'art. 15 dello statuto di autonomia della Regione Siciliana, che ha riconfigurato le «soppress[e]» circoscrizioni provinciali su base, appunto, di “consorzi” tra comuni.

5.– Risultano, di conseguenza, costituzionalmente illegittimi anche i successivi artt. 5 e 7 della legge in esame: il primo in quanto disciplina il procedimento per le elezioni dirette previsto dai precedenti artt. da 1 a 4; il secondo nelle parti in cui regola, *sub* lettera *b*), la cessazione dalla carica di Presidente del libero Consorzio comunale e, *sub* lettera *c*), la cessazione dalla carica di Sindaco metropolitano; e detta, *sub* lettera *e*), una «Norma transitoria in materia di gestione commissariale degli enti di area vasta», nelle more dell'insediamento degli organi da eleggere a suffragio universale.

6.– L'art. 6 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2017 – nel prevedere l'attribuzione di una «indennità di carica» al Presidente del libero Consorzio comunale ed al Sindaco metropolitano, nonostante la gratuità di siffatti incarichi prevista dalla legge n. 56 del 2014 – presenta, a sua volta, analoghi profili di illegittimità costituzionale.

La gratuità nell'esercizio delle funzioni – voluta dalla legge n. 56 del 2014 (che, in coerenza a questo obiettivo, ha fatto coincidere i sindaci metropolitani con i sindaci del Comune capoluogo, già percettori di un emolumento come tali) – costituisce, infatti, un profilo consequenziale del principio di elezione indiretta degli organi di vertice dei ridisegnati enti territoriali, volto a ridurre la spesa corrente e a razionalizzare i costi degli enti locali; con la conseguenza che la Regione a statuto speciale, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogarvi.

7.– Anche la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 della legge in esame – nella residua parte in cui prevedono un numero di componenti del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano superiore alle soglie, rispettivamente, stabilite (per il consiglio provinciale e per il consiglio metropolitano) nei commi 67 e 20 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014 – è fondata.

I citati commi 67 e 20 fissano, infatti, in modo preciso ed uniforme il numero dei componenti dei suddetti organi consiliari, in rapporto alla popolazione insistente sul relativo territorio, in coerenza all'obiettivo di contenimento della struttura degli enti in questione e ad un'esigenza di risparmio di costi, che – anche indipendentemente dalla debenza di una indennità di carica (ciò che i censurati artt. 3 e 4 della legge regionale

COPIA
NOI

escludono) – sono, comunque, quelli collegati al funzionamento di una macchina organizzativa più appesantita e agli esborsi che un siffatto appesantimento comporta (anche in termini di rimborso delle spese vive).

La previsione della composizione numerica degli organi consiliari si inserisce pure essa, dunque, nel processo di ridimensionamento degli enti di area vasta come enti di secondo grado, e rappresenta uno dei fondamentali passaggi attuativi della correlata riforma.

Con la conseguenza che – nel prevedere che, nella sola Regione Siciliana, il numero dei componenti degli organi territoriali consiliari possa superare quello stabilito, sulla base di prefissati criteri, dal legislatore statale – la normativa regionale viola, anche per tal profilo, i richiamati parametri costituzionali.

8.– Va conclusivamente, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. da 1 a 6 e 7, lettere *b*), *c*) ed *e*), della legge reg. Siciliana n. 17 del 2017.

9.– Resta assorbita l'istanza di sospensione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. da 1 a 6 e 7, lettere *b*), *c*) ed *e*), della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 17 (Disposizioni in materia di elezione diretta del Presidente del libero Consorzio comunale e del Consiglio del libero Consorzio comunale nonché del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2018.

Il presidente: Lattanzi

Il redattore: Morelli

Il cancelliere: Perrone

Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2018.

Il cancelliere: Perrone

(2018.31.1986)045

COPIA
NON

Sentenza 5 giugno - 23 luglio 2018, n. 172.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-	Giorgio	LATTANZI	Presidente
-	Aldo	CAROSI	Giudice
-	Marta	CARTABIA	”
-	Mario Rosario	MORELLI	”
-	Giancarlo	CORAGGIO	”
-	Giuliano	AMATO	”
-	Silvana	SCIARRA	”
-	Daria	de PRETIS	”
-	Nicolò	ZANON	”
-	Franco	MODUGNO	”
-	Augusto Antonio	BARBERA	”
-	Giulio	PROSPERETTI	”
-	Giovanni	AMOROSO	”
-	Francesco	VIGANÒ	”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17, 23, 26, 43, 48, 50, 54, 55 e 56, della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24-30 ottobre 2017, depositato in cancelleria il 3 novembre 2017, iscritto al n. 86 del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 2017.

Udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 2018 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;

udito l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato il 24-30 ottobre 2017 e depositato il 3 novembre 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, tra le altre, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17, 23, 26, 43, 48, 50, 54, 55 e 56 della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I), in riferimento agli artt. 3, 9, 81, terzo comma, 117, commi primo, secondo, lettere *l*) e *s*), e terzo, della Costituzione, nonché in riferimento agli artt. 14 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

La Regione Siciliana non si è costituita in giudizio.

2.– Con riferimento all'art. 17 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, il ricorrente ha osservato che la norma ha modificato l'art. 30 della legge della Regione Siciliana 14 aprile 2009, n. 5 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale), includendo i minori affidati dall'autorità giudiziaria a famiglie ospitanti e i minori in adozione, per un periodo iniziale di presa in carico pari ad anni due, nella categoria dei soggetti esentati dal pagamento del ticket per l'erogazione di prestazioni sanitarie.

La difesa dello Stato rappresenta che la normativa nazionale, e segnatamente l'art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), prevede l'esenzione del ticket solo per i cittadini di età inferiore ai sei anni e superiore a sessantacinque anni, se appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo, riferito all'anno precedente, non superiore a lire settanta milioni.

La normativa statale individua, quale criterio di applicazione del beneficio, il reddito del nucleo familiare di appartenenza del minore, criterio che però non è utilizzabile per i minori di anni sei affidati dall'autorità giudiziaria presso comunità-alloggio e case-famiglia, mancando un nucleo familiare di riferimento.

Per tale ragione, prosegue la difesa dello Stato, in sede di Comitato dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), erano stati superati i rilievi formulati avverso la previsione originaria dell'art. 30 della legge reg. Siciliana n. 5 del 2009, che aveva esteso il beneficio dell'esenzione dal ticket alla categoria dei minori affidati a case-famiglia e comunità-alloggio, senza ulteriori indicazioni relative al reddito.

Nel caso di minori affidati a famiglia ospitante e in adozione, invece, vi è l'inserimento in famiglie determinate, aventi un reddito specifico e, quindi, l'allargamento a costoro del beneficio dell'esenzione dal ticket sanitario si tradurrebbe nell'individuazione di un livello di assistenza sanitaria ulteriore, rispetto a quello

COPIA
NON

previsto dalla normativa nazionale, che sarebbe illegittimo in una Regione, qual è la Sicilia, sottoposta a piano di rientro da disavanzo sanitario.

Secondo la difesa dello Stato la ragione di illegittimità costituzionale risiede proprio in tale ultima circostanza poiché, ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», le Regioni sottoposte a Piano di rientro non possono effettuare spese non obbligatorie.

La previsione di un ulteriore livello di assistenza sanitaria, rispetto a quello statale, da parte della Regione Siciliana, dunque, eccedendo dalle competenze definite dagli artt. 14 e 17 dello statuto regionale, sarebbe in contrasto con l'art. 117, comma terzo, Cost. poiché lesiva del principio di coordinamento della finanza pubblica, costituito dall'obbligo di contenimento della spesa pubblica sanitaria, a cui sono tenute le Regioni soggette a piano di rientro.

3.- Con il medesimo ricorso la difesa dello Stato impugna l'art. 23 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, in base al quale l'assessore regionale per l'energia è tenuto ad emanare un bando per la concessione di contributi ai Comuni che redigono il Piano comunale amianto e realizzano i relativi interventi, e, a tali fini, autorizza la spesa di due milioni di euro, per l'esercizio finanziario 2017, a valere sul Fondo sviluppo e coesione 2014-2020.

Il Presidente del Consiglio dei ministri rappresenta che la Regione Siciliana, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 10 agosto 2016, n. 26 (Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse), ha avuto assegnati 2.320,0 milioni di euro nell'ambito del Fondo sviluppo e coesione; tuttavia tali risorse sono destinate alla realizzazione dei soli interventi inclusi nel Patto per il Sud, tra cui non sembra esservi quello previsto dall'art. 23 della legge impugnata. Conseguentemente la norma sarebbe in contrasto con l'art. 81, terzo comma, Cost. poiché priva di copertura finanziaria.

4.- Analoghe ragioni sorreggono l'impugnativa dell'art. 26 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, che ha autorizzato la spesa di due milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione per la costituzione di un fondo di sostegno delle imprese e/o per favorirne la defiscalizzazione.

Secondo la difesa dello Stato anche tale intervento non sarebbe stato incluso nel Patto per il Sud e, pertanto, la norma, utilizzando somme vincolate per scopi diversi da quelli di destinazione, sarebbe priva di copertura finanziaria.

COPIA
NOI

L'art. 26 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017 è impugnato anche per un diverso profilo, ovvero per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in riferimento agli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, poiché contemplerebbe una misura di aiuto alle imprese e, quindi, avrebbe dovuto essere subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

5.– Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anche l'art. 43 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, assumendone il contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., nonché con gli artt. 14 e 17 dello statuto regionale, poiché la norma, nel prevedere la costituzione di un Comitato promotore delle “Vie del Vento”, non ha precisato che la partecipazione ad esso avvenga a titolo gratuito, come è imposto dal principio di coordinamento di finanza pubblica, espresso dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, in legge 31 maggio 2010, n. 122.

6.– Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anche l'art. 48 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, ritenendo che violi gli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli artt. 146 e 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché l'art. 14, lettera n), dello statuto regionale che, pur affidando alla Regione la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela del paesaggio, stabilisce che questa debba essere esercitata nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato e nel rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.

Il ricorrente individua tre distinti profili di illegittimità costituzionale in relazione ai tre diversi commi dell'articolo impugnato.

Il ricorrente rileva, innanzitutto, che il comma 1 dell'art. 48, con riferimento alle opere qualificate come di pubblica utilità, realizzate da enti pubblici o società concessionarie di servizi pubblici (con la sola eccezione dell'impianistica di trattamento dei rifiuti comprese le discariche), esclude la cosiddetta “opzione zero”, perché limita i vincoli che possono essere posti dal piano paesaggistico territoriale alle sole misure in grado di ridurre, compensare o eliminare le eventuali incompatibilità paesaggistiche, senza quindi prevedere la possibilità di fissare divieti assoluti di

COPIA
NON



intervento.

Pertanto, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, opere di potenziale forte impatto paesaggistico, come parchi eolici, impianti per la produzione di energia idroelettrica, nonché opere di ricettività turistico-alberghiera, che fossero qualificate di pubblica utilità dalla legislazione regionale, risulterebbero, in base alla norma censurata, autorizzate *ex lege*, con sostanziale svuotamento della pur necessaria autorizzazione paesaggistica, in tal modo vincolata ad assentire l'intervento, in contrasto con quanto previsto dalla norma di grande riforma economico-sociale contenuta nell'art. 146 cod. beni culturali, che assegna il potere di valutazione della compatibilità paesaggistica alla competenza tecnico-scientifica degli uffici amministrativi preposti alla tutela paesaggistica.

Inoltre, la detta disposizione regionale si porrebbe in contrasto anche con la norma di grande riforma economico-sociale contenuta nell'art. 143 cod. beni culturali che, nello stabilire i contenuti del piano paesaggistico, non esclude la possibilità che vengano posti divieti assoluti.

L'Avvocatura dello Stato ritiene costituzionalmente illegittima anche la disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo impugnato, secondo cui la procedura di valutazione, avviata con istanza del proponente, va conclusa, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, con delibera espressa della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana. Ciò in quanto la norma censurata attribuirebbe a un organo politico, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale, ogni decisione sulla procedura di valutazione, in palese contrasto con quanto stabilito dall'art. 146 cod. beni culturali, che attribuisce agli organismi tecnici un ruolo determinante nel procedimento di valutazione della compatibilità ambientale degli interventi.

Infine, il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della legittimità costituzionale anche del comma 3 dell'art. 48 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, che prevede che le opere che abbiano già ricevuto nulla osta, pareri favorevoli o autorizzazioni prima della data di adozione dei singoli piani paesaggistici territoriali, possano essere realizzate nel rispetto dei tempi, delle forme e delle modalità previste da questi atti, senza necessità di ulteriori valutazioni. Ciò in quanto tale disposizione contrasterebbe con l'art. 146 cod. beni culturali, stante la deroga operata dalla norma regionale al regime dell'autorizzazione paesaggistica stabilito dalla disciplina statale e la definizione favorevole *ex lege* di procedimenti ancora pendenti.

COP
NC

7. – Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anche l'art. 50 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, secondo cui «i canoni per l'utilizzo del demanio marittimo, ivi compresi i canoni ricognitori, non sono dovuti per lo svolgimento di feste religiose o civili riconosciute dalla Regione ed iscritte al libro delle celebrazioni nelle feste e nelle pratiche rituali del registro delle eredità immateriali della Regione siciliana».

Ad avviso del ricorrente, la norma impugnata eccede le competenze attribuite alla Regione dagli artt. 14 e 17 dello statuto di autonomia e viola sia l'art. 117, terzo comma, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica – contrastando con l'art. 39, secondo comma, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione), che non contempla ipotesi di utilizzo gratuito del demanio marittimo –, sia il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., atteso che l'esenzione dal pagamento dei canoni sarebbe misura generalizzata e non limitata alle sole concessioni che, effettivamente interessate dallo svolgimento delle festività, potrebbero subire un pregiudizio in relazione all'ordinario svolgimento dell'attività di impresa.

8.– Il ricorrente dubita della legittimità costituzionale anche dell'art. 54 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, che aggiunge i commi 2-ter e 2-quater all'art. 90 della legge della Regione Siciliana 3 maggio 2001, n. 6 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001), qualificando l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) quale ente del settore sanitario di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge della Regione Siciliana 14 maggio 2009, n. 6 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009), e di cui alla legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2008, n. 25 (Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo).

La norma, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, si porrebbe in contrasto sia con l'art. 117, terzo comma, in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica, sia con l'art. 81, terzo comma, Cost., in quanto suscettibile di generare oneri a carico del Servizio sanitario nazionale non quantificati e non coperti, eccedendo inoltre le competenze di cui agli artt. 14 e 17, lettere b) e c), dello statuto della Regione Siciliana, sia con gli artt. 1, 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

9.– Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, inoltre, l'art. 55 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, secondo cui: «[a] personale dipendente dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente, ivi incluso il personale in posizione di

COP1
NO

comando, si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro sanità. Ai fini della riqualificazione professionale del personale dipendente trovano applicazione tutti gli istituti contrattuali previsti dal CCNL, ivi inclusi gli istituti di prima applicazione e le norme programmatiche che fino alla data della presente norma non abbiano trovato applicazione», ritenendo che la disposizione violi, con riferimento al personale comandato presso l'ARPA, l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia dell'«ordinamento civile», eccedendo inoltre le competenze di cui agli artt. 14 e 17 dello statuto regionale.

Secondo il ricorrente, infatti, la previsione in esame, laddove include anche il personale in posizione di comando nell'ambito applicativo del CCNL sanità, si pone in contrasto con la normativa statale vigente in materia e, in particolare, con il disposto dell'art. 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), secondo cui «in tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare l'utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale».

10.– Infine, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l'art. 56 della medesima legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, ritenendo che esso – laddove «riconosce e valorizza le competenze degli operatori del settore motorio e sportivo», con particolare riferimento ai laureati in scienze motorie e ai diplomati ISEF – ecceda le competenze di cui agli artt. 14 e 17 dello statuto regionale e violi l'art. 117, terzo comma, Cost., in materia di «professioni».

Al riguardo il ricorrente evidenzia che i diplomati ISEF e i laureati in scienze motorie, in quanto operatori formati per il settore dell'istruzione e dello sport, non possono essere equiparati ai fisioterapisti, che sono professionisti sanitari il cui profilo è previsto dal decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 741 (Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del fisioterapista), ed il cui percorso formativo è la laurea triennale abilitante all'esercizio della relativa professione sanitaria.

Sul punto il Presidente del Consiglio dei ministri sottolinea che l'art. 2, comma 7, del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di

COPIA
NON

educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127) prevede che: «il diploma di laurea in scienze motorie non abilita all'esercizio delle attività professionali sanitarie di competenza dei laureati in medicina e chirurgia e di quelle di cui ai profili professionali disciplinati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni», sottolineando che, in relazione alla materia delle «professioni», la costante giurisprudenza costituzionale afferma che il legislatore regionale è tenuto a rispettare il principio per cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi titoli abilitanti, è riservata allo Stato.

Considerato in diritto

1.– Con ricorso depositato il 3 novembre 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, tra gli altri, gli artt. 17, 23, 26, 43, 48, 50, 54, 55 e 56 della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I), in riferimento agli artt. 3, 9, 81, terzo comma, 117, commi primo, secondo, lettere *l*) e *s*), e terzo, della Costituzione, nonché in riferimento agli artt. 14 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

Resta riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni promosse dal ricorrente.

2.– La prima norma impugnata è l'art 17 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, che allarga la platea dei beneficiari dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario, includendo i minori affidati dall'autorità giudiziaria a famiglie ospitanti e i minori in adozione, per i primi due anni di presa in carico.

Ad avviso del ricorrente, essa introduce un ulteriore livello di assistenza sanitaria, rispetto a quella nazionale, che è informata al rispetto del principio sancito dall'art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), secondo cui sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria i cittadini di età inferiore ai sei anni di età o superiore ai sessantacinque anni, purché appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo, riferito all'anno precedente, non superiore a settanta milioni di lire.

2.1.– La questione non è fondata.

COPIA
NOI

2.2.– L'art. 17, comma 1, lettere a) e b), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, è intervenuto modificando l'art. 30 della legge della Regione Siciliana 14 aprile 2009, n. 5 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale), rubricato «Minori affidati dall'autorità giudiziaria».

Il testo del comma 2 del suddetto articolo risulta modificato con l'aggiunta del periodo seguente: «Lo stesso esonero si applica ai minori in adozione per un periodo iniziale di presa in carico pari ad anni due».

La normativa regionale già prevedeva l'esenzione dal ticket per i minori ospitati in case-famiglia, rientranti nella previsione dell'art. 1, comma 5, della legge della Regione Siciliana 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), che dispone: «Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata».

Tali strutture sono destinate all'accoglienza in comunità di tipo familiare, con sede nelle civili abitazioni, la cui finalità è l'accoglienza di minorenni (oltretutto di disabili e anziani in difficoltà), in alternativa alla loro "istituzionalizzazione", sviluppando caratteristiche idonee a rendere tali strutture assimilabili ad un ambiente familiare.

Analoga esenzione era prevista dalla legge reg. Siciliana n. 5 del 2009 per i minori ospitati in comunità alloggio ovvero in strutture che, a differenza delle case famiglia, hanno un assetto ricettivo più ampio e più strutturato, ma adempiono alla medesima funzione di accoglienza.

2.3.– Anche la normativa statale sull'affidamento dei minori, segnatamente l'art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), pone in via graduata l'inserimento in una famiglia, in una comunità di tipo familiare, e solo in via residuale, in un istituto di assistenza pubblico o privato, con ciò parificandone le funzioni.

2.4.– La norma regionale oggetto di impugnazione ha specificato la portata

dell'intervento socio-assistenziale.

Le famiglie ospitanti consentono, infatti, analogamente alle case alloggio e alle case famiglia, l'accoglienza di minori che, temporaneamente o per situazioni di emergenza, non possono permanere presso il nucleo familiare originario e per i quali non è possibile altra forma di accoglienza e di sostegno educativo.

L'art. 30, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 5 del 2009 chiarisce e delimita la portata della norma riservata ai minori «affidati per disposizione dell'autorità giudiziaria» alle suddette istituzioni.

2.5.– L'ultima parte della norma regionale impugnata, relativa ai minori in adozione, necessita di un chiarimento interpretativo, in quanto la presa in carico di un minore in preadozione partecipa della stessa *ratio* dell'affidamento per disposizione dell'autorità giudiziaria.

Infatti, prima di giungere ad una pronuncia definitiva di adozione nell'interesse del minore è previsto un monitoraggio di durata biennale da parte dei servizi socio-assistenziali, che riferiscono al tribunale per i minorenni sullo svolgimento dell'affidamento preadottivo. È la legge n. 184 del 1983 che, all'art. 25, stabilisce che il tribunale provvede sull'adozione con sentenza in camera di consiglio, decorso un anno dall'affidamento preadottivo, prorogabile per un ulteriore anno.

Pertanto, la norma regionale, ove sia riferita non già solo all'adozione, ma anche all'affidamento preadottivo, può ritenersi svolgere una funzione sociale analoga alle altre tipologie di affidamento previste dalla norma.

2.6.– Alla luce delle considerazioni svolte, la questione posta dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., e agli artt. 14 e 17 dello statuto di autonomia, non è fondata in quanto, trattandosi in tutti i casi di minori destinati all'assistenza da parte dei servizi sociali, l'estensione alle famiglie ospitanti ovvero ai casi di affidamento preadottivo non è destinata ad alterare il numero dei beneficiari, altrimenti affidati alle già esonerate case-famiglia e case-alloggio.

La censura in ordine alla violazione del principio di coordinamento della finanza pubblica derivante dalla sottoposizione della Regione Siciliana al piano di rientro da disavanzo sanitario va, quindi, disattesa, anche in ragione della natura sociale della spesa.

3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 23 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, che autorizza la spesa di due milioni di euro, a valere sul fondo sviluppo e coesione 2014-2020, per la concessione di contributi ai Comuni che redigono



il Piano comunale amianto e per rimuovere e smaltire i manufatti in amianto.

La difesa dello Stato ha dedotto la violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., poiché le risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione possono essere utilizzate solo per finanziare i progetti inclusi nel Patto per il Sud, tra i quali non rientrano gli interventi per lo smaltimento dell'amianto.

3.1.– La questione è fondata.

3.2.– Il fondo per lo sviluppo e la coesione è disciplinato dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42), attuativo della legge delega 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) sul federalismo fiscale.

L'art. 4 del d.lgs. n. 88 del 2011 attribuisce al fondo la natura di strumento di finanziamento nazionale, che concorre alla realizzazione di interventi volti al riequilibrio economico e sociale nelle diverse aree del Paese.

Il fondo per lo sviluppo e la coesione rientra nell'ambito delle risorse aggiuntive a quelle dei fondi strutturali europei, per promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, e ha carattere pluriennale, in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione di fondi strutturali dell'Unione europea.

L'art. 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», ha disciplinato le modalità di utilizzo delle risorse assegnate al fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, prevedendo, in particolare, che la dotazione finanziaria del fondo è impiegata per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche nazionali, individuate dall'autorità politica per la coesione e ripartite dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con propria delibera, in coerenza con le scelte di investimento effettuate per l'impiego dei Fondi strutturali europei e del relativo cofinanziamento nazionale.

Per effetto dell'art. 1, comma 703, citato, il CIPE approva in via programmatica l'allocazione delle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione per area tematica di intervento e dispone l'assegnazione dei fondi destinati agli interventi già approvati in via programmatica.

La normativa suindicata ha impresso, dunque, alle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione una destinazione vincolata, che rende illegittima qualunque

autorizzazione di spesa che ne preveda l'impiego al di fuori degli interventi programmati, traducendosi in un'assenza di copertura finanziaria derivante dall'indisponibilità delle somme (con riferimento all'obbligo di corrispondenza tra le risorse finanziarie e i vincoli normativi di destinazione, sentenza n. 272 del 2011).

3.3.– In attuazione dell'art. 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014, il CIPE, il 10 agosto 2016, ha adottato due delibere, la n. 25 (Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b e c della legge n. 190/2014), che ha allocato le risorse per la programmazione 2014-2020 per area tematica, e la n. 26 (Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse) che ha assegnato la dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi operativi contenuti in appositi accordi interistituzionali, denominati «Patti per il Sud».

In particolare, per effetto della delibera CIPE n. 26 del 2016, la Regione Siciliana ha avuto assegnate risorse pari a 2.320,4 milioni di euro, per l'attuazione degli interventi contenuti nel Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana.

3.4.– Quest'ultimo Patto ha selezionato cinque settori prioritari: infrastrutture; ambiente; sviluppo economico ed attività produttive; turismo e cultura; sicurezza, legalità e vivibilità del territorio. Il Patto, all'interno di ciascuna area di riferimento, ha individuato gli interventi da realizzare; tuttavia quelli relativi al settore ambiente non comprendono alcun progetto relativo allo smaltimento dell'amianto, la cui copertura finanziaria non può, pertanto, essere individuata dalla Regione nelle risorse a destinazione vincolata del fondo per lo sviluppo e la coesione.

L'assenza di copertura finanziaria determina, dunque, l'illegittimità della previsione dell'art. 23 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017 per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost.

4.– Il Presidente del Consiglio di ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per assenza di copertura finanziaria, anche in riferimento all'art. 26 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, che ha autorizzato la spesa di due milioni di euro, a valere sul Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, per istituire un fondo a sostegno delle imprese che abbiano subito danni dai cantieri per la realizzazione delle infrastrutture ed opere pubbliche ovvero per favorirne la defiscalizzazione.

Anche in relazione a tale previsione normativa la difesa dello Stato ha sostenuto che la violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost. deriva dalla natura vincolata delle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione e dal fatto che, tra i progetti inclusi nel

Patto per il Sud, non rientrano quelli a sostegno delle imprese danneggiate dai cantieri pubblici.

4.1.– La questione è fondata.

Come si è detto, il vincolo di destinazione impresso alle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione per la programmazione 2014-2020 impone l'utilizzo delle somme assegnate alla Regione Siciliana solo per la realizzazione degli interventi inclusi nel Patto per lo sviluppo della medesima Regione Siciliana.

Il suddetto Patto, tra i settori di intervento individuati, ne ha incluso uno relativo allo Sviluppo economico e alle attività produttive; tuttavia in questo ambito non vi sono progetti destinati a sostenere le imprese che abbiano subito danni dai cantieri per la realizzazione delle infrastrutture ed opere pubbliche e, quindi, la misura prevista dall'art. 26 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017 risulta priva di copertura finanziaria.

4.2.– L'accoglimento della questione per violazione dell'art. 81 Cost. comporta l'assorbimento di ogni altra censura.

5.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017 nella parte in cui prevede la costituzione di un Comitato promotore delle "Vie del Vento", di cui fanno parte i delegati del Presidente del libero consorzio, i sindaci dei Comuni interessati e i rappresentanti della locale camera di commercio e delle aziende, singole e associate, le cui attività economiche si svolgono nel territorio attraversato dalle "Vie del Vento", senza precisare che la partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

Secondo la difesa statale, la norma contrasterebbe con l'art. 117, terzo comma, Cost., in riferimento al principio di coordinamento della finanza pubblica contenuto nell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, in legge 31 maggio 2010, n. 122, che impone che la partecipazione agli organi collegiali di organi che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche debba avvenire a titolo gratuito, nonché con gli artt. 14 e 17 dello statuto di autonomia.

5.1.– La questione non è fondata.

Il suddetto Comitato promotore delle "Vie del Vento" ha la funzione di promuovere il riconoscimento di percorsi, segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambientali, nell'ambito di territori ove si svolgono attività indotte e connesse alla vela, al turismo e alle discipline sportive legate alle energie naturali.

Il Comitato è composto dai delegati del Presidente del libero consorzio, dai sindaci dei Comuni interessati e dai rappresentanti della locale camera di commercio e delle aziende, singole e associate, le cui attività economiche si svolgono nel territorio attraversato dalle “Vie del Vento”.

5.2.– L’art. 6, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010, invocato quale parametro interposto, prevede che la partecipazione agli organi collegiali di organi che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche deve avvenire a titolo gratuito e costituisce, per espressa previsione del successivo comma 20, principio di coordinamento della finanza pubblica per le Regioni e le Province autonome.

La previsione è informata alla finalità di contenimento dei costi della politica e degli apparati amministrativi e riguarda anche il costo di funzionamento degli enti pubblici regionali (sentenze n. 211 e n. 161 del 2012) e, quale principio di coordinamento della finanza pubblica, si applica anche alle autonomie speciali (sentenze n. 46 del 2015 e n. 229 del 2001).

Nella specie, la norma regionale oggetto di censura non afferma espressamente la natura gratuita della partecipazione all’organo collegiale e, del resto, neppure prevede alcuna forma di compenso o indennità; peraltro, la gratuità dell’incarico si desume dal fatto che l’interesse dei componenti del Comitato, in ragione della qualifica soggettiva da essi posseduta, è già soddisfatto attraverso la promozione turistica del territorio, a cui il Comitato è funzionale.

La partecipazione al Comitato promotore delle “Vie del Vento” deve, quindi, intendersi senza oneri a carico della Regione e, pertanto, la questione non è fondata.

6.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato anche l’art. 48 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, evidenziando il suo contrasto, per eccedere le competenze attribuite alla Regione Siciliana dall’art. 14, lettera *n*), dello statuto in materia di tutela del paesaggio, con le norme di grande riforma economico-sociale contenute negli artt. 143 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e la conseguente violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera *s*), Cost.

Il ricorrente individua tre distinti profili di illegittimità costituzionale in relazione ai tre diversi commi dell’articolo impugnato.

Il comma 1 dell’art. 48, con riferimento alle opere qualificate come di pubblica utilità, realizzate da enti pubblici o società concessionarie di servizi pubblici (con la sola esclusione dell’impiantistica di trattamento dei rifiuti comprese le discariche), limita i

vincoli derivanti dal piano paesaggistico territoriale alle sole misure in grado di ridurre, compensare o eliminare le eventuali incompatibilità paesaggistiche, senza prevedere la possibilità di stabilire divieti assoluti di intervento.

Tale previsione, secondo il ricorrente, ridurrebbe sostanzialmente il potere di valutazione della compatibilità paesaggistica riservato, dalla norma di grande riforma economico-sociale contenuta nell'art. 146 cod. beni culturali, alla competenza tecnico-scientifica degli uffici amministrativi preposti alla tutela paesaggistica. Inoltre, la disposizione regionale si porrebbe in contrasto anche con la norma di grande riforma economico-sociale contenuta nell'art. 143 del detto codice che, nello stabilire i contenuti del piano paesaggistico, non prevede limitazioni della portata dei vincoli derivanti da esso.

L'Avvocatura dello Stato ritiene costituzionalmente illegittima anche la disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo impugnato, secondo cui la procedura di valutazione, avviata con istanza del proponente, va conclusa, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, con delibera espressa della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana. Ciò in quanto la norma in esame, attribuendo in via esclusiva a un organo politico, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale, la decisione sull'esito del procedimento, sottrarrebbe agli organi tecnici, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 146 cod. beni culturali, ogni valutazione in ordine alla compatibilità ambientale degli interventi proposti.

Infine, il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della costituzionalità anche del comma 3 dell'art. 48 della citata legge regionale, secondo cui le opere che abbiano già ricevuto nulla osta, pareri favorevoli o autorizzazioni prima della data di adozione dei singoli piani paesaggistici territoriali, possano essere realizzate nel rispetto dei tempi, delle forme e delle modalità previste in questi atti, senza necessità di ulteriori valutazioni. Ciò in quanto tale disposizione contrasterebbe con l'art. 146 cod. beni culturali, stante la deroga operata dalla norma regionale al regime dell'autorizzazione paesaggistica stabilito dalla disciplina statale e la definizione favorevole *ex lege* di procedimenti ancora pendenti.

6.1.– Le questioni sono fondate.

6.2.– Preliminarmente, va rilevato che, in molteplici occasioni, questa Corte ha affermato che la conservazione ambientale e paesaggistica spetta, in base all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., alla cura esclusiva dello Stato (*ex plurimis*, sentenza n. 367 del 2007).

Quanto, poi, alla problematica dei rapporti tra lo Stato e le Regioni a statuto speciale relativamente al riparto di competenze in materia di tutela paesaggistica, sono state dichiarate «costituzionalmente illegittime norme regionali che si ponevano in contrasto con disposizioni previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio, qualificate norme di grande riforma economico-sociale (sentenze n. 207 e 66 del 2012; n. 226 e n. 164 del 2009, n. 232 del 2008 e n. 51 del 2006)» (sentenza n. 238 del 2013).

Al riguardo, la Corte ha anche sottolineato che il legislatore statale, tramite l'emanazione di tali norme, conserva il potere, «nella materia “tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali”, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, comprensiva tanto della tutela del paesaggio quanto della tutela dei beni ambientali o culturali (per tutte, sentenza n. 51 del 2006) [...] di vincolare la potestà legislativa primaria delle Regioni a statuto speciale, così che le norme qualificabili come “riforme economico-sociali” si impongono al legislatore di queste ultime» (sentenza n. 238 del 2013).

Gli artt. 143 e 146 cod. beni culturali debbono, pertanto, essere qualificati come norme di grande riforma economico-sociale che anche le Regioni a statuto speciale debbono osservare (in questo senso, anche la sentenza n. 189 del 2016).

6.3.– In relazione alla questione relativa al comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale in esame, va notato che la disposizione impugnata, pur enunciando espressamente il «rispetto dei principi di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42», stabilisce che i piani paesaggistici territoriali, nell'individuare le specifiche aree di tutela e predisporre le correlate prescrizioni d'uso, «devono prevedere la possibilità che le opere di pubblica utilità, realizzate da enti pubblici o società concessionarie di servizi pubblici e con esclusione dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti comprese le discariche, siano realizzabili, previa specifica valutazione da effettuarsi caso per caso della concreta compatibilità con i valori paesaggistici oggetto di protezione, considerando nel complesso del progetto anche le possibili soluzioni in grado di ridurre, compensare o eliminare le eventuali incompatibilità».

In altri termini, con riferimento ad opere qualificate come di pubblica utilità (con esclusione dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti, comprese le discariche), la norma impugnata esclude che dal piano possano derivare divieti assoluti di intervento; e ciò contrasta, evidentemente, con la finalità principale del piano paesaggistico che è, appunto, quella della tutela dell'interesse primario alla conservazione del paesaggio.

Naturalmente, va riconosciuto che il piano paesaggistico ha la funzione di

strumento di ricognizione del territorio oggetto di pianificazione non solo ai fini della salvaguardia e valorizzazione dei beni paesaggistici, ma anche nell'ottica dello sviluppo sostenibile e dell'uso consapevole del suolo, in modo da poter consentire l'individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio.

In questa più ampia prospettiva, rilevano l'art. 135, comma 4, lettera *d*), e l'art. 143, comma 1, lettera *h*), cod. beni culturali, in base ai quali il piano deve provvedere alla individuazione «delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati» nonché «delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate».

Tuttavia, se la funzione del piano paesaggistico è quella di introdurre un organico sistema di regole, sottoponendo il territorio regionale a una specifica normativa d'uso in funzione dei valori tutelati, ne deriva che, con riferimento a determinate aree, e a prescindere dalla qualificazione dell'opera, il piano possa prevedere anche divieti assoluti di intervento. La possibilità di introdurre divieti assoluti di intervento e trasformazione del territorio appare, d'altronde, del tutto conforme al ruolo attribuito al piano paesaggistico dagli artt. 143, comma 9, e 145, comma 3, cod. beni culturali, secondo cui le previsioni del piano sono cogenti e inderogabili da parte degli strumenti urbanistici degli enti locali e degli atti di pianificazione previsti dalle normative di settore e vincolanti per i piani, i programmi e i progetti nazionale e regionali di sviluppo economico.

Sotto altro profilo, va poi riconosciuto che la disposizione impugnata contrasta anche con le previsioni dell'art. 146 cod. beni culturali, determinando un sostanziale svuotamento del contenuto dei poteri riservati dalla norma statale alla competenza tecnico-scientifica degli uffici amministrativi preposti alla tutela paesaggistica, ai quali soltanto spetta di compiere la verifica concreta di conformità tra l'intervento progettato e le disposizioni del piano paesaggistico, individuando la soluzione più idonea a far sì che l'interesse pubblico primario venga conseguito con il minor sacrificio possibile degli interessi secondari.

6.4.– Costituzionalmente illegittima deve pure ritenersi la disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 48, della stessa legge regionale, secondo cui la procedura di valutazione della compatibilità paesaggistica deve essere definita con una delibera

espressa della Giunta regionale da assumere, su proposta dell'assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, senza prevedere alcuna forma di partecipazione al procedimento da parte di organismi tecnici.

L'articolo 146 cod. beni culturali, infatti, non solo stabilisce, al comma 5, che «[s]ull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5», ma prevede anche, al comma 6, che la Regione eserciti «la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia».

Da ciò risulta l'evidente indispensabilità della partecipazione di organismi tecnici nel procedimento di valutazione della compatibilità paesaggistica.

6.5.- Pure fondata risulta la censura formulata dal ricorrente in relazione al comma 3 dell'art. 48, secondo cui, come visto, «[l]e opere di cui al comma 1 nonché le attività estrattive che, prima della data di adozione dei singoli Piani Paesaggistici Territoriali, abbiano già ricevuto nulla osta, pareri favorevoli o autorizzazioni comunque denominate da parte di una Amministrazione regionale o locale competente in materia di tutela paesaggistico territoriale ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, ovvero per le quali la Regione abbia già rilasciato atti di intesa allo Stato, possono essere realizzate nel rispetto dei tempi, delle forme e delle modalità ivi previste, senza ulteriori valutazioni».

La disposizione regionale impugnata, infatti, non distinguendo tra procedimenti autorizzatori già conclusi e procedimenti ancora *in itinere* alla data di adozione dei piani paesaggistici territoriali, contrasta palesemente sia con la disciplina dell'autorizzazione paesaggistica dettata dall'articolo 146 cod. beni culturali e, in particolare, sia con il comma 4 di tale articolo, secondo cui l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto

autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti gli interventi urbanistico-edilizi, sia con il successivo comma 5, il quale stabilisce che il parere del soprintendente venga reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico.

La disposizione regionale impugnata contrasta, peraltro, con il comma 4 dello stesso art. 146 cod. beni culturali, anche laddove questo, stabilendo che «l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo», prevede la reiterazione, in ogni caso, della procedura di autorizzazione trascorso detto lasso temporale.

6.6.– Va, per tali ragioni, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'impugnato art. 48.

7.– Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna inoltre l'art. 50 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, secondo cui «i canoni per l'utilizzo del demanio marittimo, ivi compresi i canoni ricognitori, non sono dovuti per lo svolgimento di feste religiose o civili riconosciute dalla Regione ed iscritte al libro delle celebrazioni nelle feste e nelle pratiche rituali del registro delle eredità immateriali della Regione siciliana», ritenendo che ecceda le competenze statutarie di cui gli artt. 14 e 17 dello statuto della Regione Siciliana e violi sia l'art. 117, terzo comma, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica, contrastando con l'articolo 39, secondo comma, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione), che non contempla ipotesi di utilizzo gratuito del demanio marittimo, sia il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., atteso che l'esenzione dal pagamento dei canoni, anche ricognitori, sarebbe misura generalizzata e non limitata alle sole concessioni che, effettivamente interessate dallo svolgimento delle festività, potrebbero subire un pregiudizio in relazione all'ordinario svolgimento dell'attività di impresa.

7.1.– La questione non è fondata.

7.2.– Va premesso che l'art. 39 cod. nav. stabilisce la fissazione di un canone «di mero riconoscimento» a fronte del rilascio di una concessione per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse e che il secondo comma dell'art. 37 del regolamento per l'esecuzione del medesimo codice attua ed integra detta previsione, stabilendo che «agli effetti dell'applicazione del canone, previsto dal secondo comma dell'art. 39 del

codice, s'intendono per concessioni che perseguono fini di pubblico interesse diverse dalla beneficenza quelle nelle quali il concessionario non ritrae dai beni demaniali alcun lucro o provento».

Nel caso in esame, la norma impugnata, però, non introduce alcuna deroga al principio generale che impone, in presenza di una concessione, il versamento di un canone, ancorché meramente ricognitorio. Deve, infatti, ritenersi che l'utilizzazione di un bene demaniale per il limitato spazio temporale di una festività prescinda dal rilascio di un provvedimento di concessione, a cui, infatti, la norma regionale impugnata non fa alcun riferimento.

Pertanto, l'esenzione dal pagamento di qualsivoglia canone, ancorché ricognitorio, disposta, nel caso, dalla norma regionale impugnata, non risulta in contrasto con le norme costituzionali richiamate dal ricorrente.

8.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 54 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, che aggiunge i commi 2-ter e 2-quater all'art. 90 della legge della Regione Siciliana 3 maggio 2001, n. 6 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001), qualificando l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) quale ente del settore sanitario di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge della Regione Siciliana 14 maggio 2009, n. 6 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009), e di cui alla legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 (Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo).

La norma, secondo il ricorrente, si porrebbe in contrasto sia con l'art. 117, terzo comma, Cost., in materia di «tutela della salute» e di «coordinamento della finanza pubblica», sia con l'art. 81, terzo comma, Cost., in quanto suscettibile di generare oneri a carico del Servizio sanitario nazionale non quantificati e non coperti, eccedendo le competenze statutarie di cui agli artt. 14 e 17, lettere b) (igiene e sanità pubblica), e c) (assistenza sanitaria), dello statuto della Regione Siciliana.

8.1.– La questione è fondata con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica.

8.2.– Le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente sono state istituite a seguito del *referendum* del 18 aprile 1993, che ha abrogato alcune parti della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale), eliminando le competenze ambientali della vigilanza e controllo locali del Servizio sanitario nazionale, esercitate tramite i presidi multizonali di prevenzione.

Tali competenze, a seguito della legge 21 gennaio 1994, n. 61 (Conversione in

legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agazia nazionale per la protezione dell'ambiente), sono state affidate ad apposite agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), istituite assieme all'Agazia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), divenuta poi APAT e nel 2008 confluita nell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Tanto premesso, l'attribuzione all'ARPA siciliana della natura di ente del settore sanitario da parte della norma impugnata viola il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria, da ritenersi principio di coordinamento della finanza pubblica, sulla base di quanto già rilevato, in molteplici occasioni, da questa Corte (*ex multis*, sentenze n. 203 del 2008 e n. 193 del 2007).

Tale conclusione è avvalorata, da un lato, dalla considerazione che le funzioni spettanti all'ARPA sono solo in minima parte riconducibili a funzioni sanitarie *stricto sensu* e che, anche alla luce dei principi posti dalla recente legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), il sistema di finanziamento, di qualificazione e di controllo delle agenzie ambientali deve considerarsi nettamente distinto da quello degli enti del settore sanitario; dall'altro, dal fatto che la Regione Siciliana risulta impegnata nel piano di rientro dal disavanzo sanitario e che, quindi, l'inserimento di un ente, estraneo alle prestazioni di assistenza sanitaria, nel novero degli enti di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 6 del 2009 e di cui alla legge reg. Siciliana n. 25 del 2008, implicando l'assunzione a carico del bilancio regionale di oneri aggiuntivi in contrasto con gli obiettivi di risanamento del Piano di rientro, viola il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio di coordinamento della finanza pubblica e, in definitiva, l'art. 117, terzo comma, Cost.

Tale conclusione risulta, inoltre, convalidata dalla circostanza che la materia dell'assistenza sanitaria rientra tra quelle contemplate dall'art. 17 dello statuto siciliano, rispetto alle quali la Regione può esercitare la propria competenza legislativa solo nei limiti dei principi e degli interessi generali cui si informa la legislazione statale.

L'accoglimento della questione per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. comporta l'assorbimento di ogni altra censura.

9.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 55 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, ritenendo che si ponga in contrasto con l'art. 117, secondo

comma, lettera l), Cost., eccedendo le competenze che gli artt. 14 e 17 dello statuto attribuiscono alla Regione Siciliana.

Ad avviso del ricorrente, la norma impugnata, includendo nell'ambito applicativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro sanità anche il personale in posizione di comando dell'ARPA, violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che assegna allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di «ordinamento civile», contrastando con la normativa statale vigente in materia di comando e, in particolare, con il principio fondamentale stabilito dall'art. 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), secondo cui «in tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare l'utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale».

9.1.– La questione è fondata.

9.2.– Questa Corte ha già ripetutamente affermato la riconducibilità della regolamentazione del rapporto di pubblico impiego cosiddetto privatizzato ovvero contrattualizzato, ivi compreso quello relativo al personale delle Regioni a statuto speciale, alla materia «ordinamento civile» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (*ex plurimis*, le sentenze n. 257 del 2016, n. 211 del 2014, n. 151 del 2010 e n. 189 del 2007).

Né osta nel caso di specie la circostanza che, ai sensi dell'art. 14, lettera q), dello statuto della Regione Siciliana, a quest'ultima spetta la competenza legislativa esclusiva in materia di stato giuridico ed economico del proprio personale. Tale potestà di regolazione in materia incontra, infatti, ai sensi di quanto previsto dallo stesso statuto regionale siciliano, i limiti derivanti dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.

In proposito, questa Corte rileva che, in specifico riferimento alla regolazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, è l'art. 1, comma 3, del citato d.lgs. n. 165 del 2001, a stabilire, al terzo periodo, che per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano i principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle

discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), e dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e rispettive modificazioni e integrazioni, costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

In tale quadro, l'istituto del comando – che trova la sua originaria disciplina nell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) – assume peculiare rilievo quale strumento funzionale alle esigenze organizzative delle amministrazioni pubbliche, che incide, tuttavia, profondamente sulla regolazione giuridica del rapporto di lavoro, in riferimento alle stesse modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e della disciplina dei suoi diversi profili, anche retributivi.

Si configura, difatti, una peculiare situazione giuridica, e al tempo stesso fattuale, nella quale il soggetto in comando resta dipendente dell'amministrazione datrice di lavoro, ma espleta la prestazione presso una diversa amministrazione. Ciò implica la necessità di disciplinare i rapporti che intercorrono fra il dipendente e le due amministrazioni interessate, nonché gli stessi rapporti, anche sotto il profilo degli oneri connessi alla retribuzione del lavoratore in comando, tra amministrazione titolare del rapporto e amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio, posto che la gestione del rapporto spetta al primo, mentre all'ente in cui il dipendente espleta la propria attività compete la gestione della prestazione lavorativa. Aspetti tutti, dunque, riconducibili all'«ordinamento civile» e per i quali è necessario configurare una disciplina omogenea, nel concorso fra legge e autonomia collettiva, sul territorio nazionale in un quadro organico e funzionale, anche per evitare sovrapposizioni di discipline diversificate e non conciliabili.

A tal fine, non a caso il d.lgs. n. 165 del 2001, nel disciplinare il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, interviene anche sull'istituto in esame. In particolare, l'art. 30, comma 2-*sexies*, stabilisce che le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, «possono utilizzare in assegnazione temporanea personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto», come disposto al riguardo anche dal successivo art. 70, comma 12, richiamato dal Presidente del Consiglio dei

ministri, che prevede il rimborso, da parte dell'amministrazione utilizzatrice, all'amministrazione di appartenenza, dell'onere relativo al trattamento fondamentale.

Il legislatore siciliano, nel disporre l'applicazione anche al personale comandato del contratto collettivo applicabile ai dipendenti dell'ARPA, interviene dunque oggettivamente in materia demandata alla competenza statale, violando in tal modo l'art. 117, secondo comma, lettera I), Cost.

La sostituzione, con legge regionale, della disciplina contrattuale propria dell'ente di provenienza titolare del rapporto di lavoro con quella applicabile nell'ARPA, ove il soggetto presta attività in comando, implica effetti non compatibili con il descritto quadro giuridico. Tale sostituzione determina, difatti, il sovrapporsi della disciplina contrattuale vigente presso l'ARPA, quale ente ove il dipendente comandato espleta la propria attività, alla disciplina propria del rapporto con l'amministrazione datrice di lavoro, con conseguenti problemi, ad esempio in ordine all'inquadramento, alle progressioni economiche e di carriera, alla regolazione di specifici aspetti del rapporto di lavoro del dipendente in posizione di comando che si ripercuotono sugli stessi rapporti fra le amministrazioni coinvolte.

9.3.– Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017.

10.– Da ultimo, viene in considerazione la questione concernente la legittimità costituzionale dell'art. 56 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017 che sostituisce l'art. 1 della legge regionale Siciliana 29 dicembre 2014, n. 29 (Norme in materia di promozione e tutela dell'attività fisico-motoria e sportiva), prevedendo che la Regione Siciliana riconosce e valorizza le competenze degli operatori del settore motorio e sportivo, con particolare riferimento ai laureati in scienze motorie e ai diplomati ISEF.

Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri la norma impugnata violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni, eccedendo le competenze assegnate alla Regione Siciliana dagli artt. 14 e 17 dello statuto regionale.

In proposito, il ricorrente evidenzia che i diplomati ISEF e i laureati in scienze motorie, in quanto operatori formati per il settore dell'istruzione e dello sport, non possono essere equiparati dalla disposizione regionale ai fisioterapisti, che sono invece professionisti sanitari il cui profilo è previsto dal decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 741 (Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del fisioterapista), in quanto, secondo un costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, il legislatore regionale è tenuto a

rispettare il principio fondamentale per cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi titoli abilitanti, è riservata allo Stato.

10.1.– La questione è fondata.

10.2.– Questa Corte, con orientamento costante, ha affermato che «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle “professioni” deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali» (sentenza n. 98 del 2013).

Nel caso di specie, va notato che la disposizione regionale censurata ha significativamente innovato rispetto al testo previgente, stabilendo che «[n]elle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private sia ai fini del mantenimento della migliore efficienza fisica nelle differenti fasce d'età e nei confronti delle diverse abilità sia ai fini di socializzazione e di prevenzione, la Regione riconosce l'esercizio dell'attività professionale esclusivamente svolta da soggetti in possesso di laurea in scienze motorie e o del diploma ISEF». La norma, riconoscendo l'esercizio dell'attività professionale svolta «esclusivamente» da soggetti in possesso di laurea in Scienze motorie o del diploma ISEF, omette ogni riferimento ai fisioterapisti, nonostante che il d.m. n. 741 del 1994 attribuisca solo a questi «gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, conseguenti a eventi patologici di varia natura, congenita o acquisita» e «l'attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali e massoterapiche».

Né dalla disposizione censurata emerge, in alcun modo, quale collegamento vi sia tra la nuova disciplina e le esigenze della realtà territoriale siciliana, in relazione alle quali soltanto si potrebbe giustificare l'intervento legislativo regionale nella materia delle professioni. Escludendo i fisioterapisti dalle attività professionali da svolgere a fini di prevenzione nell'ambito delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, la norma regionale impugnata si pone, quindi, in palese contrasto con la regolazione delle competenze di tali operatori sanitari effettuata dalla normativa statale, e in tal modo viola l'art. 117, terzo comma, Cost., che, in materia di legislazione concorrente,

riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali, tra i quali va ricompreso quello della individuazione delle figure professionali e dei correlati titoli abilitanti.

10.3.– Va, perciò, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'impugnato art. 56 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 23, 26, 48, 54, 55 e 56 della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I);

2) *dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e agli artt. 14 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) *dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., e agli artt. 14 e 17 dello statuto di autonomia, con il ricorso indicato in epigrafe;

4) *dichiara* non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost., e agli artt. 14 e 17 dello statuto di autonomia, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2018.

Il presidente: Lattanzi
Il redattore: Prosperetti
Il cancelliere: Milana

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2018.

Il direttore della Cancelleria: Milana

(2018.31.1985)045

PRESIDENZA

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della modifica statutaria della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù, con sede legale in Cefalù.

Si comunica l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 presso la segreteria generale della Presidenza della Regione, della modifica statutaria della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù, con sede legale in Cefalù (PA), approvata con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 1324/18 del 18 luglio 2018.

(2018.30.1958)099

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Cessazione dell'azienda agro-venatoria Il Drago, ricadente in agro dei comuni di Aidone e Piazza Armerina.

Con decreto del dirigente del servizio 3 - Gestione faunistica del territorio del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale n. 927 del 17 luglio 2018, pubblicato per esteso nel sito internet del Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale della Regione siciliana, è stata dichiarata cessata l'azienda agro-venatoria Il Drago, ubicata nel territorio dei comuni di Aidone e Piazza Armerina.

(2018.30.1900)021

Approvazione dei piani quinquennali dell'azienda faunistico-venatoria Carbone, sita in agro di Troina.

Con decreto del dirigente del servizio 3 - Gestione faunistica del territorio del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale n. 928 del 17 luglio 2018, pubblicato per esteso nel sito internet del Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale della Regione siciliana, sono stati approvati i piani quinquennali dell'azienda faunistico-venatoria Carbone, ubicata nel territorio del comune di Troina.

(2018.30.1901)021

Calendario venatorio per la stagione 2018/2019.

Con decreto n. 64/Gab del 3 agosto 2018, l'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea ha approvato il calendario venatorio per la stagione 2018/2019.

Il suddetto decreto è pubblicato in versione integrale nel sito web istituzionale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoregionale delle Risorse Agricole e Alimentari/PIR_Calendarivenatori.

(2018.32.2045)020

Reg. CE n. 1308/2013 e Reg. CE n. 555/2008 - OCM Vino - "Promozione Vino sui mercati dei Paesi Terzi" - Invito alla presentazione dei progetti Campagna 2018/2019.

Si comunica che nel sito dell'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoregionale delle Risorse Agricole e Alimentari/PIR_DipAgricoltura è stato pubblicato l'Invito alla presentazione dei progetti Campagna 2018/2019, approvato con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura n. 1864 del 7 agosto 2018 e relativi allegati, inerente la misura dell'OCM Vino "Promozione del vino nei mercati dei Paesi Terzi", a seguito di emanazione da parte del MIPAAF del decreto n. 55508 del 27 luglio 2018 e relativi allegati.

(2018.32.2048)003

Disposizioni in materia di commercializzazione all'ingrosso dei prodotti ittici presso i mercati ittici all'ingrosso e i mercati del pescatore in Sicilia, realizzati con fondi comunitari del FEP 2007-2013 e del FEAMP 2014-2020.

Con decreto n. 459 dell'8 agosto 2018 del dirigente generale del Dipartimento regionale della pesca mediterranea sono state approvate le "Disposizioni in materia di commercializzazione all'ingrosso dei prodotti ittici presso i mercati ittici all'ingrosso e i mercati del pescatore in Sicilia, realizzati con fondi comunitari del FEP 2007-2013 e del FEAMP 2014-2020".

Il testo integrale del decreto è disponibile nel sito istituzionale del Dipartimento regionale della pesca mediterranea al seguente indirizzo:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoregionale delle Risorse Agricole e Alimentari/PIR_DipPesca/PIR_799421.2249271981/PIR_Anno2018/PIR_Agostodecad/Decreto%20n.%20459%20del%2008.08.2018%20-%20Disposizioni%20in%20materia.pdf.

(2018.32.2085)126

Approvazione del bando pubblico di attuazione della misura 1.32 2018 "Salute e sicurezza" del PO FEAMP 2014/2020.

Con decreto n. 466/PESCA del 9 agosto 2018 del dirigente generale del Dipartimento regionale della pesca mediterranea, è stato approvato il bando pubblico di attuazione della misura 1.32 2018 "Salute e sicurezza" PO FEAMP 2014/2020.

Termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno è fissato alle ore 14,00 dell'1 ottobre 2018.

Il bando, i relativi allegati e il D.D.G. di approvazione sono pubblicati nel sito istituzionale del Dipartimento regionale della pesca mediterranea.

(2018.32.2071)126

Periodo utile per il prelievo di campioni vegetali per la determinazione analitica delle infezioni di Citrus Tristeza Virus (CTV).

Il Servizio fitosanitario regionale comunica a tutti gli interessati, ivi compresi i tecnici consulenti aziendali, che, nel rispetto di quanto stabilito dal protocollo EPPO (European Plant Protection Organization) PM 7/31, richiamato dal decreto nazionale 31 ottobre 2013, il campionamento per la determinazione analitica delle infezioni di Citrus Tristeza Virus (CTV) deve essere sospeso nei mesi di luglio e agosto, in quanto le temperature elevate riducono notevolmente il titolo dei virus. Pertanto, anche ai fini dell'eventuale emanazione di misure fitosanitarie ufficiali di questo Servizio, non potranno essere considerati validi i campionamenti effettuati nei mesi suddetti. Si precisa, inoltre, che, negli altri mesi dell'anno caratterizzati da alte temperature, si consiglia di prelevare i campioni con temperature massime inferiori a 30°C.

Il presente avviso sarà pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento dell'agricoltura e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

(2018.32.2036)003

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative, con sede in Enna, Siracusa e San Cataldo.

Con decreto n. 1062/10.S, n. 1064/10.S e n. 1065/10.S del 10 luglio 2018 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, sono state sciolte senza nomina di liquidatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545/*septiesdecies* del codice civile, le sottoelencate cooperative:

Denominazione	Sede	Codice fiscale	D.D.G. n.
Archiproject Italia	Enna	01196690869	1062/10.S del 10/7/2018
UNI.CAR. Consorzio autoriparatori	Siracusa	01562390896	1064/10.S del 10/7/2018
LA.SER. (Lavoratori servizi)	San Cataldo	01199970854	1065/10.S del 10/7/2018

(2018.30.1946)042

Iscrizione di un revisore nell'elenco dei revisori di società cooperative non aderenti alle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativistico.

Con decreto n. 1121/10.S del 20 luglio 2018 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, il dr. Domenico Acquaviva, funzionario direttivo in servizio, è stato iscritto nell'elenco dei revisori di società cooperative non aderenti alle Associazioni di rappresentanza del movimento cooperativistico istituito presso questo Assessorato ai sensi del D.A. n. 37 del 10 febbraio 2006. Lo stesso, ai sensi dell'art. 3 del D.A. n. 37/2006, è stato abilitato ad effettuare ispezioni straordinarie con le attribuzioni previste dall'art. 10 D.Lgs. n. 220/2002. L'iscrizione ha validità di 2 anni, a decorrere dalla data del suddetto decreto, e non è rinnovabile tacitamente.

(2018.30.1929)040

Approvazione del secondo elenco provvisorio delle istanze ammesse, non ammesse, finanziabili e non finanziabili, di cui all'avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello relativo all'azione 3.5.1_01 del PO FESR 2014/2020.

Con decreto n. 1233/8S del 9 agosto 2018 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, nell'ambito dell'attuazione dell'azione 3.5.1_01 "Aiuti alle imprese in fase di avviamento", avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello del PO FESR 2014/2020, è stato approvato il secondo elenco provvisorio delle istanze ammesse, non ammesse, finanziabili e non finanziabili, fino alla posizione 295.

Il decreto con il relativo elenco sarà reperibile nel sito istituzionale della Regione siciliana, Dipartimento attività produttive dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it e nel sito <https://www.euroinfoscilia.it>.

(2018.32.2072)129

Elenchi di cooperative in liquidazione volontaria da cancellare dal registro delle imprese.

Dall'esame della documentazione agli atti dell'Ufficio si rileva che la sottoelencata cooperativa, pur avendo deliberato lo scioglimento volontario con nomina di un liquidatore, non ha depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni.

Per quanto sopra, riscontrato che non è intervenuta per la stessa società la nomina di un liquidatore da parte dell'autorità giudiziaria, sussistendo i presupposti per l'applicazione del secondo comma dell'art. 2545 *octiesdecies* del codice civile, si dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, della cooperativa di seguito indicata:

Denominazione	Sede legale	Cod. Fiscale
SASI	Calatafimi	00324600816

(2018.30.1921)041

Dall'esame della documentazione agli atti dell'ufficio si rileva che le sottoelencate cooperative, pur avendo deliberato lo scioglimento volontario con nomina di un liquidatore, non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni.

Per quanto sopra, riscontrato che non è intervenuta per le stesse società la nomina di un liquidatore da parte dell'Autorità giudiziaria, sussistendo i presupposti per l'applicazione del secondo comma dell'art. 2545 *octiesdecies* del codice civile, si dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, delle cooperative inserite nel seguente elenco:

Denominazione	Sede legale	Cod. fiscale
Kaneon	Modica Via Cornelia, 40	01190520880
GS Costruzioni	Gravina di Catania Via Emanuele Cutore, 42	04401450871

(2018.30.1938)041

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

Approvazione di una convenzione per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 602 del 6 luglio 2018 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata approvata la convenzione stipulata con il sig. Sciacca Saverio Massimiliano, in qualità di titolare dell'Agenzia CE.SER. s.r.l., con sede in Campobello di Mazara (TP) via Roma n. 288 cap 91021, esercente attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, codice MCTC TP1220, con la quale è stato autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

(2018.30.1937)083

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

PO FESR 2014/2020 - Asse prioritario 4 "Energia sostenibile e qualità della vita" - Obiettivo tematico OT4 - Azione 4.1.1 - Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di Enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l'eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche. Nomina della commissione di valutazione.

In relazione all'Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l'eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 44 del 20 ottobre 2017, si comunica che con decreto n. 125 del 5 marzo 2018, il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia ha provveduto alla nomina della commissione di valutazione delle istanze pervenute.

La commissione è così composta:

- ing. Alberto Tinnirello - presidente della commissione;
- dott. Roberto Sannasardo - componente esperto della commissione;
- dott. Roberto Bellomo - componente della commissione;
- dott. Salvatore Manzone - componente della commissione;
- dott. Antonio Giannettino - componente della commissione.

Il testo integrale del D.D.G. n. 125 del 5 marzo 2018 è consultabile alle pagine dedicate del sito istituzionale della Regione siciliana, del sito www.euroinfoscilia.it e del portale delle agevolazioni all'indirizzo <http://portaleagevolazioni.regione.sicilia.it>.

(2018.32.2034)131

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Nomina della commissione esaminatrice per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore. Mesi di settembre - ottobre 2018 in Messina.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative n. 9172 del 10 luglio 2018, è stata nominata la commissione esaminatrice relativa alla sessione di esami per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, che si terrà nei mesi di settembre - ottobre 2018 in Messina, così composta:

- presidente: ing. Gaetano Sciacca, dirigente servizio XXIII - I.T.L. di Messina;
- membro esperto: ing. Salvatore Benedetto, dirigente tecnico A.S.P. di Catania;
- membro esperto: ing. Francesco Giacobbe, dir. dip. terr. INAIL (ex ISPEL) di Messina;
- segretario della commissione è nominato l'ispettore Giovanni Gallo, funzionario - Servizio XXIII - Ispettorato territoriale del lavoro di Messina.

(2018.30.1940)091

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Accreditamento istituzionale del nuovo soggetto gestore di medicina di laboratorio aggregato "Biotechnologies società consortile a r.l.", con sede legale nel comune di San Giovanni Gemini.

Con decreto n. 1316 del 16 luglio 2018 del dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato istituzionalmente accreditato il nuovo soggetto gestore di medicina di laboratorio aggregato denominato "Biotechnologies società consortile a r.l.", con sede legale nel comune di San Giovanni Gemini (AG) in via G. Pascoli n. 18, codice fiscale e partita IVA 02797520844, costituito da un laboratorio centralizzato sito nel comune di San Giovanni Gemini in via G. Pascoli n. 18 e da due punti di accesso siti nel comune di San Giovanni Gemini in via G. Pascoli n. 18 e nel comune di Mussomeli (CL) in via F. Laurana snc.

Sono contestualmente revocati i rapporti di accreditamento istituzionale delle singole strutture, sotto indicate, entrate a far parte dell'aggregato di medicina di laboratorio denominato "Biotechnologies società consortile a r.l.":

- Laboratorio analisi cliniche Centro Gemini s.r.l., sita nel comune di S. Giovanni Gemini (AG);
- Guasto Vincenza & C. s.a.s., sita nel comune di Mussomeli (CL).

(2018.30.1891)102

Provvedimenti concernenti rinnovo del rapporto di accreditamento istituzionale di strutture sanitarie della Regione.

Con decreto n. 1327 del 18 luglio 2018 del dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca specialistica di odontoiatria, alla società Dental Clinic s.r.l., per la gestione della struttura omonima, con sede in via Piacenza n. 7 nel comune di Sciacca (AG).

(2018.30.1906)102

Con decreto n. 1365 del 25 luglio 2018 del dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca specialistica di radiologia, alla struttura denominata "CEDIM s.r.l.", per la gestione della struttura omonima, con sede nel comune di Canicattì (AG) in viale Regina Margherita, n. 47.

(2018.30.1950)102

Con decreto n. 1367 del 25 luglio 2018 del dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la tipologia di Presidio di odontoiatria, alla struttura denominata "Ambulatorio dentistico Associato dei dottori Ventura Michele e Ventura Livio" - partita IVA 04885960874 - per la gestione della struttura omonima, con sede nel comune di Grammichele (CT) in via R. Failla, n. 5.

(2018.30.1951)102

Con decreto n. 1368 del 25 luglio 2018 del dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la tipologia di Presidio di dermatologia, alla struttura denominata "Centro Medico Dermatologico s.r.l." - partita IVA 04972230876 - per la gestione della struttura omonima, con sede nel comune di Adrano (CT) in corso Sicilia, n. 15.

(2018.30.1952)102

Con decreto n. 1389 del 26 luglio 2018 del dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, ai sensi del D.A. 17 aprile 2003, n. 463, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per

la branca di radiologia, alla struttura denominata "Diagnostica per immagini del dott. Reforgiato Recupero Vincenzo & C. s.r.l.", con sede in Bronte (CT), via Cavalieri di Vittorio Veneto, n. 72.

(2018.30.1957)102

Autorizzazione e accreditamento di numero 60 posti letto in ampliamento del Dipartimento oncologico di III livello della casa di cura La Maddalena S.p.A., sita in Palermo.

Con decreto n. 1344 del 23 luglio 2018 del dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, sono stati autorizzati e accreditati numero 60 posti letto in ampliamento del Dipartimento oncologico di III livello della casa di cura La Maddalena S.p.A. sita in Palermo via S. Lorenzo Colli 312/d.

Si informa che il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito *web* dell'Assessorato regionale della salute - Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2018.30.1924)102

Provvedimenti concernenti voltura del rapporto di accreditamento istituzionale di strutture sanitarie della Regione.

Con decreto n. 1352 del 25 luglio 2018 del dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stata approvata la voltura del rapporto di accreditamento istituzionale dalla ditta individuale dott.ssa Carubia Rosalia Anna alla società denominata AMI.CA. DENTAL Ambulatorio Odontoiatrico - partita IVA 06619310821 - con sede legale ed operativa in Palermo, via Domenico Trentacoste, n. 55, per la gestione di una struttura ambulatoriale di odontoiatria.

Ai sensi del D.A. 17 aprile 2003, n. 463, l'accREDITAMENTO concesso alla società AMI.CA. DENTAL Ambulatorio Odontoiatrico - Partita IVA 06619310821 - con sede legale ed operativa in Palermo, via Domenico Trentacoste, n. 55, per la gestione di una struttura ambulatoriale di odontoiatria, ha validità triennale. La verifica sulla permanenza dei requisiti necessari all'accREDITAMENTO istituzionale sarà effettuata secondo le procedure di cui al D.A. 27 agosto 2015, n. 1468.

(2018.30.1932)102

Con decreto n. 1361 del 25 luglio 2018 del dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stata approvata la voltura del rapporto di accreditamento istituzionale dalla società "Dental Center s.r.l." alla società denominata "Dental Center s.a.s. di Celauro Lorenzo", per la gestione dell'ambulatorio di odontoiatria, con sede in via Arno n. 6 nel comune di Realmonte (AG).

(2018.30.1949)102

Sostituzione del responsabile del magazzino della ditta VitalAire Italia S.p.A., con sede legale a Milano e magazzino a Palermo.

Con decreto n. 1353 del 25 luglio 2018 del dirigente del servizio Farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, la direzione tecnica responsabile del magazzino della ditta VitalAire Italia S.p.A., con sede legale a Milano in via Calabria n. 31 e magazzino sito in via Nino Savarese n. 27 a Palermo, è affidata alla dott.ssa Gabriella Uccello in sostituzione del dr. Federico Borrometi.

(2018.30.1925)028

Modifica del decreto 21 giugno 2017, concernente subentro del Centro Analisi Cliniche Battiati del dott. S. Panarello & C. s.a.s. quale punto di accesso nella struttura di medicina di laboratorio aggregata Centro Diagnostico Etno società consortile a r.l., con sede legale in Bronte, e rinnovo dell'accREDITAMENTO istituzionale.

Con decreto n. 1354 del 25 luglio 2018 del dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-

miologico, nelle premesse e all'art. 1 del decreto n. 1228 del 21 giugno 2017, con il quale è stato approvato, ai fini dell'accreditamento istituzionale il subentro della struttura denominata Centro Analisi Cliniche Battiate del dott. S. Panarello & C. s.a.s., quale punto di accesso, nella struttura di medicina di laboratorio aggregata denominata "Centro Diagnostico Etno società consortile a r.l." c.f. 04773390879 - con sede legale in Bronte (CT) Cortile Ariosto n. 4, le parole "via Duca degli Abruzzi, n. 21" sono sostituite dalle parole "P.zza Abramo Lincoln, n. 13".

Resta confermato quanto disposto con il D.D.G. n. 1228 del 21 giugno 2017 e non modificato dal presente provvedimento.

(2018.30.1934)102

Trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale dalla società Centro Odontoiatrico Iacono della Dott.ssa Iacono Carmela & C. s.a.s. alla società Centro Odontoiatrico Iacono s.r.l., con sede in Ragusa.

Con decreto n. 1355 del 25 luglio 2018 del dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato approvato il trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale dalla società Centro Odontoiatrico Iacono della Dott.ssa Iacono Carmela & C. s.a.s. alla società Centro Odontoiatrico Iacono s.r.l., con sede nel comune di Ragusa in via Garibaldi n. 41.

(2018.30.1930)102

Autorizzazione e accreditamento per l'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita omologa ed eterologa di I e II livello del Centro A.M.B.R.A. - Associazione Medici e Biologi per la Riproduzione Assistita, con sede legale ed operativa in Palermo.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1371 del 25 luglio 2018, il legale rappresentante del centro A.M.B.R.A. - Associazione Medici e Biologi per la Riproduzione Assistita, con sede legale via G. De Spuches, 11 - Palermo e con sede operativa presso la Nuova Casa di Cura Demma viale Regina Margherita n. 5 - Palermo, è stato autorizzato e accreditato per l'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di I, II livello di tipo omologo ed eterologo e per la crioconservazione di cellule e tessuti a scopo clinico ai sensi del D.A. 28 settembre 2015, n. 1625 e del D.A. 3 ottobre 2017, n. 1905.

Il responsabile del Centro PMA A.M.B.R.A. è il dr. Roberto Palermo, nato a Palermo il 22 gennaio 1953, laureato in medicina e chirurgia, specialista in ginecologia e ostetricia.

Il responsabile del laboratorio del Centro PMA A.M.B.R.A. è la dr.ssa Rosanna Ciriminna, nata a Palermo il 26 giugno 1959, laureata in biologia.

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito *web* dell'Assessorato regionale della salute.

(2018.30.1954)102

**ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

Chiusura di un intervento nel comune di Gela a valere sul PO FESR 2007/2013 - linea di intervento 6.1.3.07.

Si rende noto che l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Dipartimento regionale dell'ambiente, in attuazione della linea di intervento 6.1.3.07 (ex 6.1.3.7) del PO FESR 2007-2013, a seguito della trasmissione degli atti finali da parte del comune di Gela, beneficiario dell'intervento finanziato con D.D.G. n. 123 del 27 febbraio 2012 dal titolo "Intervento di protezione di area a rischio di eventi naturali - Muro di contenimento di via Benedetto Croce", a favore del comune di Gela - CUP D39D12000010006, C.I.G. 4357512CA5, codice Caronte SI_1_8006, ha emesso il decreto del dirigente generale n. 265 del 30 aprile 2018, registrato alla Corte dei conti al reg. n. 1, fg. 71, del 4 giugno 2018, pubblicato integralmente nei siti www.euroinfoscilia.it e www.regione.sicilia.it, di chiusura dell'intervento.

(2018.30.1942)135

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica di un progetto di fattibilità per l'ampliamento del cimitero comunale di Partinico.

Con decreto n. 250/Gab del 16 luglio 2018, l'Assessore per il territorio e l'ambiente, in qualità di autorità competente per la VAS, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in conformità al parere n. 164 del 28 giugno 2018 reso dalla commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ha disposto che il "progetto di fattibilità per la costruzione e la gestione dell'ampliamento del cimitero comunale con annesso forno crematorio", nel comune di Partinico, sia da non assoggettare alla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le prescrizioni contenute nel citato parere n. 164/2018 reso dalla commissione tecnica specialistica.

Avverso il decreto n. 250/Gab del 16 luglio 2018 è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120.

(2018.30.1915)119

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica di un progetto di variante al P.R.G. di un appezzamento di terreno sito nel comune di Terrasini.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, in qualità di autorità competente per la VAS, con decreto n. 251/Gab del 16 luglio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in conformità al parere n. 155 del 28 giugno 2018 reso dalla commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ha disposto che il "progetto di variante al P.R.G. di un appezzamento di terreno attualmente "area bianca" ricadente in via delle "Magnolie", zona omogenea "B/2" identificato al foglio di mappa n. 4, particelle nn. 704 - 720 del comune di Terrasini - ditta: Castello Ettore", sia da non assoggettare alla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le prescrizioni contenute nel citato parere n. 155/2018 reso dalla commissione tecnica specialistica.

Avverso il decreto n. 251/Gab del 16 luglio 2018 è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120.

(2018.30.1917)119

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica di un progetto di variante al P.R.G. del comune di Cinisi per la realizzazione di un parcheggio privato.

Con decreto n. 252/Gab del 16 luglio 2018, l'Assessore per il territorio e l'ambiente, in qualità di autorità competente per la VAS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in conformità al parere n. 172 del 28 giugno 2018 reso dalla commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ha disposto che il "progetto di variante al P.R.G., ai sensi dell'art. 8 del D.PR. n. 160/2010, per la realizzazione di un parcheggio privato da installare in località "Pozzillo" nel comune di Cinisi, su di un lotto di terreno censito in catasto al fgl. n. 8, p.lle 190-250-251-252-254-255 - Ditta: Vitale Pietro Daniele - legale rappresentante FE.VI s.r.l.", sia da non assoggettare alla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., con le prescrizioni contenute nel citato parere n. 172/2018 reso dalla commissione tecnica specialistica.

Avverso il decreto n. 252/Gab del 16 luglio 2018 è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120.

(2018.30.1914)119

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica di un piano di lottizzazione ricadente nel comune di Termini Imerese.

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, in qualità di autorità competente per la VAS, con decreto n. 253/Gab del 16 luglio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in conformità al parere n. 156 del 28 giugno 2018 reso dalla commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ha disposto che il "piano di lottizzazione in contrada "Calcasacco" ricadente in zona C6 residenziale estensiva del vigente P.R.G. del comune di Termini Imerese - Ditta: Rampolla Carmelo e Chifari Giuseppa", sia da non assoggettare alla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le prescrizioni contenute nel citato parere n. 156/2018 reso dalla commissione tecnica specialistica.

Avverso il decreto n. 253/Gab del 16 luglio 2018 è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120.

(2018.30.1916)119

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica di un progetto per la realizzazione di un complesso parrocchiale nel comune di Chiaramonte Gulfi.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, in qualità di autorità competente per la VAS, con decreto n. 254/Gab del 16 luglio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in conformità al parere n. 168 del 28 giugno 2018 reso dalla commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ha escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. con le prescrizioni contenute nello stesso parere il "Progetto di realizzazione del complesso parrocchiale San Nicola in c.da Pezze (villaggio Gulfi) in variante allo strumento urbanistico vigente, particelle 375 e 588, fg. 75, del comune di Chiaramonte Gulfi.

(2018.30.1897)119

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica di una variante urbanistica nel comune di Palermo.

Con decreto n. 256/Gab del 16 luglio 2018, l'Assessore per il territorio e l'ambiente, in qualità di autorità competente per la VAS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in conformità al parere n. 161 del 28 giugno 2018 reso dalla commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ha disposto che la "proposta di variante urbanistica su ricorso al TAR Sicilia proposta dalla ditta Bellavista s.r.l. per riclassificazione urbanistica di un lotto di terreno da zona omogenea territoriale "P-parcheggio" a zona "V4-area attrezzata a parco", nel comune di Palermo, sia da non assoggettare alla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le prescrizioni contenute nel citato parere n. 161/2018 reso dalla commissione tecnica specialistica.

Avverso il decreto n. 256/Gab del 16 luglio 2018 è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120.

(2018.30.1913)119

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica di una variante al P.R.G. del comune di Palermo.

Con decreto n. 257/Gab del 16 luglio 2018, l'Assessore per il territorio e l'ambiente, in qualità di autorità competente per la VAS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in conformità al parere n. 157 del 28 giugno 2018 reso dalla commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ha disposto che la "proposta di variante al PRG per l'assegnazione della ZTO all'area identificata al fg. 47/E, part.ile 2029 e 3994 - sentenza TAR Sicilia n. 1807/2007, ditta Cavallaro Marisa", sia

da non assoggettare alla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le prescrizioni contenute nel citato parere n. 157/2018 reso dalla commissione tecnica specialistica.

Avverso il decreto n. 257/Gab del 16 luglio 2018 è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120.

(2018.30.1912)119

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Provvedimenti concernenti definitiva ammissione a finanziamento di progetti retrospettivi di cui al PO FESR Sicilia 2007/2013 - Linea d'intervento a regia regionale 3.3.2.A A - Obiettivo operativo 3.3.2 - Obiettivo specifico 3.3 - APQ "Azioni pilota nelle aree periferiche a rischio marginalizzazione".

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 1286 del 29 maggio 2018, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2018, registro n. 1, foglio n. 130, è stata approvata la definitiva ammissione al finanziamento, per l'importo pari a € 725.595,18, dell'operazione "Retrospettiva" inerente il progetto denominato "Lavori di realizzazione palazzetto dello sport polivalente con annessi parcheggio e strada di accesso", beneficiario il comune di Torrenova (ME) - codice Caronte SI_I_16139, già imputata, a valere sulla linea di intervento 3.3.2.1 del P.O. FESR 2007/2013, con il D.D.G. n. 355/S5 del 3 marzo 2017.

Il testo integrale del suddetto decreto è reso disponibile:

- ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 21/2014, nella specifica pagina del sito internet istituzionale del Dipartimento turismo, sport e spettacolo;

- ai sensi del piano di comunicazione del P.O. F.E.S.R. 2007/2013, all'indirizzo www.euroinfosicilia.it.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 1287 del 29 maggio 2018, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2018, registro n. 1, foglio n. 131, è stata approvata la definitiva ammissione al finanziamento, per l'importo pari a € 1.114.941,86, dell'operazione "Retrospettiva" inerente il progetto denominato "Realizzazione terreno in erba sintetica campo ex ENAL e campo sportivo N. Colaiani e interventi di riqualificazione", beneficiario il comune di Ragusa - codice Caronte SI_I_16122, già imputata, a valere sulla linea di intervento 3.3.2.1 del PO FESR 2007/2013, con il D.D.G. n. 359/S5 del 3 marzo 2017.

Il testo integrale del suddetto decreto è reso disponibile:

- ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 21/2014, nella specifica pagina del sito internet istituzionale del Dipartimento turismo, sport e spettacolo;

- ai sensi del piano di comunicazione del P.O. F.E.S.R. 2007/2013, all'indirizzo www.euroinfosicilia.it.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 1288 del 29 maggio 2018, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2018, registro n. 1, foglio n. 132, è stata approvata la definitiva ammissione al finanziamento, per l'importo pari a € 522.055,07, dell'operazione "Retrospettiva" inerente il progetto denominato "Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi di proprietà comunale", beneficiario il comune di Ragusa - codice Caronte SI_I_16149, già imputata, a valere sulla linea di intervento 3.3.2.1 del PO FESR 2007/2013, con il D.D.G. n. 360/S5 del 3 marzo 2017.

Il testo integrale del suddetto decreto è reso disponibile:

- ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 21/2014, nella specifica pagina del sito internet istituzionale del Dipartimento turismo, sport e spettacolo;

- ai sensi del piano di comunicazione del P.O. F.E.S.R. 2007/2013, all'indirizzo www.euroinfosicilia.it.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 1299 del 30 maggio 2018, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2018, registro n. 1, foglio n. 133, è stata approvata la definitiva ammissione al finanziamento,

per l'importo pari a € 295.420,11, dell'operazione "Retrospectiva" inerente il progetto denominato "Lavori di ristrutturazione dei servizi igienici e pavimentazione Geodetica, all'interno del complesso sportivo polivalente di Jungi", beneficiario il comune di Scicli (RG) - codice Caronte SI_I_16150, già imputata, a valere sulla linea di intervento 3.3.2.1 del PO FESR 2007/2013, con il D.D.G. n. 361/S5 del 3 marzo 2017.

Il testo integrale del suddetto decreto è reso disponibile:

- ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 21/2014, nella specifica pagina del sito internet istituzionale del Dipartimento turismo, sport e spettacolo;

- ai sensi del piano di comunicazione del P.O. F.E.S.R. 2007/2013, all'indirizzo www.euroinfoscilia.it.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 1300 del 30 maggio 2018, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2018, registro n. 1, foglio n. 134, è stata approvata la definitiva ammissione al finanziamento, per l'importo pari a € 694.217,36, dell'operazione "Retrospectiva" inerente il progetto denominato "Lavori di realizzazione di un impianto sportivo polivalente in c/da Duari", beneficiario il comune di Motta Camastra (ME) - codice Caronte SI_I_16143, già imputata, a valere sulla linea di intervento 3.3.2.1 del PO FESR 2007/2013, con il D.D.G. n. 354/S5 del 3 marzo 2017.

Il testo integrale del suddetto decreto è reso disponibile:

- ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 21/2014, nella specifica pagina del sito internet istituzionale del Dipartimento turismo, sport e spettacolo;

- ai sensi del piano di comunicazione del P.O. F.E.S.R. 2007/2013, all'indirizzo www.euroinfoscilia.it.

(2018.30.1908)136

Iscrizione dell'associazione Pro loco Sikania di Burgio, con sede legale nel comune di Burgio, al relativo albo regionale.

Con decreto n. 1815/S9 del 24 luglio 2018 del dirigente del Servizio turistico regionale n. 9 di Agrigento del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, è stata disposta l'iscrizione all'albo regionale delle associazioni pro loco dell'associazione "Pro loco Sikania di Burgio", con sede legale nel comune di Burgio, via Stazione n. 4 - c.f. 92030990847, ai sensi del decreto assessoriale n. 3512 del 21 dicembre 2016 e s.m.i.

(2018.30.1955)111

Iscrizione dell'associazione Pro loco Nubia, con sede nel comune di Paceco, al relativo albo regionale.

Con decreto n. 1856/S17 del 26 luglio 2018 del dirigente del Servizio turistico regionale di Trapani del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, è stata disposta l'iscrizione all'albo regionale delle associazioni pro loco, ai sensi del decreto assessoriale n. 3512 del 21 dicembre 2016, dell'associazione "Pro loco Nubia", con sede nel comune di Paceco, frazione di Nubia - cap 91027 - in via Raisi Debbi s.n.c.

(2018.30.1944)111

Superamento del tirocinio di una guida turistica straniera.

Il dirigente del servizio Professioni turistiche e agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, con decreto n. 1865/S7 del 26 luglio 2018, ai sensi della legge regionale n. 8/2004, ha preso atto dell'esito positivo del tirocinio di adattamento svolto dalla guida straniera Garcia Sanz Benilde, nata a Madrid il 22 agosto 1963, attestando l'idoneità della stessa allo svolgimento della professione di guida turistica nazionale nelle lingue inglese, francese, italiano e spagnolo.

(2018.30.1943)111

Avviso pubblico Festival e rassegne cinematografiche anni 2018, 2019 e 2020.

Con decreto n. 57 dell'8 agosto 2018 dell'Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo è stato approvato l'"Avviso pubblico Festival e rassegne cinematografiche anni 2018, 2019 e 2020".

Il testo integrale è pubblicato nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo - Ufficio speciale per il cinema e l'audiovisivo / Sicilia Film Commission, al seguente link:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_UfficioSpCinemaAudiovisivo.

(2018.32.2056)103

STATUTI

STATUTO DEL COMUNE DI TRAPANI

Modifiche

Lo statuto del comune di Trapani è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 56 del 24 dicembre 2010.

Successive modifiche sono state pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana - parte I - n. 8 del 15 febbraio 2013.

Con deliberazione del commissario straordinario, adottata con i poteri del consiglio comunale, n. 20 del 6 giugno 2018, sono state apportate le seguenti modifiche:

- All'art. 3 la data del "9 marzo 1849", indicata al punto 2, lettera a), è sostituita con quella corretta del "9 marzo 1899";

per l'effetto di detta modifica il testo novellato di detto articolo è il seguente:

Art. 3

Stemma, bandiera e gonfalone della città di Trapani

1) Il comune di Trapani, cui compete il titolo di città,

ha il proprio stemma, la propria bandiera ed il proprio gonfalone, concessi ai sensi di legge. Lo stemma è a forma di scudo sormontato dall'aurea corona turrata. All'interno dello scudo sono raffigurate cinque torri di colore castano che si stagliano sulle mura, pure di colore castano, nelle quali si aprono tre archi a porte spalancate, uno dei quali interrotto perché proteso verso il mare. Le cinque torri rappresentate sono: Torre Pali (Rione S. Pietro), Torre Vecchia (Angolo via S. Carosio - via delle Arti), Torre di Porta Oscura (Palazzo Cavaretta), Torre Peliade (Colombaia), Torre del castello di Terra (Questura). Sopra le torri una falce argentea simboleggia la fertilità e la forma della città. Le figure riprodotte nello stemma sono circondate dallo stesso colore azzurro del mare.

2) Lo stemma del comune è riprodotto sulla bandiera e sul gonfalone, entrambi di colore rosso-granata, a simboleggiare l'eroica e sanguinosa difesa contro le invasioni nonché l'eroismo dei cittadini nelle guerre. Il gonfalone è stato insignito delle seguenti onorificenze:

a) Medaglia d'oro concessa, per gli episodi bellici del 1848, con decreto Umberto 9 marzo 1899.

b) Medaglia d'argento concessa, per l'istruzione primaria, con decreto del Ministro della P.I. 7 febbraio 1869.

c) Medaglia d'oro al valore civile concessa, in relazione al 2° conflitto mondiale con decreto 31 dicembre 1961.

3) La città di Trapani è stata iscritta dal 1943 nel Ruolo d'onore dell'Associazione mutilati ed invalidi di guerra d'Italia.

4) L'esposizione della bandiera del comune nel palazzo di città resta disciplinata dalla legge. L'esposizione del gonfalone in occasione di cerimonie, di ricorrenze e di solennità pubbliche viene disposta dal sindaco.

5) La riproduzione dello stemma per fini non direttamente istituzionali può essere autorizzata dalla Giunta soltanto in presenza di un pubblico interesse obiettivamente dimostrato dal soggetto interessato.

– All'art. 10 la parola "trenta" indicata al punto 3) è sostituita con la parola "ventiquattro";

per l'effetto di detta modifica il testo novellato di detto articolo è il seguente:

Art. 10

Consiglio comunale

1) Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo del comune.

2) L'elezione del consiglio, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono disciplinati dalla legislazione regionale e, nel rispetto dei principi da essa dettati, dalle norme statutarie e regolamentari.

3) In conformità a quanto statuito dal vigente ordinamento regionale, il consiglio del comune di Trapani è composto da ventiquattro membri e dura in carica per un periodo di cinque anni.

4) Fatte salve le formalità d'insediamento, i consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il consiglio adotta la relativa deliberazione.

5) Il consiglio dura in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio, limitandosi, dopo la formale indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

– All'art. 23 il testo del punto 3) è così modificato:

3) Per la scelta del collegio dei revisori dei conti si osserva la disciplina fissata dalla legge;

per l'effetto di detta modifica il testo novellato di detto articolo è il seguente:

Art. 23

Criteri di votazione per l'elezione di persone in seno ad organi interni o esterni"

1) L'elezione di persone in seno ad organi, nei casi in cui la legge o lo statuto demandano tale competenza al consiglio comunale, avviene, a scrutinio segreto, in favore del soggetto o dei soggetti che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, salvo che la legge o lo statuto non prevedano maggioranze qualificate.

2) Qualora la legge o lo statuto prevedano la rappresentanza delle minoranze senza prescrivere sistemi particolari di votazioni e/o di quorum, si segue il principio del voto limitato a uno, al fine di assicurare alla minoranza l'elezione del soggetto che abbia ottenuto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto in rappresentanza dei gruppi di maggioranza.

3) Per la scelta del Collegio dei revisori dei conti si osserva la disciplina fissata dalla legge.

– All'art. 32 il testo del punto 2) è così modificato:

2) La cessazione della carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della rispettiva giunta e del rispettivo consiglio;

per l'effetto di detta modifica il testo novellato di detto articolo è il seguente:

Art. 32

Rimozione e sospensione degli amministratori, decadenza, scioglimento e sospensione del consiglio comunale"

1) I casi di rimozione e di sospensione degli amministratori nonché quelli di decadenza, di scioglimento e di sospensione del consiglio comunale sono tassativamente disciplinati dalla legge.

2) La cessazione della carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della rispettiva giunta e del rispettivo consiglio.

– All' art. 34 i punti 2) e 3) sono cassati; per l'effetto di detta modifica il testo di detto articolo è il seguente:

Art. 34

Requisiti di eleggibilità alla carica di assessore e cause di incompatibilità"

1) Possono essere nominati assessori i cittadini, residenti e non, che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e di sindaco ai sensi di legge.

2) Cassato.

3) Cassato.

4) Le cause di incompatibilità, per la cui individuazione viene fatto espresso rinvio alla legge, determinano parimenti la decadenza dalla carica di assessore, salvo che non vengano rimosse entro dieci giorni dalla relativa nomina.

All'art. 40 i punti 1) e 2) sono modificati secondo il testo che segue, mentre il punto 3) è cassato;

per l'effetto di dette modifiche il testo novellato di detto articolo è il seguente:

Art. 40

Cessazione dalla carica della giunta a seguito della cessazione dalla carica del sindaco

1) La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della giunta e del consiglio.

2) La mozione di sfiducia al sindaco se approvata comporta la cessazione anche della giunta e del consiglio comunale. La procedura di presentazione e di approvazione della mozione soggiace alle condizioni e alle modalità fissate dalla legge.

3) Cassato.

– All'art. 55 il testo del punto 2) è così modificato:

2) Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio;

per l'effetto di detta modifica il testo novellato di detto articolo è il seguente:

Art. 55

Dimissioni del sindaco

1) Le dimissioni del sindaco vengono rassegnate con il deposito del relativo atto presso la segreteria del comune

o con dichiarazione resa nel corso di una seduta del consiglio o della giunta.

2) Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio.

– All'art. 56 il testo del punto 1) è così modificato:

1) Il sindaco - nonché la giunta e il consiglio - cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia voltata favorevolmente per appello nominale dal 60 per cento dei consiglieri assegnati;

per l'effetto di detta modifica il testo novellato di detto articolo è il seguente:

Art. 56

Mozione di sfiducia

1) Il sindaco - nonché la giunta e il consiglio - cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata favorevolmente per appello nominale dal 60 per cento dei consiglieri assegnati.

2) I criteri e le modalità per la presentazione e per la trattazione della mozione di sfiducia sono disciplinati dalla legge.

– All'art. 57 il punto 1 è cassato;

per l'effetto di detta modifica il testo di detto articolo è il seguente:

Art. 57

Effetti della cessazione della carica di sindaco

1) Cassato.

2) Le nomine fiduciarie disposte dal sindaco cessano di diritto con la cessazione del sindaco dalla carica, per qualsiasi causa.

È abrogato il Titolo III "Norme sul decentramento amministrativo circoscrizionale" "e gli articoli dello stesso facenti parte e precisamente:

Art. 58 "Le circoscrizioni di decentramento" (abrogato).

Art. 59 "Organi delle circoscrizioni" (abrogato).

Art. 60 "Regolamento di disciplina del decentramento circoscrizionale" (abrogato).

Art. 61 "Centro civico" (abrogato).

Art. 62 "Rapporti tra gli organismi di decentramento e il consiglio comunale" (abrogato).

– All'art. 98 "Diritto d'iniziativa popolare o circoscrizionale" le parole "o circoscrizionale" sono cassate dal titolo ed il punto 2 è cassato;

per l'effetto di dette modifiche il testo novellato di detto articolo è il seguente:

Art. 98

Diritto d'iniziativa popolare

1. L'iniziativa popolare per la formazione propositiva dei provvedimenti amministrativi d'interesse generale si esercita mediante la presentazione ai competenti organi dell'ente di una precisa proposta, redatta in articoli e accompagnata da una relazione illustrativa, che rechi non meno di 1000 sottoscrizioni, raccolte nei tre mesi precedenti al deposito.

2. Cassato.

3. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:

a) provvedimenti concernenti tributi e tariffe;

b) strumenti urbanistici generali ed espropriazioni per pubblica utilità;

c) provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni;

d) provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni di immobili, permuta, appalti o concessioni;

e) atti inerenti la tutela delle minoranze etniche e religiose.

4. Il regolamento disciplina:

a) le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle proposte previste dal 1° comma del presente articolo;

b) la procedura per l'ammissibilità della proposta;

c) gli strumenti messi a disposizione dal comune per l'esercizio del diritto;

d) le modalità di esame della proposta, in merito alla quale il consiglio comunale deve comunque deliberare entro 60 giorni dalla relativa presentazione.

5. I cittadini elettori possono far valere innanzi alle giurisdizioni amministrative le azioni e i ricorsi che spettano al comune. Il comune è tenuto a facilitare l'uso di questo diritto attraverso informazioni successive e preventive, dando pubblicità alle azioni legali e informando i cittadini circa i ricorsi e le azioni che spettano al comune.

– All'art. 101 la lettera e) del punto 1 e l'ultimo periodo del punto 2 sono cassati;

per l'effetto di dette modifiche il testo di detto articolo è il seguente:

Art. 101

Promozione e deposito della proposta referendaria

1. L'iniziativa referendaria locale di carattere consultivo spetta:

a) al consiglio comunale con deliberazione adottata a maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei consiglieri assegnati;

b) ad almeno il 7% del corpo elettorale con l'osservanza delle condizioni e delle procedure previste dallo statuto e dal regolamento;

c) Cassato.

2. Le proposte di referendum consultivo previste dal precedente comma devono indicare il quesito o i quesiti da sottoporre al corpo elettorale in maniera chiara, semplice ed armonica. Le medesime proposte, corredate dalla prescritta documentazione, devono essere depositate presso la segreteria generale del comune a cura:

– del presidente del consiglio, se il referendum è stato promosso da tale organo;

– da un comitato promotore appositamente costituito, se il referendum è stato attivato dal corpo elettorale.

– Cassato.

È abrogato il Capo IV "Il Difensore civico quale istituto di tutela dei cittadini" del Titolo VI e gli articoli dello stesso facenti parte e precisamente:

Art. 105 "Istituzione dell'ufficio del difensore civico" (abrogato).

Art. 106 "Prerogative e poteri del difensore civico" (abrogato).

Art. 107 "Rapporti con il consiglio" (abrogato).

Art. 108 "Elezione del difensore civico" (abrogato).

Art. 109 "Durata in carica, decadenza e revoca" (abrogato).

Art. 110 "Sede, personale, indennità" (abrogato).

Art. 110 bis "Modifica" (abrogato).

– All'art. 114

punti 1) e 8) sono modificati secondo il testo che segue, ed il punto 1. bis) è cassato;

per l'effetto di dette modifiche il testo novellato di detto articolo è il seguente:

Art. 114

Organo di revisione economico finanziario

1). La legge prescrive le modalità di scelta dei revisori dei conti.

1.bis) Cassato.

2. I membri del collegio di revisione durano in carica tre anni, non sono revocabili salvo inadempienze.

3. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente.

4. Il collegio dei revisori, in conformità allo statuto ed al regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. Nella stessa relazione il collegio può esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio.

6. I revisori dei conti nell'esercizio delle loro funzioni

sono pubblici ufficiali e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti ai sensi di legge.

7. Per i requisiti soggettivi, la decadenza e la revoca dei revisori dei conti trovano applicazione, le disposizioni legislative vigenti in materia.

8. La legge prevede il numero massimo di incarichi analoghi svolti da ciascun revisore dei conti presso altri enti locali.

9. L'incarico di revisori dei conti è incompatibile con qualsiasi altro incarico retribuito per conto e nell'interesse del comune, salvo che l'incarico stesso non sia stato conferito da altri enti od organismi per finalità ispettive o peritali.

10. Non possono essere nominati revisori dei conti, e se nominati decadono:

a) i consiglieri comunali, gli amministratori ed i revisori di enti, aziende, istituzioni e società costituite, comunque partecipate o controllate dal comune.

È infine cassato dal testo dello statuto ogni e qualunque riferimento:

– alla figura del direttore generale, soppressa con deliberazione C.C. n. 164 del 19 novembre 2012,

– alle sopresse circoscrizioni,

– alla soppressa figura del difensore civico.

È aggiornata ove necessario la numerazione di Titoli, Capitoli, punti, alla luce di modifiche e adeguamenti apportati.

(2018.30.1926)014